



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2536

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Indice

1. DDL S. 2536 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 2536	6
1.2.2. Testo approvato 2536 (Bozza provvisoria)	120
1.2.3. Testo 1	153
1.3. Trattazione in Commissione	219
1.3.1. Sedute	220
1.3.2. Resoconti sommari	221
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	222
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 320 (pom.) del 23/02/2022	223
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 321 (pom.) del 23/02/2022	228
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 322 (ant.) del 24/02/2022	267
1.4. Trattazione in consultiva	272
1.4.1. Sedute	273
1.4.2. Resoconti sommari	274
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	275
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022	276
1.4.2.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	281
1.4.2.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 23/02/2022	282
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	288
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 207 (pom.) del 23/02/2022	289
1.4.2.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	293
1.4.2.4.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 291 (pom.) del 23/02/2022	294
1.4.2.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	296
1.4.2.5.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2022	297
1.4.2.6. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	298
1.4.2.6.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 23/02/2022	299
1.5. Trattazione in Assemblea	303

1.5.1. Sedute	304
1.5.2. Resoconti stenografici	305
1.5.2.1. Seduta n. 408 del 24/02/2022	306

1. DDL S. 2536 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2536
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Titolo breve: *d-l 228/2021 - proroga termini*

Iter

24 febbraio 2022: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.3431](#)

approvato

S.2536

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [15/22](#) del 25 febbraio 2022, GU n. 49 del 28 febbraio 2022 (suppl. ord.). Testo coordinato G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 (suppl. ord.). Testo ripubblicato G.U. n. 59 del 11 marzo 2022 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) (Governo [Draghi-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **228** del **30 dicembre 2021**, G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021, scadenza il 28 febbraio 2022.

Relazione tecnica pervenuta il 23 febbraio 2022.

Presentazione

Trasmesso in data **22 febbraio 2022**; annunciato nella seduta n. 407 del 23 febbraio 2022.

Classificazione TESEO

PROROGA DI TERMINI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articoli

PUBBLICO IMPIEGO (Artt.1c1; 1c4-7; 1c10-12), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.1c1-7, 1c9, 1c27, 4c4-5), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.1c1-7, 1c9-12, 1c25-27, 4c4-5), FORZE DI POLIZIA (Artt.1c1-3; 1c8; 2c4), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Artt.1c1-3; 1c8;), RICERCATORI (Art.1c1), UNIVERSITA' (Art.1c1), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1c5, 1c14; 19c2), CARRIERA DIRETTIVA (Artt.1c5, 1c14, 2c5), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Artt.1c5-6;), MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.1c7), CONCORSI PUBBLICI (Artt.1c8, 1c12, 1c14), FORZE ARMATE (Artt.1c8, 1c18, 2c4; 23c1), POLIZIA PENITENZIARIA (Art.1c8), RAGIONERIE (Art.1c9), COMMISSIONI TRIBUTARIE (Art.1c9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1c9, 1c12-

13), PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Art.1c12), PROGRAMMI E PIANI (Art.1c12), REGOLAMENTI (Art.1c13), GRADUATORIA (Art.1c15), VIGILI DEL FUOCO (Artt.1c15, 2c4; 23c1), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA ESTERNA (AISE) (Artt.1c16-17, 1c19), AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA (AISI) (Artt.1c16-17, 1c19), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.1c16 14c1), DELEGA PROCURA E RAPPRESENTANZA (Art.1c16), DIPARTIMENTO DELLE INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA (DIS) (Artt.1c17, 1c19), AUTORIZZAZIONI (Art.1c17), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.1c17), RAPPRESENTANZA MILITARE (Art.1c18), DIRETTORI (Artt.1c19, 4c3), CAPO DI STATO MAGGIORE (Art.1c20), GENERALI E AMMIRAGLI (Artt.1c20, 1c22), SEGRETARIO GENERALE (Art.1c20), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.1c20), GUARDIA DI FINANZA (Art.1c22; 23c1), ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO (Art.1c24), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.1c24-25), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.1c24, 2c5, 4c7; 8c1-2; 23c1), CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (Art.1c25), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Artt.1c26-27), CALABRIA (Art.1c27), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.1c27, 2c4; 20c1), LAVORO ATIPICO (Artt.1c28, 4c4-5, 4c7; 9c3-4, 9c7), MINISTERO DELLA CULTURA (Artt.1c28, 7c1), COMUNI (Art.2c1), ATTI NOTORI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Art.2c2), FUNZIONI DI SPESA (Art.2c1), DIRITTI DEGLI STRANIERI (Art.2c2), PATENTE (Art.2c3), IRLANDA DEL NORD (Art.2c3), GRAN BRETAGNA (Art.2c3), EPIDEMIE (Artt.2c4; 10c2-3, 12c1; 17c1; 19c1; 22c1), COPERTURA FINANZIARIA (Art.2c5), ASSEMBLEE DI SOCIETA' E DI ENTI (Art.3c1), MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (Art.3c2), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.3c2), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.3c3), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.3c4), FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art.3c5), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.3c5), LAVORO STRAORDINARIO (Art.3c6), COLLAUDI E VERIFICHE (Art.3c6; 11c5), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.4c1-2), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Artt.4c1-2), MEDICI (Artt.4c1-2, 4c7; 9c7; 23c1), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Artt.4c2-3), AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) (Artt.4c4-5), ANIMALI (Art.4c6), VETERINARI (Art.4c7), PERSONALE SANITARIO (Art.4c7), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.5c1), SCUOLA (Art.5c2), INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE NELLE SCUOLE (Art.5c3), CONCORSI A CATTEDRE (Artt.6c1-2), ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM) (Artt.6c1-2), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.6c3), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Art.6c3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6c4; 10c3, 11c2; 19c2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.6c4), ESAMI DI ABILITAZIONE (Art.6c4), ESAMI DI STATO (Art.6c4), TERREMOTI (Art.7c2), TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (Artt.7c3-4), ABRUZZI (Art.7c4), LAZIO (Art.7c4; 13c4), MARCHE (Art.7c4), UMBRIA (Art.7c4), CARCERI (Artt.8c1-2), MINORI (Art.8c215c1), UFFICI GIUDIZIARI (Art.8c3), ENTI LOCALI (Art.8c3; 14c1; 20c1), DISTACCO DI PERSONALE (Artt.8c3-4), DIVIETI (Art.8c4), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Art.8c4), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.9c1, 9c6; 15c1), ISPETTORATI DEL LAVORO (Art.9c2), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.9c3-4), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.9c6), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.4c3; 9c6), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) (Art.9c7), INFERMIERI (Art.9c7), AUTOVEICOLI (Art.10c1), VERIFICA MANUTENZIONE COLLAUDO (Art.10c1), CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO (Art.9c8), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.9c8), FERROVIE E TRASPORTI FERROVIARI (Artt.10c2-3), RENDICONTI (Art.10c3), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI (Art.10c3), ETICHETTATURA DI PRODOTTI (Art.11c1), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art.11c2), INDUSTRIA (Art.11c3; 17c1), IMPRESE (Art.11c4; 20c1), ENERGIA ELETTRICA (Art.11c4), SOSTANZE RADIOATTIVE (Art.11c5), ASSICURAZIONI (Art.12c1), CURE MEDICHE E CHIRURGICHE (Art.12c1), TURISMO (Art.12c1), STRANIERI (Art.12c1), BUONI ACQUISTO (Art.12c2), CURE TERMALI, BALNEARI

E IDROPINICHE (Art.12c2), ROMA (Artt.13c1, 13c4), OBBLIGAZIONI (Artt.13c1; 21c1, 21c3), ZONE E AREE INDUSTRIALI (Art.13c2), PROVINCIA DI GENOVA (Art.13c2), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.13c3-4), CORTINA D'AMPEZZO (Art.13c3), EDITORIA (Art.14c1), AGENZIE DI STAMPA (Art.14c2), STAMPA (Art.14c1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.14c1, 14c3), CONTRATTI (Art.14c2), OLIMPIADI (Art.14c3), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.14c3), SPORT (Art.14c4), UDIENZE PENALI (Artt.16c1-2, 16c4), PROCESSO PENALE MILITARE (Artt.16c1, 16c4), PROCESSO CIVILE (Art.16c1), PROCESSO PENALE (Art.16c1), VISITE AI DETENUTI (Art.16c2), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art.16c3), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Art.16c5), GIURISDIZIONE CONTABILE (Artt.16c6-7), CEREALI (Art.18c1), ELETTORATO ATTIVO (Art.19c1), ELEZIONI POLITICHE (Artt.19c1-2), DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE (Artt.19c2-3), ILVA SPA (Artt.21c1-4), CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (Art.20c1), PROVINCE AUTONOME (Art.20c1), MUTUI E PRESTITI (Art.21c1), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.21c2), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.22c1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.22c1), UFFICIALI MEDICI (Art.23c1), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1c10-11, 3c6), POLIZIA DI STATO (Art.2c5; 23c1), SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA (Art.4c6), ORARIO DI LAVORO (Art.9c8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 23 febbraio 2022) .
Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 322 del 24 febbraio 2022 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 22 febbraio 2022. Annuncio nella seduta n. 407 del 23 febbraio 2022.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Aff. esteri), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2536

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2536

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

(V. Stampato Camera n. 3431)

approvato dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 2022

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 2022*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

al comma 6, dopo le parole: « dall'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020 »;*

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di

cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della *task force* può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.

11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 12:

alla lettera a):

al numero 2), dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « termine, non » sono sostituite dalle seguenti: « termine non »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a

tempo determinato sia a tempo indeterminato" »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

2) dopo le parole: "ordinarie procedure di mobilità," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici," »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero".

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021, n. 76," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,".

12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022" »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile" »;

al comma 15, le parole: « decreto ministeriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno

»;

al comma 20, lettera a), le parole: « raggiunti dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano raggiunto il »;

al comma 22, le parole: « raggiunto dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbia raggiunto il »;

al comma 24, le parole: « fino al 31 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

al comma 25, le parole: « di cui al successivo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo »;

dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

« 25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18".

25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

« 26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 27 è inserito il seguente:

« 27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 28, al primo periodo, le parole: « legge 13 ottobre 2020, n. 253 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 ottobre 2020, n. 126 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura »;

dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

« 28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al terzo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

"3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego".

28-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-*septies*. Il comma 10-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis*. - (*Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio*) - 1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-*ter*".

Art. 1-*ter*. - (*Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali*) - 1. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2021/2022";

b) le parole: "subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Art. 1-*quater*. - (*Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica*) - 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare

situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da *stress*.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Art. 1-quinquies. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"Art. 31-bis. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico 'Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio', che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" ».

A ll'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

al comma 3, dopo le parole: « all'articolo 135, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al comma 4, le parole: « anche per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'anno »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-*ter*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-*quater*. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023 e 2024". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - (*Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: "2 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2 giugno 2022";

b) al comma 10-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-*bis* sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

c) al comma 10-*quinqües*, le parole: "il Ministero della difesa provvede" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono".

Art. 2-*ter*. - (*Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo*) - 1. All'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" ».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-*bis*) è inserito il seguente:

"4-*ter*) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-*septies*.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente";

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione";

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di euro" e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

"*m-ter*) per i finanziamenti di cui alle lettere *m*) e *m-bis*), il cui termine iniziale di rimborso del capitale

è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa" »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma *6-quinquies* è inserito il seguente:

"*6-quinquies.1*. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma *6-quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma *6-quinquies*".

5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 992, le parole: "possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

"*994*. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale".

5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma *1-ter* dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexies. Al terzo periodo del comma *1-ter* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021".

5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2024".

5-*novies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, secondo periodo, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2022";

b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-*decies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 565, primo periodo, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022";

b) al comma 767, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

5-*undecies*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022".

5-*duodecies*. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

5-*terdecies*. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) partecipa al processo di elaborazione di principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività";

b) all'articolo 9-*ter*, comma 2, le parole: "all'International Accounting Standards Board (IASB)" sono sostituite dalle seguenti: "alla IFRS Foundation".

5-*quaterdecies*. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

5-*quinquiesdecies*. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

5-*sexiesdecies*. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-*septiesdecies*. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-*sexiesdecies*.

5-*duodevicies*. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:
"201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centotrentacinque";

b) al comma 7, lettera b), le parole: "tecnico-economica" sono soppresse.

6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31

dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".
6-*octies*. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. - (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso".

Art. 3-*ter*. - (Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) - 1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con due distinti decreti", le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022", le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "Ministro della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS" e le parole: "una specifica tabella unica su" sono sostituite dalle seguenti: "specifiche tabelle uniche per";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "La tabella unica nazionale è redatta" sono sostituite dalle seguenti: "Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte";

2) alla lettera a), le parole: "della tabella" sono sostituite dalle seguenti: "delle tabelle";

c) al comma 3, le parole: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)";

d) al comma 5, dopo le parole: "nella tabella unica nazionale" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera b)".

Art. 3-*quater*. - (Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".

Art. 3-*quinqies*. - (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Art. 3-*sexies*. - (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Art. 3-*septies*. - (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-*ter*, della legge 4 agosto

2017, n. 124) - 1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Art. 3-octies. - (*Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori*) - 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il 15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022".

Art. 3-novies. - (*Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina*) - 1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022".

2. Dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-quater.1. - (*Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina*) - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
- b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
- c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il

rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
- b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1

nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « 2-quinquies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 2-quinquies del »; dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60" »;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: « lavoro autonomo » sono inserite le seguenti: « per il conferimento di incarichi »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 196 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno" »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-*sexies*. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2022".

8-*septies*. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,".

8-*octies*. All'articolo 25, comma 4-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183," sono sostituite dalle seguenti: "con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,".

8-*novies*. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

8-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*novies*, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8-*undecies*. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*duodecies*. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

All'articolo 5:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 che costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-*quater*. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter*. - (*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è

valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali".

3-quinquies. Il comma *9-bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

"9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori".

3-sexies. All'articolo 59, comma *9-ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2022" e le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. *5-bis*. - (*Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità*) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni". Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "70 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni", le parole: "degli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province e delle città metropolitane" e le parole: "30 milioni" sono sostituite dalle

seguenti: "100 milioni".

Art. 5-ter. - (Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità) - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:

"2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024".

3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.

4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

4-*quater*. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio

2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello".

4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato ».

All'articolo 7:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: "nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono inserite le seguenti: "o nella sessione di cui all'articolo 6, comma *7-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,".

4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-quinquies* è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del Terzo settore, di

cui al »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbriceria".

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbriceria".

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: « ammesse » è sostituita dalla seguente: « tenute », la parola: « dovuti » è sostituita dalla seguente: « dovuta » e le parole: « comma 26, e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 26 e seguenti, »;

al comma 4, le parole: « della legge 1995, n. 335 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge n. 335 del 1995 »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e le parole: « al cinque per mille », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa". All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma 8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le

organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-*quinquies*. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-*ter* ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-*bis* è sostituito dal seguente:

"75-*bis*. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024";

b) il comma 75-*terdecies* è sostituito dal seguente:

"75-*terdecies*. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*sexies*:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di quanto previsto dall'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o di indennizzo";

b) al comma 2-*septies*, secondo periodo, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

3-*ter*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle

certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3-quater. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti".

3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da *terminal* portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma 3-*septies*, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*sexies*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

dopo le parole: "pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019" sono inserite le seguenti: ", a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-undecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*".

3-quaterdecies. Il comma *25-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-terdecies*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* All'articolo 199, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti: '24 mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione".

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"*21-bis.* Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti";

b) al comma *27-bis*, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022";

c) al comma *27-ter*, le parole: "al decreto di cui al comma *27-bis* relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio," sono sostituite dalle seguenti: "degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma *27-bis*".

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo *44-ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma *9-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. *10-bis.* - (*Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica*) -1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022" ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 »;

al comma 2, capoverso 5.1, le parole: « Entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro novanta giorni »;

al comma 3, dopo le parole: « 1° gennaio 2020 e » è inserita la seguente: « il » e le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

al comma 4, le parole: « l'Autorità per l'energia elettrica e il gas » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica »;

al comma 5, le parole: « su materiali, o » *sono sostituite dalle seguenti:* « su materiali o » *e la parola:* « ulteriori » *è soppressa;*

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022".

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

"837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020".

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,".

5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono sostituite dalle

seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

5-decies. Agli oneri di cui al comma *5-novies*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma *11-ter* è inserito il seguente:

"11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti".

2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "qualsiasi" è sostituita dalle seguenti: "o senza".

2-quater. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" ».

All'articolo 13:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata" »;

al comma 4, le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-*bis*

del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156";

b) alle lettere *b)* e *c)*, le parole: "di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 123 del 2019".

4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: "ma è comunque" fino alla fine del comma sono soppresse ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-*bis*. - (*Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova*) - 1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13-*ter*. - (*Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « legge 31 dicembre 1997, n. 449 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 2022 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2-*ter*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo

96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-*ter*. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue mesi".

4-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2025".

4-*quinqies*. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinqies*, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti » *e dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:*

« 3-*ter*. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, le parole: « alla povertà » *sono sostituite dalle seguenti:* « della povertà ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « all'articolo 23, commi 2, 4, 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 23, commi 2, 6 » *e dopo le parole:* « 28 ottobre 2020 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti

vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: "bandite" sono inserite le seguenti: ", almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali," »;

al comma 4, dopo le parole: « 25 maggio 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";

2) le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "è superiore a 30";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";

b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";

c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

"142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma" ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 18-ter. - (Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa*) - 1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi

calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

Art. 18-*quater*. - (*Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'".

Art. 18-*quinquies*. - (*Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali*) - 1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022";
b) al comma 2, le parole: "37.031 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « 4, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « di parte corrente » è inserita la seguente: « iscritto ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-*bis*, le parole: « Le misure concesse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli aiuti concessi » e la parola: « convertite » è sostituita dalla seguente: « convertiti ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*. - (*Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive*) - 1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

L'articolo 21 è soppresso.

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« Tabella A
(Articolo 1-*quater*, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n.

234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681

LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella B
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella C
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	737.257
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
BOLZANO	0,87%	87.026

TRENTO	0,91%	90.779
VENETO	8,20%	819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
LIGURIA	2,67%	266.531
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674
TOSCANA	6,31%	630.840
UMBRIA	1,49%	148.734
MARCHE	2,57%	257.233
LAZIO	9,59%	959.410
ABRUZZO	2,19%	218.681
MOLISE	0,51%	51.144
CAMPANIA	9,27%	927.130
PUGLIA	6,58%	657.974
BASILICATA	0,93%	92.988
CALABRIA	3,14%	314.378
SICILIA	8,06%	805.641
SARDEGNA	2,73%	273.458
TOTALE	100,00%	10.000.000

».

*Decr eto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 309 del 30 dicembre
2021.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi**
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità e
urgenza di provvedere alla proroga e
alla definizione di termini di
prossima scadenza al fine di garantire
la continuità dell'azione
amministrativa, nonché di adottare
misure organizzative essenziali per
l'efficienza e l'efficacia dell'azione di
pubbliche amministrazioni e
magistrature, nonché in materia di
innovazione tecnologica;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei ministri, adottata nella riunione
del 23 dicembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1. *Identico.*

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti « , 2019 e 2020 » e le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 »;
b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera

4. *Identico.*

e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 » e le parole « 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, » sono sostituite dalle seguenti: « 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31

5. *Identico.*

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 dicembre 2022 ». **Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di**

dicembre 2022 ».

spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti

modificazioni:
a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2022 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

8. *Identico.*

possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022. »;

b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2022 ».

9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ».

10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole « nel triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2019-2022 ».

11. All'articolo 1, comma 328, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole: « di euro 11.365.430 per l'anno 2021, di euro 18.942.383 per l'anno 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 11.365.430 per l'anno 2022, di euro 18.942.383 per l'anno 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dall'anno 2024 ».

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione

generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/ 590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della *task force* può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso

**agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.
11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.**

12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) al comma 5, le parole « Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2022 »;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: « il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri », sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione » e la parola « adotta » è sostituita dalle seguenti: « è adottato »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. »;

12. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

2) al comma 6, primo periodo, le parole: « il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri », sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze** » e la parola « adotta » è sostituita dalle seguenti: « è adottato »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica. »;*

**a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:
« 2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR,**

b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze, le parole « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ».

13. All'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le parole « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato »;

b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 »;

2) dopo le parole: « ordinarie procedure di mobilità, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: « attraverso » sono inserite le seguenti: « lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero ».

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « legge 28 maggio 2021, n. 76, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio

2022 ».

13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

« 6-*ter*. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile ».

14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.

14. *Identico.*

15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto **del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno** n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

16. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla

16. *Identico.*

legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole « Fino al 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2023 ».

17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole « Fino al 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2023 ».

18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. »;

b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico

ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

»;

c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.

».

20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « in carica tre anni » sono inserite le seguenti: « e, se non raggiunti dal limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, »;

b) al comma 4, la parola « mandato » è sostituita dalla seguente: « triennio ».

21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: « Se non raggiunto dal limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. ».

23. L'articolo 4, quinto comma, della

20. *Identico:*

a) al comma 3, dopo le parole « in carica tre anni » sono inserite le seguenti: « e, se non **abbiano raggiunto il** limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, »;

b) *identica.*

21. *Identico.*

22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: « Se non **abbia raggiunto il** limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. ».

23. *Identico.*

legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 maggio 2022, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.

25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio di cui al successivo articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio ».

24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al **31 dicembre 2022**, al fine di garantire la piena operatività dell'Istituto.

25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui **all'articolo 7, comma 1**, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio ».

25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18 ».

25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole « Nel triennio 2019-2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019-2022, »;
b) alla lettera *h)*, le parole « inderogabilmente entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 ».

26. *Identico.*

26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 » e, al secondo periodo, le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della

27. *Identico.*

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 253, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Alla compensazione degli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 9.340.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione

28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali, e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

28-ter. All'articolo 11-*sexiesdecies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e, al terzo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

« 3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della

ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego ».

28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato.

Articolo 1-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter ».

Articolo 1-ter.

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno scolastico 2021/2022 »;

b) le parole: « subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quello subordinato a tempo indeterminato ».

Articolo 1-quater.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da *stress*.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*

cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Articolo 1-quinquies.

(Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)

1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

« Art. 31-bis. - *(Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale)* - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi

Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. Identico.

informatici e banche dati, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

4. Le risorse di cui agli articoli 74-*bis*, comma 1, e 74-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022.

5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del **codice della strada, di cui al** decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

4. Le risorse di cui agli articoli 74-*bis*, comma 1, e 74-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche **nell'anno 2022.**

5. *Identico.*

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2024 ».

6. *Identico.*

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2022, 2023 e 2024 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 2-bis.

(Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: « 2 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 giugno 2022 »;

b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) al comma 10-quinquies, le parole: « il Ministero della

difesa provvede » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono ».

Articolo 2-ter.

(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022. **Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

« 4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente »;

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano

mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante ».

1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: « Entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2022 ».

2. Identico.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, 2021 e 2022 ».

3. Identico.

4. All'articolo 207, comma 1, del

4. Identico.

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione »;

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: « di cui 160.000 milioni di euro » e le parole: « 50.000 milioni di euro riferiti » sono soppresse.

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

« *m-ter*) per i finanziamenti di cui alle lettere *m*) e *m-bis*), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali ».

5. All'articolo 1, comma 449, lettera

5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.

d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarietà comunale, le parole « per gli anni dal 2018 al 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2018 al 2022 » e le parole « a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

232, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente: « *d-bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa ».

5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-*quinquies* è inserito il seguente: « 6-*quinquies*.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-*quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-*quinquies* ».

5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 992, le parole: « possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale »;

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

« 994. Entro il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ».

5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-*ter*

dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexies. Al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 ».

5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2024 ».

5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 140, secondo periodo, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 2022 »;
- b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 565, primo periodo, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 »;
- b) al comma 767, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2022 ».

5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo

periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* partecipa al processo di elaborazione di principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività »;

b) all'articolo 9-*ter*, comma 2, le parole: « all'International Accounting Standards Board (IASB) » sono sostituite dalle seguenti: « alla IFRS Foundation ».

5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo ».

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-*sexiesdecies*.

5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis*. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando

6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

l'accantonamento relativo al
Ministero dello sviluppo economico.

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:
« **201-bis.** Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: « centotrenta » è sostituita dalla seguente: « centotrentacinque »;

b) al comma 7, lettera **b)**, le parole: « tecnico-economica » sono soppresse.

6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio

2023 ».

6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022.

Articolo 3-bis.

(Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso ».

Articolo 3-ter.

(Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con due distinti decreti », le parole: « entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° maggio 2022 », le parole da: « su proposta del Ministro dello sviluppo economico » fino a: « Ministro della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS » e le parole: « una specifica tabella unica su » sono sostituite dalle seguenti: « specifiche tabelle uniche per »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « La tabella unica nazionale è redatta » sono sostituite dalle seguenti: « Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte »;

2) alla lettera a), le parole: « della tabella » sono sostituite dalle seguenti: « delle tabelle »;

c) al comma 3, le parole: « dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b) »;

d) al comma 5, dopo le parole: « nella tabella unica nazionale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera b), ».

Articolo 3-quater.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il

31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1056, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2022 ».

Articolo 3-quinquies.

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Articolo 3-sexies.

(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 3-septies.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Articolo 3 -octies.

(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 15 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° maggio 2022 ».

Articolo 3 -novies.

(Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 ».

».

2. Dopo l'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

« Art. 62-*quater*.1. - (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi

lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione

europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante

applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;

b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;

c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;

d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.

3. *Identico.*

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.

3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto

aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »; *b)* al secondo periodo, le parole: « ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2-*ter*, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole « , per l'anno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « , per gli anni 2021 e 2022, »; *b)* il comma 431 è sostituito dal seguente: « 431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità.

4. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. »;

c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2022 »;

d) al comma 434, dopo le parole « 1.313.892 euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e 1.449.765 euro per l'anno 2022 ».

5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di ricerche sugli animali utilizzati a fini scientifici, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al

c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo **per il conferimento di incarichi** ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2022 »;

d) *identica.*

5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di **termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali** utilizzati a fini scientifici, **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « **1° luglio 2025** »;

b) al comma 2, le parole: « **entro il 30 giugno 2016** » sono sostituite dalle seguenti: « **entro il 30 giugno di ogni anno** ».

7. *Identico.*

competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.

8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole « per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e per il primo trimestre dell'anno 2022 ».

8. *Identico.*

8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « e 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

8-ter. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

8-quinquies. Le disposizioni del comma **8-quater** non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: « da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 dicembre 2022 ».

8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: « Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2023, ».

8-octies. All'articolo 25, comma **4-novies**, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, » sono sostituite dalle seguenti: « con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, ».

8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **8-novies**, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione)

istruzione)

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole « entro l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2022 ».

1. *Identico.*

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, **ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.**

3. *Identico.*

3-*bis*. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2022 che costituisce » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono ».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-*quater*. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-*ter*. - (Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/ 2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole

statali ».

3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

« 9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro

dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori ».

3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2022 » e le parole: « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2022 ».

3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5-bis.

(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 70 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni », le parole: « degli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, delle province e delle città metropolitane » e le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni ».

Articolo 5-ter.

(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Articolo 6.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole « e 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021-2022 e 2022-2023 ».

2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 » e le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 ».

3. *Identico.*

3-bis. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente: « 2-*ter*. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 ».

3-*ter*. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto

con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al **31 dicembre 2022**. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.

4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: « 4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine ».

4-*quater*. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: « 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure

selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello ».

4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole « al 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4. *Identico.*

4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

Articolo 8.
(*Proroga di termini in materia di giustizia*)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle

Articolo 8.
(*Proroga di termini in materia di giustizia*)

1. *Identico.*

seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, le parole: « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2022 ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: « nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ».

4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a

decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».
4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma **4-quinquies** è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 43, comma 1, del **codice del Terzo settore, di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 ».

1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono inserite le seguenti: « o della fabbriceria ».

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono inserite le seguenti: « o della fabbriceria ».

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi **1-bis** e **1-ter**, pari a 36.000 euro annui a decorrere

dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole « sino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2022 ».

2. *Identico.*

3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

3. *Identico:*

a) al comma 10-*bis*, le parole « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

a) *identica;*

b) dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: « 10-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. ».

b) dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: « 10-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono **tenute** a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria **dovuta** alla Gestione separata di cui all'articolo 2, **commi** 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-*ter* del medesimo articolo 3 della legge

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-*ter* del medesimo articolo 3 della legge n. 335 **del** 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole « , in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, » sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del **codice di cui al** decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate **per l'accesso alla ripartizione del** cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi **per l'accesso alla ripartizione del** cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

7. *Identico.*

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del « Fondo Nuove Competenze » per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole « per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 ».

8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione

professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

8-*quater*. Possono accedere al bacino di cui al comma 8-*ter*, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-*quinquies*. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-*ter*.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 marzo 2022.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-*septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al **31 dicembre 2022**.

1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-*bis* è sostituito dal seguente:

« 75-*bis*. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024 »;

b) il comma 75-*terdecies* è sostituito dal seguente:

« 75-*terdecies*. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di

velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;
b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi
».

2. Identico.

2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

- a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
- c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-sexies:

- 1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;
- 2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto previsto dall'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo »;

b) al comma 2-septies, secondo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

3. Identico.

3-bis. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

3-ter. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della

semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 »;

b) al terzo periodo, le parole: « Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti ».

3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-octies del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da *terminal* portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma 3-septies, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28

gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo.

3-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*sexies*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-*undecies*. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 » sono inserite le seguenti: « , a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ».

3-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*undecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*terdecies*. I commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« 5-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non

rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis* ».

3-quaterdecies. Il comma *25-bis* dell'articolo 15 del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-terdecies*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. All'articolo 199, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario

all'aggiudicazione ».

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« *21-bis*. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti »;

b) al comma *27-bis*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 »;

c) al comma *27-ter*, le parole: « al decreto di cui al comma *27-bis* relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma *27-bis* ».

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».
Articolo 10-bis.

(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: « 5.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. ».

3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020, alla data del 31 marzo 2022.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le

1. *Identico:*

a) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2022** »;

b) al secondo periodo, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « **1° gennaio 2023** ».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: « 5.1. Entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. ».

3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e **il 31 dicembre 2020**, alla data del **30 giugno 2022**.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle

parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Conseguentemente l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

seguinti: « 31 dicembre 2026 ». Conseguentemente l'Autorità **di regolazione per energia, reti e ambiente** aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di **ulteriori** 60 giorni.

4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di 60 giorni.

5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;**
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;**
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;**
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.**

5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo

veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022 ».

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente: « **837-bis.** Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020 ».

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « **2023** » sono inserite le seguenti: « , e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, ».

5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di turismo)

1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di turismo)

1. Identico.

che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali. ».

2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-*ter* è inserito il seguente:

« 11-*ter*.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti ».

2-*ter*. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « qualsiasi » è sostituita dalle seguenti: « o senza ».

2-*quater*. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ventiquattro mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: «

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

1. *Identico.*

quarantotto mesi ».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 2. *Identico.*

29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 61, comma 9, del 3. *Identico.*

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile 2022 ».

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera a), della legge 31 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata ».

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21

agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 »;

b) alle lettere *b)* e *c)*, le parole: « di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019 ».

4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: « ma è comunque » fino alla fine del comma sono soppresse.

Articolo 13-bis.

(Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova)

1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per

la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 31 dicembre 1997, n. 449, è

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti

istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il **30 giugno 2022**, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « **31 dicembre 2022** ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto

proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

3. Identico.

3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi « Milano Cortina 2026 », le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole « e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare » sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

4. Identico.

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata

agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantadue mesi ».

4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 ».

4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: « 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022. ».

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa)

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-bis è sostituito **dai seguenti**: « 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.

3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis* e 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.

3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,

2. *Identico.*

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis* e 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

1-*bis*. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. *Identico.*

3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo

dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: « Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».

5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 marzo 2022 ».

6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.

7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.

tributario, è ulteriormente prorogato al **30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpellato per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.**

3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: « bandite » sono inserite le seguenti: « , almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, ».

4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: « Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemologica da COVID-19, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Articolo 17.

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge *Identico*

21 settembre 2019, n. 105,

convertito, con modificazioni, dalla

legge 18 novembre 2019, n. 133,

relativo all'esercizio di poteri speciali

nei settori di rilevanza strategica,

sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) ai commi 3-bis e 3-quater, le

parole « fino al 31 dicembre 2021 »

sono sostituite dalle seguenti: « fino

al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3-quater, le parole « 31

dicembre 2021 » sono sostituite dalle

seguinti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 18.

(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

1. All'articolo 1, comma 141, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, le

parole « da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge » sono sostituite

dalle seguenti: « da adottare entro il

30 aprile 2022 ».

Articolo 17.

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di

rilevanza strategica)

Articolo 18.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: « chiunque » fino a: « è tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengono, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute »;

2) le parole: « supera le 5 » sono sostituite dalle seguenti: « è superiore a 30 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati »;

b) al comma 140, le parole da: « , entro sette giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il

giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse »;

c) al comma 141, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti » e le parole: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 aprile 2022 »;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

« 142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma ».

Articolo 18-bis.

(Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Articolo 18-ter.

(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

Articolo 18-quater.

(Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 123, le parole: « dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" » sono sostituite dalle seguenti: « dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».

Articolo 18-quinquies.

(Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali)

1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2021 e 2022 »;

b) al comma 2, le parole: « 37.031 per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 19.

(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

Articolo 19.

(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.

2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.

2. Identico.

dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20.

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 7-*quater*, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) all'articolo 55, comma 8, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

c) all'articolo 56, comma 3, le parole

3. *Identico.*

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente **iscritto**, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20.

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. *Identico:*

« 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;
d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« 30 giugno 2022 »;
e) all'articolo 60-bis:
1) al comma 2: 1) identico;

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022; »;

1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole « nell'anno 2020 o nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022 »;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. »;

f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole « all'annualità 2020 e all'annualità 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022 ».

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « 6-bis. **Gli aiuti concessi** ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere **convertiti** in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. »;

Articolo 20-bis.

(Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Articolo 21.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il decimo periodo è sostituito dai seguenti: « Le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono versate in un patrimonio

dell'emittente destinato all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un ammontare complessivo non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle disponibilità eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio è destinato a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale del sito siderurgico di Taranto e della connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro 190 milioni, nonché, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso. ».

2. All'articolo 1, comma 6-*undecies*, primo periodo, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole « per essere destinate al finanziamento di interventi per il

risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte » sono sostituite dalle seguenti: « per essere destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015 ».

3. All'articolo 13 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole « per l'attuazione e la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica ambientale, compresi gli interventi già autorizzati a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-*bis* del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione e la realizzazione degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015 »;

b) al comma 1-*ter*, le parole « si attua nel senso che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria nei limiti di quanto eccedente gli investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta vincolante definitiva del soggetto aggiudicatario della procedura di trasferimento dei

complessi aziendali e, per la restante parte, alle ulteriori finalità previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le società del gruppo Ilva in amministrazione straordinaria » sono sostituite dalle seguenti: « si attua nel senso che, anche a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva, le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni sono destinate all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1 ».

4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 22.

(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: « *I.* Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quater*, *9-quinquies*, *9-sexies* e *9-septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

Articolo 22.

(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: « *I.* Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al **31 marzo 2022** le disposizioni di cui agli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quater*, *9-quinquies*, *9-sexies* e *9-septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo. ».

2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo. ».

Articolo 23.

(Dirigenti medici)

1. All'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole « quattro anni di anzianità di servizio, » sono inserite le seguenti: « sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici, » e dopo le parole « previo conseguimento del titolo » le seguenti parole: « di formazione specifica in medicina generale » sono soppresse.

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

Articolo 23.

(Dirigenti medici)

Identico

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

Identico

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2021.

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*.

Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*.

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

		Tabella A <i>(Articolo 1-quater, comma 2)</i>	
		Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234	
Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi	
PIEMONTE	7,37%	368.628	
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574	
LOMBARDIA	16,78%	838.993	
BOLZANO	0,87%	43.513	
TRENTO	0,91%	45.389	
VENETO	8,20%	409.812	
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681	
LIGURIA	2,67%	133.266	
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337	
TOSCANA	6,31%	315.420	
UMBRIA	1,49%	74.367	
MARCHE	2,57%	128.616	
LAZIO	9,59%	479.705	
ABRUZZO	2,19%	109.341	
MOLISE	0,51%	25.572	
CAMPANIA	9,27%	463.565	
PUGLIA	6,58%	328.987	
BASILICATA	0,93%	46.494	
CALABRIA	3,14%	157.189	

	SICILIA	8,06%	402.821
	SARDEGNA	2,73%	136.729
	TOTALE	100,00%	5.000.000
	Tabella B <i>(Articolo 1-quater, comma 2)</i>		
	Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234		
	Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
	PIEMONTE	7,37%	368.628
	VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
	LOMBARDIA	16,78%	838.993
	BOLZANO	0,87%	43.513
	TRENTO	0,91%	45.389
	VENETO	8,20%	409.812
	FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
	LIGURIA	2,67%	133.266
	EMILIA- ROMAGNA	7,55%	377.337
	TOSCANA	6,31%	315.420
	UMBRIA	1,49%	74.367
	MARCHE	2,57%	128.616
	LAZIO	9,59%	479.705
	ABRUZZO	2,19%	109.341
	MOLISE	0,51%	25.572
	CAMPANIA	9,27%	463.565
	PUGLIA	6,58%	328.987
	BASILICATA	0,93%	46.494
	CALABRIA	3,14%	157.189
	SICILIA	8,06%	402.821
	SARDEGNA	2,73%	136.729
	TOTALE	100,00%	5.000.000
	Tabella C <i>(Articolo 1-quater, comma 3)</i>		
	Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia		
	Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
	PIEMONTE	7,37%	737.257
	VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
	LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
	BOLZANO	0,87%	87.026

	TRENTO	0,91%	90.779
	VENETO	8,20%	819.625
	FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
	LIGURIA	2,67%	266.531
	EMILIA- ROMAGNA	7,55%	754.674
	TOSCANA	6,31%	630.840
	UMBRIA	1,49%	148.734
	MARCHE	2,57%	257.233
	LAZIO	9,59%	959.410
	ABRUZZO	2,19%	218.681
	MOLISE	0,51%	51.144
	CAMPANIA	9,27%	927.130
	PUGLIA	6,58%	657.974
	BASILICATA	0,93%	92.988
	CALABRIA	3,14%	314.378
	SICILIA	8,06%	805.641
	SARDEGNA	2,73%	273.458
	TOTALE	100,00%	10.000.000

1.2.2. Testo approvato 2536 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2536

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 24 febbraio 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

al comma 6, dopo le parole: « dall'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020 »;*

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

11-*ter*. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-*quater*. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-*quinquies*. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della *task force* può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.

11-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 12:

alla lettera a):

al numero 2), dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti:
« , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « termine, non » sono sostituite dalle seguenti: « termine non »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato" »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

2) dopo le parole: "ordinarie procedure di mobilità," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici," »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-*bis*. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero".

12-*ter*. All'articolo 11-*bis*, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021, n. 76," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,".

12-*quater*. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022" »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

"6-*ter*. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile" »;

al comma 15, le parole: « decreto ministeriale » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno »;

al comma 20, lettera a), le parole: « raggiunti dal » *sono sostituite dalle seguenti:* « abbiano raggiunto

il »;

al comma 22, le parole: « raggiunto dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbia raggiunto il »;

al comma 24, le parole: « fino al 31 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

al comma 25, le parole: « di cui al successivo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo »;

dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

« 25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18".

25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

« 26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 27 è inserito il seguente:

« 27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n.

145 »;

al comma 28, al primo periodo, le parole: « legge 13 ottobre 2020, n. 253 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 13 ottobre 2020, n. 126 » *e il secondo periodo è sostituito dal seguente:* « Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura »;

dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

« 28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

28-ter. All'articolo 11-*sexiesdecies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

28-*quater*. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al terzo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

28-*quinquies*. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

"3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale

e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego".

28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - *(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)* - 1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter".

Art. 1-ter. - *(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)* - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2021/2022";

b) le parole: "subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Art. 1-quater. - *(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)* - 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da stress.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10

milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Art. 1-quinquies. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"Art. 31-bis. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico 'Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio', che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" ».

A ll'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

al comma 3, dopo le parole: « all'articolo 135, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al comma 4, le parole: « anche per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'anno »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023 e 2024". All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (*Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: "2 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2 giugno 2022";

b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

c) al comma 10-quinquies, le parole: "il Ministero della difesa provvede" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono".

Art. 2-ter. - (*Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo*) - 1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" ».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

"4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente";

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che

l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione";

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di euro" e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

"*m-ter*) per i finanziamenti di cui alle lettere *m*) e *m-bis*), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli

obblighi di segnalazione e prudenziali" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa" »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma *6-quinquies* è inserito il seguente:

"*6-quinquies.1*. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma *6-quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma *6-quinquies*".

5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 992, le parole: "possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

"994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale".

5-quater. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma *1-ter* dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-sexies. Al terzo periodo del comma *1-ter* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021".

5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2024".

5-*novies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, secondo periodo, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2022";

b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-*decies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 565, primo periodo, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022";

b) al comma 767, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

5-*undecies*. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022".

5-*duodecies*. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

5-*terdecies*. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) partecipa al processo di elaborazione di principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività";

b) all'articolo 9-*ter*, comma 2, le parole: "all'International Accounting Standards Board (IASB)" sono sostituite dalle seguenti: "alla IFRS Foundation".

5-*quaterdecies*. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

5-*quinquiesdecies*. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

5-*sexiesdecies*. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-*septiesdecies*. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-*sexiesdecies*.

5-*duodevicies*. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante

dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente: "201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centotrentacinque";

b) al comma 7, lettera b), le parole: "tecnico-economica" sono soppresse.

6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso".

Art. 3-ter. - (Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) - 1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con due distinti decreti", le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022", le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "Ministro della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS" e le parole: "una specifica tabella unica su" sono sostituite dalle seguenti: "specifiche tabelle uniche per";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "La tabella unica nazionale è redatta" sono sostituite dalle seguenti: "Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte";

2) alla lettera a), le parole: "della tabella" sono sostituite dalle seguenti: "delle tabelle";

c) al comma 3, le parole: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b)";

d) al comma 5, dopo le parole: "nella tabella unica nazionale" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera b),".

Art. 3-quater. - (Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".

Art. 3-quinquies. - (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Art. 3-sexies. - (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Art. 3-septies. - (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - 1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Art. 3-octies. - (Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori) - 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il 15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022".

Art. 3-novies. - (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) - 1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022".
2. Dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-quater.1. - *(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) - 1.* I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

- a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;
- b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;
- c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:
- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
 - b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
 - c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
 - d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.
15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il

medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;

b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « 2-quinquies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 2-quinquies del »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60" »;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: « lavoro autonomo » sono inserite le seguenti: « per il conferimento di incarichi »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 196 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno" »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle

seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2022".

8-*septies*. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,".

8-*octies*. All'articolo 25, comma 4-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183," sono sostituite dalle seguenti: "con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,".

8-*novies*. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

8-*decies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*novies*, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8-*undecies*. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-*duodecies*. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

All'articolo 5:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 che costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono".

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-*quater*. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. 2-*ter*. - (*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali".

3-*quinquies*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

"9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori".

3-sexies. All'articolo 59, comma *9-ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2022" e le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. *5-bis.* - (*Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità*) - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni". Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "70 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni", le parole: "degli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province e delle città metropolitane" e le parole: "30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni".

Art. 5-ter. - (*Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le*

supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità) - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:

"2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024".

3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.

4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

"4-*quinquies*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

4-*quater*. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello".

4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato ».

All'articolo 7:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: "nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono inserite le seguenti: "o nella sessione di cui all'articolo 6, comma *7-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,".

4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma *4-quinquies* è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del Terzo settore, di cui al »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbriceria".

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbriceria".

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: « ammesse » è sostituita dalla seguente: « tenute », la parola: « dovuti » è sostituita dalla seguente: « dovuta » e le parole: « comma 26, e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 26 e seguenti, »;

al comma 4, le parole: « della legge 1995, n. 335 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge n. 335 del 1995 »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e le parole: « al cinque per mille », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa". All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma 8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito

di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-*quinquies*. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-*ter* ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-*bis* è sostituito dal seguente:

"75-*bis*. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024";

b) il comma 75-*terdecies* è sostituito dal seguente:

"75-*terdecies*. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*sexies*:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di quanto previsto dall'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o di indennizzo";

b) al comma 2-*septies*, secondo periodo, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

3-*ter*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3-quater. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti".

3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c*), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma 3-*octies* del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da *terminal* portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma 3-*septies*, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*septies* del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*sexies*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019" sono inserite le seguenti: ", a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di

euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-undecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*".

3-quaterdecies. Il comma *25-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-terdecies*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti: '24 mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione".

3-*septiesdecies*. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-*duodevicies*. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"21-*bis*. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti";

b) al comma 27-*bis*, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022";

c) al comma 27-*ter*, le parole: "al decreto di cui al comma 27-*bis* relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio," sono sostituite dalle seguenti: "degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-*bis*".

3-*undevicies*. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-*ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. 10-*bis*. - (Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica) -1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022" ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 »;

al comma 2, capoverso 5.1, le parole: « Entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro novanta giorni »;

al comma 3, dopo le parole: « 1° gennaio 2020 e » è inserita la seguente: « il » e le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

al comma 4, le parole: « l'Autorità per l'energia elettrica e il gas » sono sostituite dalle seguenti: « l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica »;

al comma 5, le parole: « su materiali, o » sono sostituite dalle seguenti: « su materiali o » e la parola: « ulteriori » è soppressa;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022".

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

"837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020".

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,".

5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale".

5-decies. Agli oneri di cui al comma *5-novies*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma *11-ter* è inserito il seguente:

"*11-ter.1.* Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti".

2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "qualsiasi" è sostituita dalle seguenti: "o senza".

2-quater. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" ».

All'articolo 13:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata" »;

al comma 4, le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre

2019, n. 156";

b) alle lettere b) e c), le parole: "di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019".

4-*quinquies*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: "ma è comunque" fino alla fine del comma sono soppresse ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. - (*Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova*)-1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13-ter. - (*Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « legge 31 dicembre 1997, n. 449 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 2022 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge

13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-*ter*. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue mesi".

4-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2025".

4-*quinq*ues. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

4-*sex*ies. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinq*ues, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti » *e dopo il capoverso 3-*bis* è aggiunto il seguente:*

« 3-*ter*. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, le parole: « alla povertà » *sono sostituite dalle seguenti:* « della povertà ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « all'articolo 23, commi 2, 4, 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 23, commi 2, 6 » *e dopo le parole:* « 28 ottobre 2020 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »; *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: "bandite" sono inserite le seguenti: ", almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali," »;

al comma 4, dopo le parole: « 25 maggio 2021 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2022 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";

2) le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "è superiore a 30";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";

b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";

c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

"142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma" ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) - 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 18-ter. - (Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa*) - 1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi

calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

Art. 18-*quater*. - (*Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";
b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'".

Art. 18-*quinquies*. - (*Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali*) - 1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022";
b) al comma 2, le parole: "37.031 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « 4, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « di parte corrente » è inserita la seguente: « iscritto ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-*bis*, le parole: « Le misure concesse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli aiuti concessi » e la parola: « convertite » è sostituita dalla seguente: « convertiti ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-*bis*. - (*Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive*) - 1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

L'articolo 21 è soppresso.

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« Tabella A
(Articolo 1-*quater*, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n.

234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681

LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella B

(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella C

(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	737.257
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
BOLZANO	0,87%	87.026

TRENTO	0,91%	90.779
VENETO	8,20%	819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
LIGURIA	2,67%	266.531
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674
TOSCANA	6,31%	630.840
UMBRIA	1,49%	148.734
MARCHE	2,57%	257.233
LAZIO	9,59%	959.410
ABRUZZO	2,19%	218.681
MOLISE	0,51%	51.144
CAMPANIA	9,27%	927.130
PUGLIA	6,58%	657.974
BASILICATA	0,93%	92.988
CALABRIA	3,14%	314.378
SICILIA	8,06%	805.641
SARDEGNA	2,73%	273.458
TOTALE	100,00%	10.000.000

».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

24 febbraio 2022

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (2536)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti

di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

«2021:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2022:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.»

1.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al conteni-

mento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.»

1.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 80 del 13 novembre 2020.»

1.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:

«25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.»

1.6

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 28-septies, aggiungere il seguente:

«28-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».»

ORDINE DEL GIORNO

G1.1

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 2536);

premesso che:

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di quindici mesi;

considerato che:

al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018, incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo tempo, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conseguenti ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;

valutato che:

il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave carenza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e il 70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite adeguate risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a tempo determinato e incrementando l'esternalizzazione dei servizi, compromettendo, in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e la valorizzazione dei professionisti del comparto;

nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata *governance* del paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di risorse umane;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo, volti a incrementare l'organico a tempo indeterminato delle strutture del Ministero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, attraverso procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie a far fronte in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

EMENDAMENTI

Art. 1-*quinquies*

1-*quinquies*.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*sexies*.

(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo

di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

Art. 2

2.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere».

2.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.»

— 7 —

Art. 3

3.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».»

3.2

MALAN, LA RUSSA

Sopprimere il comma 3.

3.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-*quinquies*. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale

dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-sexies. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-*bis*, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-*ter*, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

4-septies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-*bis* e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*.»

3.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-quinquies. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versa-

menti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

3.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».»

3.6

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

3.7

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.8

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

3.9

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».»

3.10

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».»

3.11

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».»

3.12

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».»

3.13

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere i seguenti:

«5-*undevicies*. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;

b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

5-*vicies*. All'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-*bis* dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» sono soppresse.»

3.14

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.15

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.16

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

3.17

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:

«6-nonies. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.»

3.18

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:

«6-nonies. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».»

3.19

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le

parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».»

3.20

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».»

3.21

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.22

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas. Limitazione dell'interpretazio-

ne autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022»

3.23

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».»

3.24

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:

«6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

«2021:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2022:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2023:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico»

3.25

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022. Proroga termini approvazione bilanci Regioni e Trento e Bolzano»

3.26

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. All'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti «pari ad euro 2.000.000».»

3.27

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».»

3.28

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.29

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030".»

3.30

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».»

ORDINI DEL GIORNO

G3.1

DELL'OLIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.S. 2536);

premesso che:

l'articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;

con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede che

a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1° gennaio 2022 (termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro;

la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'inizio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro;

valutato che:

tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul *cashback*, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riportare il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.

Art. 3-*novies*

G3-*novies.1*

BINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021,

premesso che:

il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a garantire la continuità dell'azione amministrativa, ma anche le misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;

è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legislatori sugli atti d'iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzione chia-

mata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sull'azione governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su quei provvedimenti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla salute dei cittadini e che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza sulla complessa azione amministrativa può contribuire ad assicurare;

l'Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamentale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e per tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di valori condiviso e l'Italia ha già interiorizzato nell'ambito della propria legislazione, e da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 dell'ONU;

è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente il 3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe in campo quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i comportamenti delle imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1) il GOAL n 3 che ci obbliga ad "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età", e in particolare il 3.a "Rafforzare l'attuazione della "Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il 9.4 "Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo"; 3) ilGoal 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", in particolare i il 12.1 "Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo" e 12.6 "Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche" e infine il 12.7 "Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali e il 12.8 "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU ai quali l'Italia

ha aderito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi compresa la coerenza del PNRR;

in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra disposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità delle persone affette da patologie polmonari che sono state colpite dalla Pandemia e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra le problematiche polmonari riconducibili o comunque connesse all'impatto del fumo attivo, passivo e del tabacco riscaldato;

la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l'impegno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare ai giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica amministrazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l'obbligo di tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di responsabilità pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha dato un insegnamento da valorizzare che riguarda la necessità di accrescere il consenso informato dei cittadini riducendo i rischi per la loro salute e questa è una responsabilità di tutti noi, soprattutto del governo;

è compito del legislatore e dell'amministrazione indirizzare, tramite strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investitorie delle imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti nella ricerca industriale e nell'innovazione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di prodotti sani e che tale obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello nazionale sia europeo e che congiuntamente si assumessero quelle misure per dissuadere comportamenti sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti ad attrarre le imprese trascurandone l'impatto della loro produzione di beni sulla salute delle persone;

la riduzione dell'impatto sulla salute deve diventare un mainstreaming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono operare nella consapevolezza che devono operare con l'obiettivo di ridurre l'impatto del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di un futuro migliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui operano;

è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore, agiscono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti climatici, sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro sistemi produttivi grazie anche all'innovazione disponibile sul mercato nella prospettiva di dimezzare le emissioni di CO₂, raggiungendo la "carbon neutrality" per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/catena di valore entro il 2050;

la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, desti-

nati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), siano portate all'80 la percentuale di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assicurando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere programmi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca per le malattie polmonari;

nel campo della cooperazione europea al livello del mercato unico europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambiamento strutturale del mercato del tabacco, a pochi anni dall'introduzione di tali prodotti sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli più alti e sostenibili e da ultimo la Germania che nell'ambito della riforma della fiscalità del tabacco, ha portato l'accisa gravante sui prodotti di tabacco riscaldato dal 27% a circa l'80% di quella gravante sulle sigarette tradizionali;

in vista di promuovere accordi e rafforzare l'applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti, rafforzando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e conclusione di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori internazionali quali USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pubbliche, ma anche con i paesi sia produttori che con quelli che presentano prodotti analoghi sul proprio mercato;

nel campo della corretta informazione e del consumo responsabile dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche la consapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un successo esponenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco riscaldato, la completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa capacità, autotutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle nuove generazioni. Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l'altro, dialoghi con i consumatori, campagne di comunicazione ma anche formazione, educazione ed altri strumenti di informazione;

tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evolversi e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa in materia di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evolvere con altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affrontare nuove aree di sfida per i consumatori e per il benessere della popolazione.

EMENDAMENTI

3-novies.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 di-cembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-*bis*), g-*ter*), g-*quater*), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo ».»

3-novies.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies

(Proroga moratoria per le PMI).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

3-novies.0.3

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.

2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023.»

3-novies.0.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3-novies.0.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese

operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca»

3-novies.0.6

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

3-novies.0.7

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.»

Art. 4

4.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*sexies*, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-*septies*, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

b) al comma 10-*octies* le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». » Rete italiana screening polmonare

4.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

«8-undecies.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022-2025».

4.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-undecies.1. Al comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

4.4

GRANATO

Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti:

«8-terdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.

8-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

4.5

MALAN, LA RUSSA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzio-

ne convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo *ex-factory* per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

8-quaterdecies. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private. Remunerazione sperimentale farmacie.»

ORDINI DEL GIORNO

G4.1

MALAN

Il Senato,
in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione

della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute e controverse è la recente introduzione dell'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per alcune categorie di cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione di ogni obbligo di vaccinazione anti COVID-19.

G4.2

MALAN

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute è il ricorso obbligatorio all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione dell'obbligo del ricorso alle certificazioni verdi COVID-19.

EMENDAMENTI

4.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede: 1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77; 2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Pro-gramma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»»

Art. 5

5.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».»

5.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sostituire la parola «undicesimo» con «quindicesimo».»

5.3

GRANATO

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

Art. 5-bis

5-bis.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "per la copertura" aggiungere le seguenti "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria".»

5-bis.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

c) al comma 3, dopo la parola "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100% dei posti vacanti e disponibili".»

Art. 6

6.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»; al

terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».)»

6.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-*sexies*. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.»

Art. 7

7.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

Art. 8

8.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

3-ter. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

8.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio.»

Art. 9

9.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso.»»

9.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

2. al comma 2-*bis*, sostituire le parole «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022.»»

9.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizio-

ne che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.»

9.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.»

9.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.»»

9.6

GRANATO

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.»».

9.7

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) al comma 7-*bis*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»»

9.8

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»

9.9

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2021 e 2022".»

9.10

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».»

9.11

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « fino al 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2023 ».»

9.12

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

9.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutela dei lavoratori con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregivers ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste le seguenti proroghe:

a) all'articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

1. al comma 2, primo periodo, le parole «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

2. al comma 2-*bis*, le parole «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

3. le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza;

4. al comma 1 dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza.»»

Art. 10

10.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.»»

10.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 3-undevicies, aggiungere il seguente:

«3-*vicies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

b) il comma 4-*quater* è soppresso.»

Art. 10-bis

10-bis.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter

(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».»

Art. 11

11.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.»

11.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

11.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-ter.1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».

5-ter.2. La misura di cui al comma *5-bis* si applica fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.»

11.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«*5-ter.1.* Al comma *4-octies* dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».»

Art. 12

12.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«*2-quinquies.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».»

12.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.»

12.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».»

12.0.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

*(Proroga moratoria per le PMI e misu-
re per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.»

12.0.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.»

12.0.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022. »»

Art. 13

13.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti

da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4-septies. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.

4-octies. La sospensione di cui alle lettere 4-*bis* e 4-*ter* non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

4-novies. I soggetti indicati ai commi 4-*ter* e 4-*quater* che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.

4-decies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-*bis*:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-undecies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.»

Art. 13-ter

13-ter.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.»

13-ter.0.2

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo.»

13-ter.0.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13-ter.0.4

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13-ter.0.5

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

Art. 14

14.1

GRANATO

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

«2-quater. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: """, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

2-*quinquies*. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-

quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, *9-quinquies* e *9-septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

14.2

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«*4-septies*. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.

4-octies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in propor-

zione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;"

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-novies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità."

4-decies. 1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-undecies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».

4-duodecies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

4-terdecies. 1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "*2-sexies.* Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."

4-quaterdecies. 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per

garantire la continuità del servizio editoriale. Il 25% del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.3

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.».

14.4

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-octies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità."».

14.5

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-octies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con »dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

4-novies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza ag-

giuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

14.6

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-qui-quies, aggiungere il seguente: "2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

14.7

GRANATO

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo periodo comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.8

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

«4-septies. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»

14.0.1

GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

14.0.2

GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 16

16.1

MALAN, LA RUSSA

Sopprimere i commi 1, 2, 4.

16.2

MALAN, LA RUSSA

Sostituire le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti: «31 marzo 2022».

16.3

MALAN, LA RUSSA

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.»

ORDINE DEL GIORNO

G16.1

GAUDIANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.S. 2536);

premesso che:

l'articolo 16 detta un sistema organico di norme in riferimento ai diversi tipi di giurisdizione tra cui quella civile;

attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento

dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza;

considerato che:

spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione;

in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di codificare il principio secondo il quale il pagamento dell'imposta di registro segua la regola della soccombenza e, solo in via subordinata, gravi in capo alla parte vittoriosa.

EMENDAMENTI

16.0.1

BALBONI, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Istituzione dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione)

1. Per fare fronte ai carichi di lavoro ed alle responsabilità ad essi connesse del personale degli uffici giudiziari è istituita a partire dal 1 Gennaio 2022 per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in aggiunta a quella già percepita, l' "Indennità di Ausilio alla Giurisdizione",

equiparata all'Indennità di Agenzia percepita dal personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane.

2. L'onere finanziario dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione, pari ad euro 8 milioni annui a per l'anno 2021, è da considerarsi a carico del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.»

Art. 18

18.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» con le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2023».

Art. 20-bis

20-bis.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-ter

(Moratorie al credito per le imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».»

Art. 21

21.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis *(Rinnovo concessioni)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, fino al 31 dicembre 2023.»

Art. 22

22.1

MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della Repubblica di San Marino» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per vaccini non autorizzati da Ema».

Art. 23

23.0.1

MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2536
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Titolo breve: *d-l 228/2021 - proroga termini*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 320 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

[N. 321 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

[N. 322 \(ant.\)](#)

24 febbraio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 320 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
320^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2536\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 228 del 2021, contenente numerose proroghe di termini legislativi in scadenza.

Il testo del decreto, già piuttosto corposo nella versione originaria, all'esito dell'esame in prima lettura della Camera dei deputati risulta composto di 46 articoli afferenti a una moltitudine di materie: pubbliche amministrazioni, competenze del Ministero dell'interno, personale del comparto sicurezza e difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; finanze e tributi; salute; istruzione, università, cultura e turismo; editoria; contrasto alla povertà educativa; giustizia penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare; lavoro e politiche sociali; infrastrutture, mobilità sostenibile, transizione ecologica; agricoltura.

In materia di assunzioni, concorsi e incarichi individuali, si interviene in numerosi ambiti delle pubbliche amministrazioni. Ad esempio, è prorogata fino al 31 dicembre 2022 l'assunzione per il comparto sicurezza e difesa per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle limitazioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa. È prorogato altresì, attraverso un intervento emendativo della Camera, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratto di lavoro a termine, così come è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato possono procedere ad assunzioni finanziate con il fondo a ciò destinato, disposte in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. È prorogato anche il termine per la conclusione delle procedure concorsuali che il Ministero dell'istruzione e il Ministero

dell'università e della ricerca sono stati autorizzati a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con una modifica inserita durante l'esame alla Camera, è stata prevista l'integrazione della graduatoria del concorso straordinario per talune classi di concorso in materie scientifiche e tecnologiche previsto dal decreto-legge n. 73 del 2021. Viene prorogato al 31 marzo 2022 il termine ultimo per l'applicazione delle disposizioni concernenti lo svolgimento in forma semplificata dei concorsi dalle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna. Un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 riguarda la possibilità di effettuare alcune assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, puntualmente indicate. È prorogato al 2022 il termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Sono previste proroghe dei termini per l'espletamento delle procedure concorsuali del personale della carriera prefettizia, nonché della validità della graduatoria della procedura speciale per il reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Vengono, altresì, prorogate al 31 dicembre 2022 alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Alla medesima data viene prorogato il termine per l'applicazione della disciplina transitoria, che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.

Sempre al 31 dicembre 2022 viene prorogato il termine di applicazione della disciplina transitoria, che consente ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione in medicina generale lo svolgimento di specifici incarichi. Sono, inoltre, differiti al 31 marzo 2022 i termini relativi alla possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, al personale del ruolo sanitario, nonché agli operatori sociosanitari collocati in quiescenza.

In materia di agricoltura, la Camera ha introdotto numerose disposizioni di proroga.

Vengono definiti nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate. Sono ulteriormente prorogati al 2022 degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas. Sono state introdotte disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche. Ulteriori interventi riguardano: la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini; la proroga a tutta la durata del periodo di emergenza da COVID-19 della possibilità riconosciuta alle aziende agricole di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari; la proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di xylella fastidiosa.

Anche per quanto riguarda le norme in materia di ambiente e territorio il decreto interviene in numerosi ambiti, ad esempio, prevedendo che, a decorrere dal 2022, i Comuni, in deroga alla disciplina vigente, possano approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Viene prorogato, inoltre, al 31 dicembre 2022, il termine per la verifica di vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Viene sospesa, fino al 31 dicembre 2022, l'applicazione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi. Con un emendamento approvato dalla Camera, sono state incrementate di un ulteriore milione di euro le risorse del fondo, istituito dalla legge di bilancio 2022, finalizzato ad adottare misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di Mantova dal 3 luglio all'8 agosto 2021. Numerose previsioni intervengono in materia di cultura e spettacolo, quali ad esempio la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura e l'estensione a sette anni della

durata della segreteria tecnica di progettazione che si occupa di realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale, soprattutto nei territori colpiti da eventi sismici.

Vi sono poi norme che concernono il comparto della difesa, tra le quali si segnala la proroga al 31 marzo 2022 delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale delle Forze armate. Numerosi interventi emendativi della Camera hanno riguardato la materia fiscale e finanziaria, con riferimento sia agli enti locali sia ai cittadini. Infatti, sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza dal beneficio. Viene ampliata alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di sterilizzazione prevista in origine dal decreto-legge n. 23 del 2020; viene prorogato al 30 giugno 2024 il termine valevole per i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalla disciplina vigente; viene prorogata al 31 marzo 2022 la sospensione dei termini che condizionano l'applicazione di alcune agevolazioni fiscali relative all'acquisto o al riacquisto della prima casa; viene estesa la platea dei soggetti che possono beneficiare della facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni; vengono prorogati i termini relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo e suinicolo colpiti dalla recente diffusione di virus contagiosi per gli animali allevati.

Viene stabilito il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi che, quindi, ritorna ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere solo dal 1° gennaio 2023.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stata introdotta la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta ed è stata ridotta la misura dell'imposta di consumo per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022, ed è istituita un'imposta di consumo sui prodotti contenenti nicotina, con contestuale disciplina del regime di circolazione e vendita di tali prodotti.

A seguito di altre modifiche della Camera, sono state ridotte la portata e l'operatività temporale della tassazione dei redditi da lavoro dipendente derivanti da emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026; è posticipato al 30 giugno 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi del cosiddetto decreto Rilancio 2020, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

Ulteriori norme riguardano l'ambito dell'energia: si fissa al 30 giugno 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, per sostenere i settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica; viene disposta un'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas con potenza non superiore a 300 chilowatt, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti. Viene, inoltre, disposto che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema sia effettuata entro il 30 giugno 2022. Tale previsione è stata aggiunta nel corso dell'esame alla Camera.

Dalla Camera sono state introdotte anche varie misure relative agli enti territoriali e agli enti locali. In particolare, viene differito al 31 maggio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali; viene estesa al 2022 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di anticipare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione; viene prorogato dal 30 marzo al 31 maggio 2022 il termine entro il quale le Regioni devono comunicare alla Ragioneria generale dello

Stato la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli investimenti effettuati nell'anno 2021 ai fini del ripiano dei disavanzi regionali per gli anni 2014 e 2015.

Numerose norme intervengono in materia di giustizia, di informazione, di lavoro e previdenza. Tra queste si sottolineano in particolare: il differimento al primo gennaio 2024 dell'entrata in vigore delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti; la proroga, al 31 dicembre 2022, dell'efficacia di alcune disposizioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali; la proroga in materia di apertura degli uffici dei casellari giudiziari in occasione delle operazioni preelettorali; la proroga al 31 dicembre 2022 per le disposizioni speciali dettate nel contesto dell'emergenza sanitaria in materia di ordinamento penitenziario; l'estensione fino al 31 dicembre 2022 della possibilità per le pubbliche amministrazioni di adempiere agli obblighi relativi al versamento dei contributi alla gestione separata e alla denuncia dei compensi effettivamente erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; la previsione, anche per il 2022, della possibilità, mediante la stipula di contratti collettivi di secondo livello, di rimodulare l'orario di lavoro, finalizzandone una parte a percorsi di formazione e di ricollocazione dei lavoratori; la sospensione, fino al 31 dicembre 2022, dell'applicazione delle sanzioni civili previste per le violazioni di determinati obblighi di contribuzione previdenziale e assistenziale e l'eliminazione della soglia dei 15 dipendenti, che obbligava i fondi bilaterali alla determinazione di un'aliquota contributiva non inferiore a quella del Fondo di integrazione salariale.

In ambito di politiche sociali, con particolare riguardo al contrasto della povertà educativa, il decreto-legge interviene su numerose norme. Ad esempio, viene prorogata al 31 dicembre 2022 la facoltà di utilizzare, entro il limite di 15 milioni di euro, le risorse iscritte al capitolo del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per i potenziamenti dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa degli infrasedicenni. Per l'anno 2022, viene autorizzata, inoltre, una spesa da destinare all'università di Tor Vergata, per potenziare il sistema degli studi in lingua e letteratura italiana mediante una ricerca sul tema del romanzo di formazione italiano, e una spesa, nel limite dei 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, in favore degli enti gestori aventi finalità non lucrative delle scuole di servizio sociale.

Per quanto riguarda il tema della sanità, si segnalano, tra le altre, le norme che impegnano le Regioni e le Province autonome ad adottare, entro il 31 maggio 2022, un programma di interventi volto al potenziamento dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale, rivolto a minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, nonché alle persone con disturbi mentali. Inoltre, per facilitare l'assistenza indirizzata al benessere psicologico, individuale e collettivo e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress, la norma consente che l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia possa avvenire anche in assenza di una diagnosi di disturbi mentali. Per l'intervento sono finalizzate risorse pari a 10 milioni di euro. Viene anche riconosciuta l'erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un contributo per sostenere le spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicoterapeuti.

Vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le disposizioni che prevedono una deroga alla normativa vigente in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all'estero per determinati incarichi in ambito sanitario a carattere temporaneo, per consentire a Regioni e Province autonome di attingere a ulteriori risorse umane dirette a far fronte alle carenze del personale sanitario. Viene disposta, inoltre, una proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2025, della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione sugli animali.

In tema di sport, si è disposta, per le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, la proroga fino al 31 dicembre 2025 delle concessioni demaniali e comunali relative agli impianti sportivi.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato per domani in Assemblea, ritiene che si potrebbe concordare di rinunciare alla presentazione di emendamenti, qualora vi sia un orientamento unanime in tal senso.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) non concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riterrebbe preferibile, invece, prendere atto dell'impossibilità di modificare il testo, e rinunciare quindi alla fase emendativa.

Il [PRESIDENTE](#), non essendosi riscontrata una posizione unanime, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di oggi, mercoledì 23 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta per le ore 18 di oggi, mercoledì 23 febbraio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 321 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
321ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 23 febbraio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 112 emendamenti e sei ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto.
Nella seduta già convocata per le ore 9 di domani si valuterà come procedere, essendo il provvedimento calendarizzato in Aula alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 22 febbraio.

La relatrice [VALENTE](#) (PD) ricorda di avere predisposto un nuovo testo, su cui però nella seduta di ieri erano state rilevate alcune criticità. È stata quindi convocata una ulteriore riunione del Comitato ristretto, che si è svolta questa mattina, a seguito della quale il testo è stato modificato, recependo alcune osservazioni della senatrice Riccardi.

Il [PRESIDENTE](#) propone di assumere il nuovo testo presentato dalla relatrice come base per il seguito dell'esame.

Non essendoci osservazioni, il nuovo testo presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato, è adottato come base per il seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 12 del 7 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" ([n. 1055](#))

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 22 febbraio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente che questa sera è prevista l'audizione del Ministro delle finanze presso le Commissioni 5a, 6a e 14a, in seduta congiunta con le Commissioni omologhe della Camera dei deputati, proprio in merito alla "Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Sono poi previste ulteriori otto audizioni di altrettanti Ministri presso le Commissioni di merito, alle quali parteciperà, di volta in volta, la Commissione competente per materia.

Chiede quindi di valutare un coinvolgimento formale e diretto della Commissione affari costituzionali in occasione delle audizioni dei Ministri Colao e Bonetti. In ogni caso, sarebbe preferibile attendere lo svolgimento delle audizioni sulle materie di competenza della Commissione, prima di formulare il parere sull'Atto in esame. Del resto, le Commissioni 5a e 14a procederanno all'esame della Relazione solo dopo la conclusione del ciclo di audizioni, prevista per il 22 marzo.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, assicura che interpellierà i Presidenti delle Commissioni 5a e 14a per un coinvolgimento formale della Commissione affari costituzionali nelle audizioni dei Ministri Colao e Bonetti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,45.

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N.

N. [1785](#)

NT

IL RELATORE

Norme per la promozione dell'equilibrio di genere nelle autorità indipendenti, negli organi delle società a controllo pubblico e delle società quotate e nei comitati di consulenza del Governo

Articolo 1

(Principi)

1. In attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985, n. 132, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorre alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, nonché allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità.

2. La Repubblica favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizza la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

Articolo 2

(Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso » e, al sesto periodo, dopo le parole: « all'elezione di un nuovo commissario » sono inserite le seguenti: «, dello stesso sesso del commissario da sostituire, ».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato ».

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro sesso ».

5. All'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, le parole: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato, ».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso sesso, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato».

10. Le nomine effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

11. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.

Articolo 3.

(Equilibrio di genere negli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella relazione sul governo societario di cui all'articolo 6, comma 4, si dà conto delle deleghe attribuite ai singoli amministratori e dei criteri di scelta adottati per la loro attribuzione »;

b) al comma 4, le parole: « almeno nella misura di un terzo » sono sostituite dalle seguenti: « almeno nella misura di due quinti ».

Articolo 4

(Equilibrio di genere nei comitati di consulenza del Governo)

1. All'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Nella scelta dei consulenti, il Presidente del Consiglio dei ministri, i commissari

straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri tengono conto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

2-ter. La scelta dei componenti dei comitati di consulenza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, dei commissari straordinari del Governo e di ciascuna struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere effettuata nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti di ciascun comitato. Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero».

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di disciplinare in maniera uniforme tutti i comitati e gli organismi di consulenza del Governo previsti dalle leggi e dalle disposizioni vigenti, la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime, nonché al fine di prevedere le forme e i termini dell'adeguamento della composizione dei comitati attualmente esistenti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.

Articolo 5

(Relazione triennale)

1. Ogni tre anni il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette al Parlamento una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto, per genere, di tutte le nomine effettuate e delle relative proporzioni.

Articolo 6

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle nomine effettuate successivamente alla sua entrata in vigore.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2536](#)

G/2536/1/1

[Montevecchi](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 2536);

premesso che:

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di quindici mesi;

considerato che:

al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018, incarichi di

collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo tempo, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conseguenti ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;

valutato che:

il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave carenza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e il 70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite adeguate risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a tempo determinato e incrementando l'esternalizzazione dei servizi, compromettendo, in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e la valorizzazione dei professionisti del comparto;

nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata *governance* del paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di risorse umane;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo, volti a incrementare l'organico a tempo indeterminato delle strutture del Ministero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, attraverso procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie a far fronte in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

G/2536/2/1

[Dell'Olio](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

premesso che:

l'articolo 3, comma 6-*septies*, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;

con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 (termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro;

la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'inizio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro;

valutato che:

tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul cashback, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riportare il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.

G/2536/3/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 30.12.2021,

premessi che:

il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a garantire la continuità dell'azione amministrativa, ma anche le misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;

è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legislatori sugli atti d'iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzione chiamata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sull'azione governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su quei provvedimenti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla salute dei cittadini e che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza sulla complessa azione amministrativa può contribuire ad assicurare;

l'Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamentale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e per tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di valori condiviso e l'Italia ha già interiorizzato nell'ambito della propria legislazione, e da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 dell'ONU;

è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente il 3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe in campo quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i comportamenti delle imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1) il GOAL n 3 che ci obbliga ad "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età", e in particolare il 3.a "Rafforzare l'attuazione della "Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il 9.4 "Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo"; 3) il Goal 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", in particolare i il 12.1 "Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo" e 12.6 "Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche" e infine il 12.7 "Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali e il 12.8 "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU ai quali l'Italia ha aderito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi compresa la coerenza del PNRR;

in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra disposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità delle persone affette da patologie polmonari che sono

state colpite dalla Pandemia e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra le problematiche polmonari riconducibili o comunque connesse all'impatto del fumo attivo, passivo e del tabacco riscaldato;

la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l'impegno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare ai giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica amministrazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l'obbligo di tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di responsabilità pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha dato un insegnamento da valorizzare che riguarda la necessità di accrescere il consenso informato dei cittadini riducendo i rischi per la loro salute e questa è una responsabilità di tutti noi, soprattutto del governo;

è compito del legislatore e dell'amministrazione indirizzare, tramite strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investitorie delle imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti nella ricerca industriale e nell'innovazione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di prodotti sani e che tale obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello nazionale sia europeo e che congiuntamente si assumessero quelle misure per dissuadere comportamenti sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti ad attrarre le imprese trascurandone l'impatto della loro produzione di beni sulla salute delle persone;

la riduzione dell'impatto sulla salute deve diventare un mainstreaming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono operare nella consapevolezza che devono operare con l'obiettivo di ridurre l'impatto del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di un futuro migliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui operano;

è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore, agiscono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti climatici, sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro sistemi produttivi grazie anche all'innovazione disponibile sul mercato nella prospettiva di dimezzare le emissioni di CO₂, raggiungendo la "carbon neutrality" per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/catena di valore entro il 2050;

la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), siano portate all'80 la percentuale di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assicurando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere programmi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca per le malattie polmonari;

nel campo della cooperazione europea al livello del mercato unico europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambiamento strutturale del mercato del tabacco, a pochi anni dall'introduzione di tali prodotti sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli più alti e sostenibili e da ultimo la Germania che nell'ambito della riforma della fiscalità del tabacco, ha portato l'accisa gravante sui prodotti di tabacco riscaldato dal 27% a circa l'80% di quella gravante sulle sigarette tradizionali;

in vista di promuovere accordi e rafforzare l'applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti, rafforzando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e conclusione di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori internazionali

quali USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pubbliche, ma anche con i paesi sia produttori che con quelli che presentano prodotti analoghi sul proprio mercato;

nel campo della corretta informazione e del consumo responsabile dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche la consapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un successo esponenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco riscaldato, la completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa capacità, autotutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle nuove generazioni. Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l'altro, dialoghi con i consumatori, campagne di comunicazione ma anche formazione, educazione ed altri strumenti di informazione;

tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evolversi e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa in materia di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evolvere con altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affrontare nuove aree di sfida per i consumatori e per il benessere della popolazione.

G/2536/4/1

[Gaudiano](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

premessi che:

l'articolo 16 detta un sistema organico di norme in riferimento ai diversi tipi di giurisdizione tra cui quella civile;

attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza;

considerato che:

spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione;

in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di codificare il principio secondo il quale il pagamento dell'imposta di registro segua la regola della soccombenza e, solo in via subordinata, gravi in capo alla parte vittoriosa.

G/2536/5/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data

del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute e controverse è la recente introduzione dell'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per alcune categorie di cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione di ogni obbligo di vaccinazione anti COVID-19.

G/2536/6/1

[Malan](#)

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premessò che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute è il ricorso obbligatorio all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione dell'obbligo del ricorso alle certificazioni verdi COVID-19.

Art. 1

1.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma *2-bis* è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

2021:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2022:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

1.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.

1.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 80 del 13 novembre 2020.

1.5

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:

25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.

1.6

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 28- septies, aggiungere il seguente:

28-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».

Art. 1-quinquies

1-quinquies.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-*sexies.* (Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

Art. 2

2.1

[Malan, La Russa](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.

2.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6 quater, aggiungere il seguente:

6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 3

3.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1 ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».

3.2

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere il comma 3.

3.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4 ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-*quinquies*. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-*sexies*. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-*bis*, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-*ter*, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

4-*septies*. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-*bis* e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*.»

3.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4 ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive,

rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-quinquies. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

3.5

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

3.6

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4 ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

3.7

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.8

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
- b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

3.9

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
- b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.10

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».

3.11

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.12

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

4-quater. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

3.13

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere i seguenti:

5-undevicies. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;
- b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

5-vicies. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» sono soppresse.

3.14

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

5-ndevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.15

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.16

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

5-undevicies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3.17

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere i seguenti:

6-nonies. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.

3.18

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:

6-nonies. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

3.19

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3.20

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, inserire il seguente:

6-nonies. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

3.21

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6 octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3.22

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas. Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022

3.23

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».

3.24

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere i seguenti:

6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

2021:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2022:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2023:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico

3.25

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

Proroga termini approvazione bilanci Regioni e Trento e Bolzano

3.26

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, inserire il seguente:

6-nonies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti «pari ad euro 2.000.000».

3.27

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle

seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

3.28

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

6-nonies. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.29

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6 octies aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030".»

3.30

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».

Art. 3-novies

3-novies.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-decies. (Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 di-cembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo ».

3-novies.0.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-decies (Proroga moratoria per le PMI).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

3-novies.0.3

[Richetti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 3-decies.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13,

comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.

2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023."

3-novies.0.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-*decies*. (Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3-novies.0.5

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-*decies*. (Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, primo periodo, e 2-*bis*, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

b) dopo il comma 2-*ter*, è inserito il seguente: «2-*quater*. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della

distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca

3-novies.0.6

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-*decies*. (Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*quater*, aggiungere il seguente:

"1-*quinquies*. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.» Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane

3-novies.0.7

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-*decies*. (Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4

4.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*sexies*, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-*septies*, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

b) al comma 10-*octies* le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
Rete italiana screening polmonare

4.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

8 - undecies.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022-2025 ».

4.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

8-undecies.1. Al comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».

4.4

[Granato](#)

Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti: «8-terdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.

8-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

4.5

[Malan, La Russa](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

8-quaterdecies. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.
Remunerazione sperimentale farmacie

4.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. (Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede: 1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77; 2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Pro-gramma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 5

5.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies. All'art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».

5.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

3-octies- All'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sostituire la parola «undicesimo» con «quindicesimo».

5.3

[Granato](#)

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente: "3-octies. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva." ».

Art. 5-bis

5-bis.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.1.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole "per la copertura" aggiungere le seguenti "del 50%";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzata di cui all'articolo 39, commi 3

e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria".

5-bis.0.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 5-bis.1

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";
- b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

c) al comma 3, dopo la parola "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100% dei posti vacanti e disponibili".

Art. 6

6.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»; al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».

6.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

4-sexies. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi *2-bis* e *2-ter*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

Art. 7

7.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 8

8.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

3-*ter*. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

8.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

4-*septies*. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio.

Art. 9

9.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-*quinquies*. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».

9.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-*quinquies*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

2. al comma 2-*bis*, sostituire le parole «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

9.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

1-*quinquies*. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

9.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.

9.5

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».

9.6

[Granato](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente: «8-*sexies*. A far data dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-*quinqües*, comma 6, e 9-*septies*, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-*quinqües*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.».

9.7

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) al comma 7-*bis*, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

9.8

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

9.9

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2021 e 2022".

9.10

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».

9.11

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «

fino al 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2023 ».

9.12

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

8-*sexies*. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

9.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*

(Tutela dei lavoratori con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregivers ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste le seguenti proroghe:

a) all'articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

1. al comma 2, primo periodo, le parole «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

2. al comma 2-*bis*, le parole «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

3. le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza;

4. al comma 1 dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».

Art. 10

10.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

1-*quater*. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.

10.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 3- undevicies, aggiungere il seguente:

3- *vicies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

b) il comma 4-*quater* è soppresso.

Art. 10-*bis*

10-bis.0.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter

(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Art. 11

11.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.

11.2

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

4-quater. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.

11.3

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

5-ter.1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».

5-ter.2. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

11.4

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

5-ter.1. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».

Art. 12

12.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».

12.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.

12.0.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

1. All'articolo 29-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».

12.0.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022». 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.

12.0.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.

12.0.5

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*

(Proroga in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022. ».

Art. 13

13.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

4-*sexies*. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4-*septies*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.

4-*octies*. La sospensione di cui alle lettere 4-*bis* e 4-*ter* non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

4-*novies*. I soggetti indicati ai commi 4-*ter* e 4-*quater* che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio

2023.

4-*decies*. In vigore del periodo di sospensione di cui al comma 4-*bis*:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-*ter* e 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-*undecies*. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Art. 13-*ter*

13-*ter*.0.1

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-*quater*.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.

13-*ter*.0.2

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-*quater*.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».

13-*ter*.0.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-*quater*

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13-ter.0.4

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

13-ter.0.5

[Malan, La Russa](#)

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Art. 14

14.1

[Granato](#)

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti: "2-quater. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: """, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

2-quinquies. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

14.2

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. 1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.

4-octies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;
- b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";
- c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-novies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.».

4-decies. 1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-undecies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».

4-duodecies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

4-terdecies. 1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quiues, aggiungere il seguente: »2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere

oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.»

4-quaterdecies. 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale. Il 25% del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

14.3

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«*4-septies.* Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.»

14.4

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«*4-septies.* 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-*octies*. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.».

14.5

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-*septies*. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-*octies*. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con »dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

4-*novies*. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.«.

14.6

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-*septies*. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: »2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.«.

14.7

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-*septies* 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo periodo comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»«.

14.8

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

«4-septies. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»

14.0.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 14-bis. (Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi) 1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

14.1

[Granato](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "14-bis. (Fondo per il sostegno alla stampa locale) 1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 16

16.1

[Malan, La Russa](#)

Sopprimere i commi 1, 2, 4.

16.2

[Malan, La Russa](#)

Sostituire le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti «31 marzo 2022».

16.3

[Malan, La Russa](#)

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di

cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.»

16.0.1

[Balboni](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 16-bis

(Istituzione dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione)

Per fare fronte ai carichi di lavoro ed alle responsabilità ad essi connesse del personale degli uffici giudiziari è istituita a partire dal 1 Gennaio 2022 per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in aggiunta a quella già percepita, l' "Indennità di Ausilio alla Giurisdizione", equiparata all'Indennità di Agenzia percepita dal personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane.

L'onere finanziario dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione, pari ad euro 8 milioni annui a per l'anno 2021, è da considerarsi a carico del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.

Art. 18

18.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, sostituire le parole: da adottare entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: da adottare entro il 1° gennaio 2023.

Art. 20-bis

20-bis.0.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter

(Moratorie al credito per le imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».

Art. 21

21.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'art. 21 inserire il seguente:

Art. 21 bis

(Rinnovo concessioni)

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, fino al 31

dicembre 2023.

Art. 22

22.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vaccini non autorizzati da Ema.

Art. 23

23.0.1

[Malan](#), [La Russa](#)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 322 (ant.) del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022
322ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 ottobre 2021.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto dell'esito del Comitato ristretto, appena conclusosi, nel quale il relatore ha comunicato di aver ritirato la bozza di nuovo testo precedentemente sottoposta ai componenti del Comitato.

Si è convenuto quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 3 marzo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

IN SEDE REFERENTE

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è all'ordine del giorno dell'Assemblea per la seduta delle ore 9,30 ed è quindi difficile che si riesca a votare tutti gli emendamenti. Propone pertanto di esaminare gli ordini del giorno ed eventualmente illustrare gli emendamenti nel loro complesso.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2536/3/1. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2536/4/1 e contrario sull'ordine del giorno G/2536/5/1. Infine, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2536/6/1, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata come segue: «a costruire un graduale percorso di alleggerimento delle misure vigenti sulla base dell'evoluzione epidemiologica».

Gli ordini del giorno G/2536/1/1 e G/2536/2/1, fatti propri dal senatore [TONINELLI](#) (M5S) in assenza dei rispettivi proponenti, sono accolti dal Governo.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2536/3/1, che è accolto come raccomandazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), in assenza della proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2536/4/1, che è accolto dal Governo.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2536/5/1 è respinto.

Si passa all'ordine del giorno G/2536/6/1.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) non accoglie la proposta di modifica della rappresentante del Governo, in quanto - a suo avviso - già da tempo si sarebbe dovuto implementare un graduale alleggerimento delle misure vigenti.

L'ordine del giorno G/2536/6/1 è quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore [MALAN](#) (FdI), per favorire la conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente, ritira tutte le proposte di modifica a sua firma, tranne gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1, 3-novies.0.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 9.1, 10.1, 10-bis.0.1, 11.1, 13.1, 13-ter.0.1, 14.8, 16.1, 20-bis.0.1, 21.1, 22.1 e 23.0.1, che dà per illustrati e chiede siano posti in votazione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 1.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è posto in votazione l'emendamento 2.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 3.1, che risulta respinto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3-novies.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 3-novies.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posto ai voti, l'emendamento 3-novies.0.1 è respinto.

L'emendamento 3-novies.0.3 decade per assenza del proponente.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.4.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), è posto in votazione l'emendamento 4.1, che risulta respinto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 4.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 5.1 e 5.3 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 6.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 6.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 7.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 7.1, che risulta respinto.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8, si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1 e 9.6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 9.1 e 9.6 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 10.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 10-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 10-bis.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 11.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 11.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 13.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 13.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 13-ter.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 13-ter.0.1, che risulta respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell'emendamento 14.1.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) rileva che l'emendamento in esame è volto salvaguardare il diritto all'assegno alimentare per i lavoratori sospesi dal servizio in quanto non vaccinati. Ricorda che tale diritto non viene meno neanche nel caso di sospensioni per motivi disciplinari.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) ritiene condivisibile l'emendamento, che ripropone il contenuto di una proposta di modifica presentata dal Gruppo M5S su altro provvedimento. Tuttavia, annuncia un voto contrario, in quanto una modifica del testo in questa fase comporterebbe la decadenza del decreto-legge.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) chiede al Governo di valutare la possibilità di accogliere un ordine del giorno su questo tema.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) osserva che il diritto all'assegno alimentare non viene certamente meno con la sospensione dal servizio. Se non corrisposto verrebbe infatti riconosciuto in sede giurisdizionale in via ordinaria, su impulso dell'avente diritto. La proposta di modifica, quindi, per quanto condivisibile, è pleonastica.

La rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere come raccomandazione un ordine del giorno, purché nella parte dispositiva sia premessa la formula: «a valutare la possibilità di».

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto*) ritiene insoddisfacente la proposta della rappresentante del Governo e chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, 14.0.1 e 14.0.2 (già erroneamente numerato 14.1 e pubblicato in allegato al resoconto della 2ª seduta pomeridiana di ieri).

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 16.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 16.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 20-bis.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 20-bis.0.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 21.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 21.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 22.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 22.1, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 23.

Con il parere contrario del relatore e della rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 23.0.1, che risulta respinto.

La Commissione conferisce quindi il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2536
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Titolo breve: *d-l 228/2021 - proroga termini*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 515 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

[N. 216 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 207 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 291 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 10 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

Sottocomm. pareri

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 286 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 515 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
515ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga gli elementi istruttori sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che presentano profili di onerosità le proposte 1.84 (identica all'1.85) e 1.94 (analoga all'1.95). Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all'1.43), 1.56 (identica all'1.57 e analoga all'1.58), 1.81, 1.86 (identica all'1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (analoga all'1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all'1.142, 1.143, 1.144 e 1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e 1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e 1.361. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 1.95 (testo 2), 1.142 (testo 2) e 1.150 (testo 2) sull'inserimento nei bandi di gara di un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva ed eccezionale non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta. Si valutino, poi, gli effetti finanziari della proposta 1.155 (testo 2), per quanto attiene alla previsione di oneri in capo alle amministrazioni connessi alla stipula di polizze assicurative. Chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 1.290 (testo 2) e 1.293 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le proposte 1.3 (testo 2), 1.9 (testo 2), 1.16 (testo 2), 1.18 (testo 2), 1.24 (testo 2), 1.25 (testo 2), 1.38 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.45 (testo 2), 1.46 (testo 2), 1.48 (testo 2), 1.49 (testo 2), 1.70 (testo 2), 1.79 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.83 (testo 2), 1.90 (testo 2), 1.112 (testo 2), 1.117 (testo 2), 1.124 (testo 2), 1.137 (testo 2), 1.139 (testo 2), 1.189 (testo 2), 1.229 (testo 2), 1.243 (testo 2) (già 1.143 testo 2), 1.244 (testo 2), 1.247 (testo 2), 1.266 (testo 2), 1.273 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.316 (testo 2), 1.355 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

La sottosegretaria SARTORE, nel riferire che l'istruttoria risulta in via di completamento, si riserva di fornire gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento della relatrice, segnalando peraltro che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Ministero competente, con la presentazione di varie riformulazioni che richiedono la valutazione dei profili finanziari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1402-A) BALBONI ed altri. - Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge e i relativi emendamenti, trasmessi all'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel rinviare per la disamina dei profili finanziari relativi al disegno di legge in titolo alla nota n. 289 del Servizio del bilancio, richiede, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, l'aggiornamento della relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il RELATORE illustra pertanto la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di ribadire all'Assemblea il parere appena reso

alla Commissione in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201-A/R) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il nuovo testo degli articoli, formulato in sede redigente dalla 12ª Commissione permanente a seguito di rinvio da parte dell'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo. Al riguardo segnala, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito nel testo la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 febbraio scorso, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Poiché nessuno chiede la parola, con l'avviso conforme del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(2356) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, in materia di proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti
(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

A seguito di una richiesta di raggugli formulata dal PRESIDENTE, la rappresentante del GOVERNO conferma che, in sede di esame in prima lettura, presso l'altro ramo del Parlamento, del decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto "proroga termini", è stato approvato un emendamento che differisce al 1º gennaio 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti, in senso conforme al contenuto del provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale circostanza e in vista della definitiva conversione del citato decreto-legge, reputa opportuno prendere contatto con la Commissione di merito per le valutazioni circa il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale
(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az), nel farsi portavoce delle istanze formulate dai senatori della Commissione di merito, sollecita il Governo a dare riscontro alle richieste di chiarimento della

Commissione bilancio, così da consentire la prosecuzione dell'esame di un provvedimento trasversale ai Gruppi parlamentari e molto sentito dal mondo dell'artigianato e della piccola impresa.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ancora ricevuto la relazione tecnica dal dicastero competente, assicurando comunque che si attiverà per sollecitarne la predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 febbraio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede alla rappresentante del Governo raggugli sull'istruttoria del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rappresentare che risultano ancora in corso gli approfondimenti del caso, risponde che riporterà la sollecitazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE, d'accordo con il relatore, sollecita il Governo a produrre gli elementi di risposta chiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE prende nota della sollecitazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il relatore [MANCA](#) (PD) domanda al Governo notizie sull'istruttoria relativa al testo e agli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO riferisce che sono in corso approfondimenti, prendendo comunque debita nota del sollecito della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.2. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.2.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 216 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022

216ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(988-B) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [VALLARDI](#), dopo aver ricordato che alle ore 18 di ieri è scaduto il termine fissato per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge, comunica che non sono stati presentati emendamenti. Comunica altresì che la 1ª Commissione ha reso un parere non ostativo sul testo; analogamente la 5ª Commissione ha reso un parere non ostativo sul testo. Tali pareri sono a disposizione dei commissari per la consultazione.

Il relatore [TARICCO](#) (PD), considerato che non stati presentati emendamenti al disegno di legge, ritiene opportuno concludere rapidamente l'esame del provvedimento.

La senatrice [ABATE](#) (Misto) prende atto con rammarico della volontà del relatore di procedere comunque ad approvare il disegno di legge nonostante abbia segnalato in via informale una serie di incongruenze presenti nel testo sottoposto all'esame della Commissione.

La senatrice [FATTORI](#) (Misto) sottolinea come non sia vero che nel testo all'esame della Commissione sia stato totalmente espunto il riferimento all'agricoltura biodinamica, dal momento che tale espressione è tuttora contenuta negli articoli 5 ed 8 del provvedimento. Stigmatizza in particolare il fatto che all'articolo 5 sia tuttora prevista la presenza di rappresentanti della produzione agricola con metodo biodinamico all'interno del tavolo tecnico per la produzione biologica. Si tratta di un fatto

particolarmente grave dal momento che attualmente il diritto di utilizzare il termine biodinamico spetta ad un soggetto privato, in particolare ad una multinazionale tedesca che ha provveduto a registrare tale marchio e che, nella situazione attuale, avrà accesso al tavolo tecnico per decidere, tra l'altro, gli indirizzi e le priorità della ricerca dell'agricoltura biologica nazionale. Poiché il disegno di legge in esame presenta incongruenze che andrebbero in qualche modo sanate, invita i colleghi ad individuare una formula che consenta alla Commissione di evidenziare la presenza di imprecisioni nel testo invitando il Governo a farvi fronte.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che tutte le modifiche apportate al testo da parte della Camera dei deputati sono state poste in luce nella relazione presentata dal relatore e che permane comunque da parte dei membri della Commissione la possibilità di evidenziare eventuali errori ed incongruenze in sede di intervento durante l'esame in Aula del testo.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo importante la precisazione fatta dalla senatrice Fattori, invita comunque a non perdere di vista l'obiettivo principale ossia dare finalmente al Paese una legge sull'agricoltura biologica, un settore in cui l'Italia vanta il primato assoluto in Europa e che presenta un valore di mercato di 4 miliardi di euro. Ritiene pertanto prioritario procedere alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) pone l'accento sulla responsabilità da parte della Commissione di dover approvare un testo così importante per un intero settore dell'agricoltura nazionale. Ritiene tuttavia che le osservazioni avanzate dalle senatrici Abate e Fattori non vadano assolutamente sottaciute e che pertanto la Commissione debba individuare un veicolo per invitare il Governo ad intervenire con eventuali correzioni al testo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda incidentalmente che tutta la Commissione si era impegnata a concludere in tempi rapidi l'esame del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati in terza lettura.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*) fa presente innanzitutto che presentare un ordine del giorno su una materia di questo genere sarebbe sicuramente irrituale da parte della Commissione; viceversa, se i membri della Commissione intendessero apportare modifiche al testo che ci si accinge ad approvare, la strada maestra sarebbe a suo parere quella di ricorrere al primo veicolo legislativo che sarà a messo a disposizione del Parlamento per emendare la legge.

Intende poi fornire alcune precisazioni: innanzitutto non corrisponde al vero che il marchio Demeter sia l'unico associato alla produzione biodinamica. Ricorda infatti una vertenza di alcuni anni fa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in cui è stato sancito che il termine biodinamico è di uso corrente e che pertanto nessun soggetto si può appropriare in via esclusiva di tale denominazione. A riprova di tale circostanza fa presente che in Italia esistono almeno altri tre soggetti che certificano l'agricoltura biodinamica. Ricorda altresì che proprio presso questa Commissione, durante l'esame in seconda lettura del provvedimento, rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) invitarono la Commissione a prevedere l'equiparazione tra il biologico ed il biodinamico; in particolare, si disse che l'equiparazione avrebbe rafforzato la potestà di controllo del Ministero e delle altre Autorità di verifica. Ricorda altresì di aver personalmente proposto un emendamento soppressivo della norma concernente l'agricoltura biodinamica, emendamento poi ritirato a seguito delle rassicurazioni fornite riguardo alle conseguenze dell'equiparazione. In conclusione reputa importante che oggi si giunga all'approvazione senza modifiche del testo approvato dalla Camera dei deputati perché in caso contrario, qualora si giungesse ad affossare il disegno di legge, qualcuno potrebbe osservare che si è usato il pretesto dell'agricoltura biodinamica per impedire l'approvazione di una legge sull'agricoltura biologica tanto attesa dal mondo agricolo.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) ritiene che se ci sono stati elementi che hanno rallentato l'approvazione definitiva del provvedimento, questi sono ascrivibili proprio alla volontà di inserirvi le norme concernenti l'agricoltura biodinamica. Rileva poi che, a quanto le risulta, la Camera non ha soppresso il riferimento all'agricoltura biodinamica contenuto all'articolo 5 perché tale disposizione non era stata oggetto di modifiche da parte del Senato. È consapevole che, nella situazione attuale, la Commissione non potrà far altro che approvare il testo così come è giunto dalla Camera dei deputati: ritiene tuttavia che non sarebbe corretto da parte della Commissione non mettere in evidenza le incongruenze rilevate nel testo, e ribadisce l'opportunità di trovare uno strumento che evidenzi tutti i passaggi ancora da perfezionare nel provvedimento.

La senatrice [CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene prioritaria l'esigenza da parte della Commissione di approvare finalmente una legge sul biologico. Una volta approvato il provvedimento sarà cura anche della Commissione individuare i veicoli più opportuni per risolvere nel miglior modo possibile i problemi segnalati.

La senatrice [LONARDO](#) (*Misto-I-C-EU-NdC (NC)*) fa proprie le perplessità espresse da altre senatrici riguardo ad alcuni contenuti del disegno di legge che a suo parere andrebbero meglio chiariti da parte della Commissione.

La senatrice [ABATE](#) (*Misto*) ricorda che l'articolo 19 del disegno di legge contiene una delega al Governo per armonizzare la normativa di settore: ritiene pertanto che possa essere questo lo strumento da utilizzare per apportare le correzioni che si rendessero necessarie. A suo parere non è possibile non tener conto di determinate criticità del testo soprattutto alla luce delle critiche e delle puntualizzazioni avanzate da autorevoli esponenti del mondo scientifico sino ad arrivare al Presidente della Repubblica. Giudica il risultato complessivo a cui la legge perviene insoddisfacente in quanto, a suo parere, solo i soggetti che seguono i disciplinari previsti per l'agricoltura biologica devono essere autorizzati a partecipare ai tavoli di lavoro e possono accedere alle risorse pubbliche.

Anche la senatrice [NATURALE](#) (*M5S*) critica il fatto che in alcune parti del disegno di legge sia rimasto il riferimento all'agricoltura biodinamica. Ritiene tuttavia che su tutto debba comunque prevalere la tutela dell'agricoltura biologica dando priorità all'approvazione del testo. Ritiene altresì che andrebbe individuato uno strumento per evitare la partecipazione di rappresentanti del mondo biodinamico ai tavoli di concertazioni previsti dalla legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, ricordando come al di là di interventi autorevolissimi di cui è stato fatto oggetto il disegno di legge, vada comunque posta in primo piano la centralità del Parlamento. Ritiene altresì che laddove verranno evidenziati elementi di criticità nel provvedimento questi potranno essere modificati in un secondo momento con interventi mirati.

La senatrice [FATTORI](#) (*Misto*) dichiara di subordinare il proprio voto all'assunzione di un impegno da parte della Commissione a presentare un ordine del giorno in Assemblea diretto ad eliminare dal testo ogni riferimento al mondo biodinamico. Ritiene infatti particolarmente grave che in futuro l'agricoltura biodinamica possa in qualche modo essere certificata da parte del Ministero.

Il relatore [TARICCO](#) (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che il citato articolo 19 del disegno di legge non consentirebbe in realtà al Governo di apportare modifiche

concernenti la partecipazione di rappresentanti dell'agricoltura biodinamica ai tavoli di concertazione, dal momento che la delega ivi contenuta fa riferimento esclusivamente alla materia dei controlli.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo evidenziando che eventuali modifiche al testo potranno essere apportate in altra sede in un momento successivo.

Il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl), dopo aver ricordato che su questo tema l'impegno del Gruppo di Fratelli d'Italia è stato concreto, avendo presentato in seconda lettura emendamenti diretti a sopprimere i richiami relativi all'agricoltura biodinamica, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, riservandosi tuttavia di presentare eventuali ordini del giorno in Assemblea sull'argomento.

La senatrice [ABATE](#) (Misto) preannuncia il proprio voto di astensione.

La senatrice [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) preannuncia il proprio voto favorevole.

In conclusione il [PRESIDENTE](#) fa presente che nulla vieta di presentare in tempi rapidi un disegno di legge, firmato da tutti i componenti della Commissione, diretto proprio a portare avanti le istanze e a risolvere le criticità manifestate nel dibattito odierno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con autorizzazione alla richiesta di svolgimento di relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2536\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [NATURALE](#) (M5S) riferisce sul decreto-legge in esame, assegnato alla 1a Commissione in sede referente, che giunge in Senato in seconda lettura dopo essere stato approvato dalla Camera il 22 febbraio 2022. Ricorda che il termine per la conversione in legge del decreto-legge in titolo scade il prossimo 28 febbraio.

In riferimento alle disposizioni del provvedimento di competenza della Commissione, l'articolo 3, comma 6-*quater*, introdotto dalla Camera, prevede delle agevolazioni fiscali volte a sostenere i contribuenti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo colpite da recenti emergenze sanitarie. In particolare la norma stabilisce che per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente. La proroga al 31 luglio 2022 si applica altresì alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

Il comma 4 dell'articolo 6 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'ambito di applicazione di alcune norme, relative alle possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami per l'abilitazione relativi ad alcune professioni nonché delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio di determinate professioni. Gli esami si riferiscono alle seguenti professioni: dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile.

Il comma 5-*ter* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, fissa i nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi, al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali. I nuovi termini per la revisione delle macchine agricole sono i seguenti: per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 11, aggiunto dalla Camera, consente una proroga al 30 aprile 2022 (in luogo della scadenza del 28 gennaio 2022) dell'obbligo di registrazione dei trattamenti di somministrazione di medicinali veterinari e di mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti, nei casi di non allineamento dei sistemi informatici tra *software* privati e il sistema *Vet.info* del Ministero della salute.

Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 11, introdotto dalla Camera, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche, reca disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone. Nel merito la disposizione - al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche - sospende fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione dell'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, con riferimento all'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata prima del decreto direttoriale 2 aprile 2020.

L'articolo 11, comma 5-*septies*, inserito dalla Camera, dispone l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022, degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti.

L'articolo 18, modificato dalla Camera, prevede modifiche inerenti la disciplina del monitoraggio delle produzioni cerealicole e la proroga di relativi termini. Nello specifico, la disciplina come modificata dalla disposizione in esame prevede che, allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate annue. Le operazioni di carico e scarico devono essere registrate nel suddetto supporto telematico entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono previste sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro e che non rispettino le modalità di tenuta telematica del predetto registro. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 18-*bis*, introdotto dalla Camera, proroga a tutta la durata dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), la possibilità, per le aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche, rinviando l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi alla fase della

corresponsione del saldo.

Infine l'articolo 18-ter, inserito dalla Camera, proroga al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi del decreto del MIPAAF del 10 maggio 2021. In conclusione, anche alla luce dei tempi strettissimi a disposizione della Commissione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Le senatrici [ABATE](#) (Misto), [FATTORI](#) (Misto) e [LONARDO](#) (Misto-I-C-EU-NdC (NC)) e il senatore [LA PIETRA](#) (Fdl) dichiarano il proprio voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 207 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [GIROTTO](#) (M5S), premettendo che alcune norme sono di carattere trasversale; tra esse, dà conto del comma 1 dell'articolo 1, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per le possibilità di assunzioni - da parte di pubbliche amministrazioni - derivanti da cessazioni dall'impiego verificatesi negli anni 2009-2012; la lettera a) del successivo comma 3 prevede un'omologa proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 per le cessazioni verificatesi negli anni 2013-2020. Riferisce poi che il comma 3-bis dell'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni) possono assumere a tempo indeterminato i soggetti già titolari di contratti di lavoro a termine, fermo restando il rispetto delle condizioni poste dalla disciplina transitoria in oggetto. Evidenzia inoltre che l'articolo 1, comma 10, rinvia dal 2021 al 2022 il termine massimo entro il quale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dei posti disponibili in dotazione organica, 30 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti derivanti dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 1, comma 13-bis, che detta una disciplina speciale, in deroga alla normativa vigente, per le assunzioni a termine effettuate dalle società *in house* qualificate, ai fini del supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche per l'accelerazione degli investimenti pubblici, illustra i commi 25-bis e 25-ter dell'articolo 1, precisando in particolare che il comma 25-bis differisce al 30 settembre, per il solo anno 2022, il termine ordinario per l'aggiornamento del preventivo economico da parte del consiglio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al riguardo, fa presente che la finalità del differimento è quella di prevedere

nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si espunge peraltro la previsione che stabilisce la gratuità di tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali.

L'articolo 3, comma 2 - prosegue il Presidente relatore - proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 i termini di istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, in attesa del perfezionamento delle procedure organizzative del Ministero stesso, mentre l'articolo 3, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui devono essere state avviate le procedure di gara in relazione alle quali l'importo dell'anticipazione del prezzo prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a favore dell'appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti delle risorse stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. In proposito, segnala che secondo la relazione illustrativa "la proroga al 31 dicembre 2022 risulta necessaria per gli effetti positivi che produce sulla liquidità delle imprese favorendone gli investimenti anche in considerazione dell'attuale incremento dei costi delle materie prime".

Illustra indi l'articolo 3, commi 4-*bis* e 4-*ter*, che apporta talune specificazioni e modifiche alla disciplina sull'operatività del Fondo di garanzia PMI nell'anno 2022. Il comma 4-*bis* specifica che i finanziamenti concessi, per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio, sono garantiti dal Fondo stesso nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria. Quanto ai finanziamenti per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti, specifica che la misura massima di copertura del Fondo dell'80 per cento opera in favore di tutti i beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione del merito creditizio. Il comma 4-*bis*, lettera *b*), modifica poi il comma 57 della legge di bilancio 2022, il quale attualmente prevede che, per l'anno 2022, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni da parte del Fondo di garanzia PMI sia di 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo *stock* di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferiti al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022. La modifica è finalizzata ad eliminare il riparto dell'importo dei 210.000 milioni di euro tra *stock* di garanzie in essere al 2021 e garanzie da concedere nel 2022, disponendo che l'importo in questione sia destinato ad entrambe le finalità, senza specifica quantificazione.

Infine, rileva che il comma 4-*ter* interviene sui finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K "Attività finanziarie e assicurative", società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia, nonché società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La garanzia del Fondo su tali tipologie di finanziamenti opera nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2021, del 90 per cento dal 1° luglio 2021, nonché dell'80 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022. Specifica altresì che, a decorrere dal 1° aprile 2022, l'accesso alla garanzia del Fondo non è più gratuito, ma avviene dietro pagamento di una commissione. Il comma 4-*ter* dispone che, per i finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo in via straordinaria, il cui termine iniziale di rimborso del capitale maturi nel corso dell'anno 2022, tale termine può essere prolungato, su richiesta del finanziato e previo accordo tra le parti, per un periodo non superiore a sei mesi, fermi gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

Fa presente poi che l'articolo 3, comma 6, autorizza, per il 2022, la spesa di 270.000 euro, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle competenze accessorie, sotto forma di lavoro straordinario, prestato per le attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, essenzialmente riguardanti i controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo.

Dopo aver accennato al comma 6-*bis* dell'articolo 3, sottolinea che l'articolo 3-*quater* estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d'imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021, al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo di quelli effettuati entro il 30 giugno 2022), ferma restando la condizione che, entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

L'articolo 3-*quinquies*, prosegue il Presidente relatore, dispone l'ulteriore proroga, sino al 30 giugno 2022 delle disposizioni che, per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzo di suolo pubblico: consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle domande di ampliamento delle superfici già concesse; escludono che la posa di strutture amovibili in spazi aperti sia soggetta a talune autorizzazioni e ai termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Le misure sopra descritte - inizialmente operanti sino al 31 dicembre 2021- sono state già prorogate dalla legge di bilancio 2022 sino al 31 marzo 2022.

Dà poi conto dell'articolo 3-*sexies*, in virtù del quale per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (*bonus* edilizi diversi dal *Superbonus*) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese (fatta eccezione per gli interventi ammessi al *bonus* facciate) al fine di usufruire dell'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta cedibile o di sconto in fattura.

Si sofferma inoltre sull'articolo 6, comma 4-*quinquies*, che attribuisce, anche per il 2022, un finanziamento di 300.000 euro per la promozione del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, nonché sull'articolo 9, comma 8-*bis*, che stanZIA ulteriori risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della norma in base alla quale non si applica la riduzione, inerente ai casi di proroghe successive alla seconda, dell'importo del trattamento di mobilità in deroga riconosciuto in favore dei lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa. Accenna altresì ai commi 8-*ter*, 8-*quater* e 8-*quinquies* dell'articolo 9, che istituiscono un meccanismo di gruppo volto a favorire il mantenimento dei livelli di formazione e di qualificazione professionale, in vista del ricollocamento dei lavoratori del settore aereo che abbiano perso il posto e che percepiscano la NASPI.

Sottolinea poi che l'articolo 11, comma 3, dopo una modifica approvata in prima lettura, fissa al 30 giugno 2022 anziché al 31 marzo 2022 il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020.

L'articolo 11, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero. Conseguentemente, la norma prevede che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aggiorni le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

Evidenzia indi che, secondo l'articolo 11, comma 5-*sexies*, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 (cosiddetta RED II), non è conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti e acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), salvo che gli stessi siano certificati come biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, nel rispetto dei criteri dettati dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione europea. Segnala in particolare che, attualmente, è previsto che tale regime operi a decorrere dal 2023.

Fa presente inoltre che l'articolo 11, comma 5-*septies*, dispone l'ulteriore proroga, dal 2021 al 2022,

degli incentivi previsti dalla legge n. 145 del 2018 per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW, realizzati da imprenditori agricoli a servizio dei processi aziendali e con specifici requisiti, mentre l'articolo 11, al comma 5-*octies*, dispone che la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema sia effettuata entro il 30 giugno 2022. Al riguardo, rammenta che in base all'articolo 33-*ter* del decreto-legge n. 77 del 2021, su proposta dell'ARERA, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che - anche avvalendosi di un soggetto che possieda caratteristiche di terzietà e indipendenza - le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), senza entrare nella disponibilità dei venditori.

Passa poi ad illustrare l'articolo 12, comma 2-*quater*, che estende da 24 a 30 mesi dalla data di emissione il periodo di validità del *voucher* riconosciuto - in alternativa al rimborso - a fronte della mancata fruizione per ragioni legate alla pandemia di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico, nonché l'articolo 17, che estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti industriali della pandemia da COVID-19.

Avviandosi alla conclusione, menziona l'articolo 20 che interviene sulla cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio - a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (cosiddetto *Temporary Framework*). Infine, rileva che l'articolo 21, soppresso durante l'esame in prima lettura, reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine - dichiarato nella relazione illustrativa - di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche ad una ulteriore finalità, nonché di coordinare le disposizioni citate. Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nella giornata di martedì 1° marzo, avrà luogo l'audizione del ministro Giorgetti in merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, già programmata lo scorso 16 febbraio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

1.4.2.4. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.4.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 291 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
291ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La presidente relatrice [MATRISCIANO](#) (M5S), riguardo alle materie di competenza, segnala in primo luogo l'articolo 1, recante un complesso di proroghe concernenti, tra l'altro, assunzioni e stabilizzazioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, nonché lo svolgimento di concorsi pubblici. Il medesimo articolo reca inoltre uno stanziamento in favore della Regione Calabria per l'assunzione di personale a tempo indeterminato mediante specifiche procedure selettive. Dopo aver osservato che il comma 8-septies dell'articolo 4 e il comma 5-bis dell'articolo 11 recano norme di proroga concernenti profili specifici della disciplina in materia di radiazioni ionizzanti, rileva l'incremento della dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica disposto dall'articolo 4, comma 8-undecies. Da poi conto del comma 4 dell'articolo 6, che dispone una proroga dell'ambito di applicazione di alcune norme in materia di abilitazioni professionali, e segnala gli interventi di proroga di cui all'articolo 9, riguardanti il Terzo settore, il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la prescrizione dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo da parte dell'INAIL a medici specialisti e infermieri, l'applicazione delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro adottate con riferimento al fondo Nuove Competenze e l'importo di trattamenti di mobilità in deroga, nonché le procedure e gli strumenti per la formazione, il sostegno e la ricollocazione dei lavoratori del trasporto aereo.

Illustrati i commi da 3-septies a 3-decies dell'articolo 10, volti a incentivare il pensionamento anticipato nel settore portuale, segnala l'articolo 15, comma 1, finalizzato a consentire la spesa di risorse per il contrasto alla povertà educativa e a incrementare le opportunità educative e culturali dei

minori.

Argomenta infine la propria proposta di parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione unanime approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.5. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.5.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 10 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
10ª Seduta

Presidenza della Presidente
[PARENTE](#)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati : parere favorevole.

1.4.2.6. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 286 (pom.) del 23/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO 2022
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2494) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, fatto a Bruxelles il 5 maggio 2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [DE SIANO](#) (FIBP-UDC) svolge una relazione integrativa, in seguito alle richieste di chiarimento espresse dal senatore Licheri nella precedente seduta, circa i contenuti dei trattati bilaterali di investimento oggetto di estinzione in forza dell'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica in esame.

Al riguardo, ricorda che i trattati bilaterali di investimento (TBI) sono accordi finalizzati a promuovere e proteggere reciprocamente gli investimenti privati esteri, garantendo agli investitori *standard* di trattamento, che tipicamente includono un trattamento equo e imparziale, la protezione dagli espropri, il libero trasferimento dei mezzi di produzione e la piena protezione e sicurezza contro trattamenti ingiusti e discriminatori.

Questi accordi prevedono anche la cosiddetta "clausola compromissoria", che stabilisce un meccanismo di risoluzione delle controversie mediante arbitrato, che è quindi alternativo al ricorso alla giurisdizione ordinaria. L'arbitrato è solitamente previsto per tutelare il privato investitore dal rischio di una giustizia che, in quanto statale, potrebbe tutelare maggiormente gli interessi dello Stato ospitante, rispetto al privato straniero investitore.

I TBI prevedono inoltre anche la cosiddetta "clausola di caducità", che estende la vigenza dell'accordo per un ulteriore periodo di tempo oltre la sua naturale scadenza.

L'Italia, insieme ad altri quattro Stati membri (Belgio, Lussemburgo, Portogallo e Romania), non ha ancora provveduto alla ratifica dell'Accordo di estinzione dei TBI e per tale motivo la Commissione europea ha avviato nei confronti di questi Paesi una procedura di infrazione. Su tale procedura, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 234 del 2012,

redatta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in cui si evidenzia, secondo la Commissione europea, che da tale mancata ratifica consegue la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d'investimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall'Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta.

Al riguardo, la relazione del MAECI evidenzia che l'Italia, in maniera ponderata e lungimirante, ha scelto di conformarsi al diritto dell'UE ben prima del 2018, anno in cui la Corte di giustizia ha emesso la "sentenza *Achmea*", denunciando unilateralmente tutti i TBI in essere con Stati membri dell'UE, anche in ragione della presenza della clausola compromissoria. In alcuni casi, restano tuttavia attivi gli effetti derivanti dalle rispettive clausole di caducità.

Per quanto attiene alla vigenza dei tre TBI con Malta, Slovenia e Bulgaria, la clausola di caducità presente nell'accordo con la Slovenia è ormai priva di effetti. L'accordo con Malta non contiene una clausola di caducità, bensì una generica clausola di salvaguardia di tutte le situazioni già cristallizzatesi durante la sua vigenza. Quanto al trattato con la Bulgaria, la clausola di caducità prevede l'applicabilità di alcune disposizioni per ulteriori 15 anni a partire dalla data di estinzione dello stesso.

In conclusione, sebbene non vi siano al momento procedure arbitrali intentate sulla base dei tre TBI in questione, solo la conclusione formale della procedura di ratifica dell'Accordo di estinzione sancirebbe la cessazione di ogni effetto giuridico dei predetti trattati.

Il relatore conferma, quindi, lo schema di parere favorevole presentato nella precedente seduta.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

[\(2536\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [STEFANO](#), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, soffermandosi sulle disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione.

In particolare, il provvedimento prevede la proroga dei termini per assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la proroga dei termini in materia di facoltà di assunzione di personale del Ministero dell'economia e delle finanze. Si prevede anche il rinvio del termine massimo entro il quale il MISE è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, al fine di attuare i nuovi adempimenti derivanti dalla direttiva (UE) 2015/2436, in materia di marchi d'impresa.

Si stabilisce poi la proroga per i diritti d'uso dello spettro radio già concessi e ulteriori disposizioni sulle frequenze, anche in tema di 5G, attraverso la proroga di due anni della titolarità dei diritti d'uso delle frequenze in banda 24,5-26,5 GHz in scadenza il 31 dicembre 2022. Per la definizione delle successive condizioni d'uso, nel rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590, è istituito un tavolo tecnico presso il MISE.

Il disegno di legge prevede altresì l'autorizzazione dello scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale, nonché la proroga del termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale della Guardia di finanza per il monitoraggio del PNRR.

Si prevede la proroga della disciplina transitoria per lo svolgimento di concorsi pubblici per l'assunzione di personale delle Pubbliche amministrazioni nel corso della fase emergenziale e la modifica delle norme vigenti relative all'equiparazione dei titoli accademici e di servizio tra Stati membri dell'Unione europea ai fini dell'assunzione nelle Pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge in esame stabilisce, inoltre, la proroga dei termini a partire dal quale acquistano

efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea di utilizzare autocertificazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Si prevede poi: l'abilitazione alla conduzione di veicoli, per i residenti in Italia che possiedono patenti rilasciate nel Regno Unito o in Irlanda del Nord; la proroga dei termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti; la proroga dei termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio per l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo; e la proroga del termine entro cui avviare le procedure delle gare d'appalto che prevedono l'incremento del 30 per cento dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore.

Sono previste le proroghe dei termini relativi ai versamenti della ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, delle addizionali regionali e comunali e dell'IVA per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo.

Il versamento dell'IRAP in scadenza il 31 gennaio è posticipato al 30 giugno 2022. Si prevede l'introduzione di una serie di disposizioni in materia di imposta di consumo di tabacchi lavorati e prodotti succedanei dei prodotti da fumo. La disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2022.

Il disegno di legge prevede poi l'ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2025, della sospensione dei divieti di alcune procedure di sperimentazione su animali (su cui pende una procedura di infrazione) e stabilisce che il monitoraggio sulla disponibilità di metodi alternativi venga effettuato a cadenza annua, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.

Si stabilisce l'introduzione di un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame per l'applicabilità al Consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delle norme della Carta europea dei ricercatori in materia di rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

Si prevede la proroga, anche per il 2022, del progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management* e il relativo finanziamento pari a 300.000 euro.

Il disegno di legge in esame prevede altresì l'introduzione di una serie di proroghe di termini in materia di giustizia e la proroga del periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille dell'IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si prevede poi il riconoscimento della possibilità, per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello di stipulare apposite intese volte alla rimodulazione dell'orario lavorativo attraverso le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi di formazione.

Si stabilisce la proroga di un anno della sospensione dell'obbligo di etichettatura degli imballaggi ai fini di recupero; la proroga di un anno, fino al 31 marzo 2023, delle disposizioni sul registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti nell'ambito dell'esposizione medica nelle strutture sanitarie; una proroga relativa all'inizio del conteggio della quota di biocarburanti e bioliquidi e combustibili da biomassa prodotti a partire da olio di palma; e un rifinanziamento del fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, pari a 30 mila euro, per il triennio 2022-2024.

Il disegno di legge in esame prevede poi l'estensione di sei mesi del periodo di validità del *voucher* riconosciuto in alternativa al rimborso a fronte della mancata fruizione di titoli di viaggio o di soggiorno.

Si prevede poi l'estensione del termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti della pandemia da Covid-19 sulle industrie, e la proroga fino al 30 giugno 2022 della cornice normativa entro la quale le regioni, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono adottare regimi di aiuti alle imprese secondo le modalità definite dal *Temporary Framework*, in scadenza al 30 giugno 2022.

Infine, il disegno di legge stabilisce che ai titolari di certificato di vaccinazione rilasciato dalle autorità della Repubblica di San Marino è rilasciato il *Green pass* da avvenuta vaccinazione e che, in ogni caso, a tali persone non si applicano gli obblighi della Certificazione verde Covid-19 per accedere alle

attività e ai servizi sul territorio nazionale fino al 31 marzo 2022.

Il Presidente relatore, presenta quindi uno schema di parere non ostativo.

Constatata l'assenza di richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2494

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la ratifica dell'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea;

considerato che:

- con la "sentenza *Achmea*", del 6 marzo 2018 (causa C-284/16, *Slowakische Republik* contro *Achmea BV*), la Corte ha stabilito che le clausole compromissorie per le controversie tra investitori e Stati, contenute nei TBI in essere tra Stati membri dell'Unione europea, sono in contrasto con gli articoli 267 e 344 del TFUE che stabiliscono la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'UE sulle controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del diritto dell'Unione;

- in attuazione della predetta sentenza, nel 2020 è stato concluso l'Accordo sull'estinzione dei trattati bilaterali di investimento tra Stati membri dell'Unione europea, oggetto del disegno di legge di ratifica;

- la Commissione europea ha avviato, il 2 dicembre 2021, la procedura di infrazione n. 2021/2243 nei confronti dell'Italia, per mancata ratifica dell'Accordo in oggetto, da cui consegue la formale perdurante vigenza degli effetti di tre trattati bilaterali d'investimento conclusi tra il 1967 e il 2000 dall'Italia con Bulgaria, Slovenia e Malta;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e consente l'archiviazione della citata procedura di infrazione nei confronti dell'Italia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2536

La 14a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

considerate, in particolare, le disposizioni di maggiore attinenza ai profili di competenza della Commissione;

valutata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2536
XVIII Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Titolo breve: *d-l 228/2021 - proroga termini*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 408](#)

24 febbraio 2022

Attività (esito)

Discussione generale

(testo scritto della relazione allegato al Resoconto)

Autorizzata la relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 196, contrari 26, astenuti 0, votanti 222, presenti 222

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 408 del 24/02/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

408a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 412 del 9 marzo 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sull'invasione russa in Ucraina

MALPEZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, è una mattinata difficile per tutti noi. L'attacco della Russia all'Ucraina è di una gravità inaudita. Riteniamo necessario che il Senato voti la condanna ferma e unanime dell'attacco russo e dell'invasione militare. Non ci possono essere spazi per distinguo o per ambiguità.

Per questo chiediamo che il presidente Draghi, dopo le riunioni di oggi nei diversi ambiti della NATO e dell'Unione europea, venga a riferire in Parlamento. *(Applausi)*.

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle condanna con fermezza l'attacco russo in territorio ucraino. Come abbiamo detto ieri al ministro Di Maio, riconosciamo il grande lavoro di mediazione svolto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e confidiamo ancora che si possa trovare una soluzione.

In particolare, signor Presidente, siamo vicini soprattutto alla popolazione ucraina e voglio riprendere le parole del Papa di qualche giorno fa, quando ha detto che l'umanità, che si vanta di andare avanti nella scienza e nel pensiero, va indietro invece nel tessere la pace e questo ci fa vergognare tutti.

Allora - come ha detto la senatrice Malpezzi - chiediamo al presidente Draghi di venire a riferire in Aula e chiediamo davvero a tutto il Governo di sostenere ogni sforzo per riportare la pace in tempi rapidi. *(Applausi)*.

[CIRIANI](#) (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, la richiesta appena formulata dalla collega Malpezzi è naturalmente da noi condivisa. Già nel corso dell'ultima Conferenza dei Capigruppo avevamo detto che la presenza del ministro Di Maio non poteva essere sufficiente alla luce della gravità della situazione di cui purtroppo già ieri, al di là dei fatti di questa notte, si intuiva la drammaticità.

Quindi, è assolutamente urgente che il Presidente del Consiglio riferisca al Parlamento sugli interventi cui l'Italia intende dare seguito rispetto alla drammatica crisi in atto.

Come Gruppo Fratelli d'Italia confermiamo la condanna per quello che è un attacco militare inaccettabile contro uno Stato sovrano e contro il diritto internazionale. E chiediamo di conoscere dalla voce del presidente Draghi quali siano le scelte, le reazioni e le misure che l'Italia intende adottare insieme ai *partner* europei e internazionali, nella speranza che, almeno questa volta, l'Unione europea e l'Occidente sappiano far sentire forte la loro voce. *(Applausi)*.

[ROMEO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione condanna l'aggressione militare in atto della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Diamo massimo sostegno al presidente Draghi affinché venga data una risposta comune da parte degli alleati. Serve un Occidente forte, compatto e unito.

Il nostro auspicio naturalmente è che cessino subito le ostilità e si torni sulla linea della diplomazia e del dialogo, che è la via principale per risolvere i conflitti.

Cito, a tal proposito, una dichiarazione fatta dall'ex segretario di Stato americano Richard Nixon il 5 marzo del 2014, secondo cui l'Ucraina deve rappresentare un ponte tra l'Occidente e la Russia e non un avamposto dell'una contro l'altra e viceversa. Partiamo da questo punto di vista.

Sono d'accordo sul fatto che non debba esserci alcuna ambiguità, alcun distinguo, ma anche alcuna speculazione *(Applausi)*. Penso, infatti, che sia cosa saggia - lo dico - mettere in evidenza che la diplomazia italiana, che ha sempre avuto un ruolo importante e una lunga tradizione nei rapporti con Mosca, possa essere di utilità in questo momento di difficoltà. *(Applausi)*.

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC condanna la guerra ed è per la pace. Questo è il momento di essere tutti uniti per un solo obiettivo: la pace, e ripeto la pace.

Tutto il mondo occidentale deve compattarsi per far sentire forte la propria voce in maniera univoca, la voce di una comunità internazionale che deve lavorare per questo.

Quindi, chiediamo anche noi che il presidente Draghi venga in quest'Aula a condividere le idee del Governo con il Senato, che darà ogni contributo possibile per il raggiungimento del valore più grande

e imprescindibile. Daremo il massimo sostegno al Presidente del Consiglio.

La diplomazia e il dialogo sono l'unico modo per cercare di uscire da una situazione che non possiamo assolutamente condividere e Forza Italia - come sempre ha fatto in passato e sempre farà - sosterrà questa strada. *(Applausi)*.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo avuto un buio risveglio alla notizia, che ci eravamo augurati non arrivasse, dell'invasione della Russia ai danni dell'Ucraina.

Esprimo da parte nostra la ferma condanna a questo attacco e grande solidarietà. Siamo al fianco delle istituzioni dell'Ucraina e della sua popolazione, che è destinata a subire le più grosse conseguenze di questa vera e propria guerra, che segna la violazione non soltanto dell'integrità territoriale di quel Paese, ma anche - palesemente - del diritto internazionale.

Ecco perché siamo al fianco del nostro Governo. L'operato tenuto in queste settimane è quello giusto: al fianco dell'Alleanza atlantica e dell'Europa, con una voce dell'Occidente chiara nel tentativo di evitare il conflitto, ma anche nell'intenzione di assumere una decisione ferma e risoluta contro quest'*escalation* di violenza.

Ci uniamo pertanto anche noi alla richiesta che il presidente del Consiglio Draghi venga a riferire in Aula dopo che l'Unione europea abbia assunto delle risolutive decisioni in merito alle sanzioni da adottare, che si dovrà valutare se estendere anche alla Bielorussia, visto che proprio nelle ultime ore sembra che l'attacco stia arrivando anche da quel Paese, con la connivenza del suo Governo.

L'Italia è a fianco della democrazia, dei diritti e dei valori democratici insieme all'Europa e alle forze atlantiche. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, abbiamo sperato fino all'ultimo, anche ieri, che non si arrivasse a questo attacco, che non solo viola i principi fondamentali del diritto internazionale, la sovranità di un popolo e l'integrità territoriale, ma che è anche di una violenza che noi pensavamo fosse stata ormai cancellata dalla storia.

Ci ritroviamo, di fatto, la guerra ai confini dell'Europa. È evidente, da parte nostra, la condanna senza se e senza ma. Credo, però, che in questo momento sia assolutamente necessaria la reazione ferma e unitaria dell'Europa che si sta avendo nelle ultime ore.

Chiediamo anche noi che il presidente Draghi venga a riferire in Aula e si consenta al Senato di esprimere unitariamente la propria posizione con delle indicazioni al Governo.

Il momento è molto drammatico e deve esserci una risposta ferma non solo di condanna, ma anche di reazione unitaria da parte dell'Europa. Dobbiamo ancora adoperarci fino in fondo perché si torni indietro e si interrompa un'*escalation* che rischia di essere veramente drammatica per tutta l'Europa.

Siamo vicini in questo momento alla popolazione civile che, ancora una volta, rischia di dover pagare in prima persona con morti e feriti. *(Applausi)*.

[LANIECE](#) *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo Per le Autonomie condanna fermamente l'atteggiamento aggressivo e criminale di Putin e della Russia verso l'Ucraina. Se ci fosse bisogno di precisarlo, si trattava non solo di un atteggiamento autonomista di Putin verso alcuni territori dell'Ucraina, ma anche di un progetto ben più ampio e più aggressivo, che rischia di portare la guerra in Europa dopo settant'anni.

Naturalmente, nel sottolineare tutta la nostra solidarietà al popolo ucraino e al suo Governo, anche noi concordiamo pienamente con la richiesta di audire al più presto il presidente Draghi.

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se deve precisare qualcosa, ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, qualche collega mi ha fatto notare una cosa che è successa

sicuramente nella foga che ogni tanto metto negli interventi.

Il mio era un riferimento all'ex Segretario di Stato di Richard Nixon, Henry Kissinger. Non intendevo certo dire «l'ex segretario di Stato Richard Nixon». Lo preciso altrimenti qualcuno potrebbe pensare, visto che era nel 2014, che fosse un errore. Mangiandomi le parole, è sempre meglio correggere per evitare che poi qualcuno, come sempre, speculi.

PRESIDENTE. L'abbiamo registrato.

La Presidenza si unisce ai sentimenti di condanna espressi unanimemente dal Senato della Repubblica e all'auspicio di pace con giustizia che viene da parte di tutti i Gruppi. Riferirò immediatamente la richiesta avanzata da numerosi Gruppi, o da tutti, di audire al più presto, quando si riterrà più opportuno, il presidente Draghi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2536) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 9,52)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2536, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Parrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARRINI, relatore. Signor Presidente, se non ci sono contrarietà da parte dei colleghi, chiedo che il testo scritto della relazione venga allegato al Resoconto della seduta odierna, rinunciando all'esposizione orale, apprezzate le circostanze.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, apprezzate le circostanze - come ha appena detto il collega Parrini - verrebbe voglia di fare la stessa cosa. Verrebbe cioè voglia di dire sostanzialmente: fate come vi pare, se non fosse che ci troveremo tra qualche minuto al quarantesimo voto di fiducia di questa maggioranza veramente ipertrofica; se non fosse che Fratelli d'Italia è l'unico partito a sostenere la discussione generale in Aula su un provvedimento che diviene importante per via delle misure che contiene e che riguardano mille aspetti, dalla sanità ad altri, che attengono a passaggi importanti della vita quotidiana della nostra Nazione; se non fosse che oggi passiamo direttamente a discutere, con lo stesso stile e la stessa tecnica che ho visto adottare da quando siedo su questo scranno e che, nel discorso di insediamento del Presidente della Repubblica, è stata additata come prassi da abbandonare, da non seguire e da non ripetere.

Noi non abbiamo votato per eleggere quel Presidente della Repubblica, ma dal minuto successivo lo abbiamo riconosciuto, ovviamente, come il nostro Presidente, il Presidente di tutti, il Presidente della nostra Repubblica. Voi lo avete osannato, santificato, beatificato in tutti i vostri interventi in Aula, in quella occasione come nelle altre successive; l'ultima volta è stata appena ieri o l'altro ieri, e in quella occasione ho ascoltato un riferimento alle sue alte affermazioni - personalmente le condivido - ma negli atteggiamenti continuate ad operare nello stesso modo.

Un provvedimento importante come quello oggi in esame avrebbe meritato, in ogni passaggio, un approfondimento nelle Commissioni competenti, perché ce ne sarebbe stato il tempo e sicuramente ci sarebbe stata anche la volontà, da parte nostra, come partito di opposizione, di fare - come non facciamo mai - una opposizione non sterile, ma precisa e puntuale sui temi e argomenti. Ebbene, oggi invece aumentate, addirittura, il peso della vostra superficialità, della vostra speditezza preoccupante, lasciando l'intero onere della discussione generale su questo provvedimento ai due interventi iscritti dal partito cui appartengo, Fratelli d'Italia.

Tutto questo mi spinge, Presidente, a non affrontare i temi trattati dal provvedimento, perché è un esercizio assolutamente inutile e scolastico. Faccio invece appello, in questo mio intervento, al senso

di rispetto delle istituzioni che so essere presente in tanti colleghi, in ognuno di voi, affinché veramente tutto ciò non si ripeta e non continuiate ad adottare un tale atteggiamento in tutti i provvedimenti che porterete avanti in questo scorcio di legislatura, che veramente rischia di diventare una sorta di *via crucis* puntellata da questo tipo di atteggiamenti.

Oggi siamo in presenza di numerose emergenze, fra le quali paradossalmente quella sanitaria sembra essere la meno preoccupante. Abbiamo alle porte un'emergenza geopolitica che fino adesso i nostri Capigruppo hanno trattato. Abbiamo alle porte una crisi economica drammatica. Credo e spero che il Parlamento, in un sussulto di dignità - collega D'Incà - riesca almeno in queste circostanze a riacquisire il ruolo che gli spetta e che anche il Presidente della Repubblica ha richiamato nel suo discorso di insediamento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (*Misto*). Signor Presidente, solitamente intervengo in Aula solo su provvedimenti che riguardano la Commissione a cui appartengo, e quindi per parlare di ambiente. Da quando, però, c'è questo Governo intervengo poco, perché l'ambiente è stato di fatto abrogato.

Oggi, invece, intervengo per ribadire nuovamente che il Parlamento è stato totalmente messo al tappeto da Draghi e vorrei invitarvi a fare un minuto di riflessione, prima che sia troppo tardi. Tanti si sono spesi in quest'Aula l'altro giorno per difendere le prerogative parlamentari reclamate dall'ex Presidente del Consiglio Renzi e non vi accorgete che ci stanno togliendo sostanzialmente la funzione principale del parlamentare, sancita dalla nostra Costituzione. Questo Governo sta smantellando ogni prassi, ogni regola democratica e anche ogni parvenza di esse. Più volte si è discusso dell'arroganza dei Governi, spessissimo di quello attuale a cui orgogliosamente non ho dato la mia fiducia, che ha esautorato il ruolo del Parlamento con l'abuso spropositato dei decreti-legge. Più volte abbiamo lamentato il loro utilizzo e soprattutto l'uso della fiducia sui decreti, che ha raggiunto la sua massima perversione con la sistematica apposizione della doppia fiducia in entrambe le Camere sul medesimo provvedimento. Così era rimasta soltanto l'apparenza del Parlamento, dando la possibilità alle Commissioni competenti almeno dell'espressione di un parere.

Si trattava solo di apparenza, però, perché capite bene che un lavoro vero e serio su leggi che vanno a cambiare la vita delle persone non può essere svolto in due o tre giorni, ma richiede tempo: il tempo necessario per un confronto, per ascoltare, per approfondire.

Oggi possiamo dire che non è rimasta nemmeno l'apparenza di quello che era il Parlamento: siamo arrivati al culmine di un'indecenza divenuta, appunto, prassi consolidata.

In qualità di Presidente della Commissione ambiente, ieri mi è stata comunicata l'assegnazione - per l'espressione del parere - del decreto-legge cosiddetto milleproroghe, il cui esame alla Camera si è concluso il 22 febbraio, con la questione di fiducia ovviamente.

Il decreto-legge scade il 28 febbraio, lunedì prossimo, e quindi va necessariamente votato oggi, perché naturalmente bisogna evitare che in Parlamento si lavori di venerdì, sabato e lunedì. Quindi, come Commissione ambiente, avremmo dovuto svolgere i lavori su questo provvedimento nella seduta di stamattina: incardinamento, esame del testo, discussione generale; avremmo dovuto fissare una scadenza per eventuali osservazioni, predisporre un parere, svolgere dichiarazioni di voto e procedere al voto finale; il tutto in quarantacinque minuti per essere pronti per le 9,30 di stamattina. (*Applausi*).

Avete convintamente votato per eleggere nuovamente il presidente Mattarella per poi non dare minimamente ascolto alle sue parole?

Pochi giorni fa lo stesso Presidente della Repubblica nel suo discorso ha detto: «Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione delle decisioni, discussione, partecipazione».

Spero vi rendiate conto che qui si tratta non di maggioranza o di opposizione e nemmeno della necessità o meno di un provvedimento, ma della stessa esistenza e utilità della funzione delle Camere e dei loro componenti. Continuando in questo modo state abdicando alla vostra funzione; vi state dichiarando inutili, e lo sottolineo con forza.

Lo ripeto per essere chiari affinché rimanga agli atti: il Parlamento non esercita più la sua funzione legislativa e neanche quella sacrosanta di controllore del Governo. Ai parlamentari, a tutti noi viene

negato il diritto di esercitare le nostre funzioni, quelle per cui siamo stati eletti. Ora o pretendiamo insieme - maggioranza e opposizione - il rispetto del Parlamento oppure saremo costretti, quando incontreremo un cittadino o un'impresa, a rispondere che noi come parlamentari non abbiamo il diritto neanche di fiatare, perché siamo in una vera e propria dittatura.

Spero che possiate davvero riflettere su quello che sta succedendo: è un qualcosa che non fa bene a noi come rappresentanti dei cittadini, ma di certo non fa bene al Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.

[IANNONE](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, se non ci fossero apprezzabili circostanze nel grave quadro internazionale che si è determinato, anche oggi sarebbe andata in scena la triste prassi del fuggi fuggi del giovedì.

Siamo al cospetto di un provvedimento *omnibus* per sua natura, il milleproroghe, che si avvia mestamente verso un nuovo voto di fiducia.

Lo ha detto il collega Zaffini: saremo al cospetto del quarantesimo voto di fiducia in un anno del Governo Draghi, che si avvia a battere tutti i *record*, stracciando perfino quelli che avremmo ritenuto insuperabili del Governo Monti.

La maggioranza rinuncia a circa quattr'ore di discussione generale. Tutti hanno applaudito il discorso del presidente Mattarella quando ha richiamato al rispetto delle prerogative del Parlamento e, tra coloro che applaudivano, ci sono gli stessi parlamentari che oggi rinunciano alla discussione generale e che nelle scorse settimane hanno applaudito parimenti ai rappresentanti dei Gruppi che invitavano a consegnare l'intervento in dichiarazione di voto.

Se non siamo innanzitutto noi a essere coerenti con il ruolo che il popolo ci ha affidato, eleggendoci quali loro rappresentanti, da chi vogliamo che venga fatta rispettare la nostra alta funzione di rappresentanza della Nazione? Bisogna invocare il rispetto per il Parlamento, certamente, ma il rispetto nessuno ce lo può dare se non siamo capaci innanzitutto noi.

Si continua con il metodo della decretazione d'urgenza, in molti casi creativa. Stiamo ad assistere, senza che le Commissioni possano svolgere fino in fondo il loro ruolo. Si continua in un monocameralismo di fatto, che mortifica, a targhe alterne, un ramo o l'altro del Parlamento. E non si capisce per quale motivo non si dà la facoltà ai parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni di svolgere questo ruolo fino in fondo.

Noi capiamo bene che siamo al cospetto di un Governo che è un gigante dai piedi d'argilla. Lo certifica il fatto che sul milleproroghe, in Commissione alla Camera, il Governo è stato battuto quattro volte. Lo certifica il fatto che la scorsa settimana, qui in Aula, il Governo è stato battuto tre volte con un livello di confusione continua.

Noi di Fratelli d'Italia, con il nostro *leader* Giorgia Meloni, avevamo detto che non è possibile dar vita a esperienze di Governo in cui si mettono insieme le mele con le pere. Quando si arriva a dover scegliere e decidere secondo degli orientamenti ideali e delle convinzioni concrete, questo è il risultato: un conflitto continuo, che la nostra Nazione paga attraverso la mortificazione del ruolo del Parlamento.

Non è possibile, poi, vedere il Presidente del Consiglio che si irrita e richiama tutti dalla libera uscita. Se il metodo Draghi dell'ultimo anno di Governo dovesse essere quello della minaccia permanente delle dimissioni nel cassetto, allora - carissimi colleghi - il consiglio è che, se c'è tanta fretta di andare a casa il giovedì, sarebbe stato molto meglio tornare al voto. Gli italiani vi avrebbero accontentato in maniera molto lieta. (*Applausi*).

Ad ogni buon conto, giusto per rivendicare qualche risultato che la dice lunga sul nostro modo di intendere la funzione di opposizione, anche in questo provvedimento Fratelli d'Italia ha portato molte proposte. Alcune delle proposte della maggioranza, peraltro, sono proposte che ci avete bocciato su altri provvedimenti, a dimostrazione che siete anche capaci di sottrarre con poca destrezza quello che è il lavoro compiuto dagli altri.

Ci piace sottolineare il risultato che abbiamo ottenuto con l'approvazione di un emendamento che ha innalzato il tetto dell'utilizzo del contante da 1.000 a 2.000 euro. Si tratta dell'unica misura che darà un po' di ossigeno e la possibilità di rilanciare un po' i consumi; quei consumi che avete distrutto

attraverso la scelta scellerata dell'utilizzo del *green pass*, una misura che è servita assolutamente a nulla, soltanto a limitare le libertà individuali. Non ha avuto alcun effetto concreto dal punto di vista sanitario, ma è stata devastante dal punto di vista economico.

In conclusione - siamo già alla conclusione della discussione, nonostante siamo all'inizio dei lavori della mattinata - ognuno vive nel proprio mondo, ma ci sembra che il mondo non viva in ognuno di noi. Quindi, se avete l'occasione, in questo ultimo anno, dimostrate, con un guizzo di dignità e di orgoglio, che il Parlamento non è il passacarte del Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Inca. Ne ha facoltà. (*Commenti*).

D'INCA, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2536... (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'ululato non appartiene alle forme di comunicazione del Senato della Repubblica. Si può esprimere il dissenso in maniera più civile.

Prego, signor Ministro.

D'INCA, ministro per i rapporti con il Parlamento. ...di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 228, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Poiché la Conferenza dei Capigruppo ha così stabilito, possiamo procedere direttamente al voto dell'articolo unico.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2536, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, è difficile oggi intervenire in Aula su un provvedimento così importante, dopo quello che è accaduto questa notte, con le parole importanti e unitarie che sono state dette questa mattina in Senato sulla guerra in Ucraina. Ci troviamo davvero a discutere e ad approvare in quest'Aula un provvedimento che ormai è diventato parte integrante della stessa nostra attività parlamentare.

Mi preme soffermarmi qualche momento su una questione preliminare, che però attiene al nostro ordinamento nel suo complesso. Già dal nome che viene tradizionalmente attribuito al provvedimento che siamo chiamati a esaminare oggi ("decreto milleproroghe") emerge la vastità e l'ampiezza degli argomenti che vengono toccati. Il decreto milleproroghe è uno strumento che nasce dalla necessità di porre parziale rimedio a quell'instabilità e a quell'incertezza che sono intrinseche nel nostro ordinamento. Mi pare evidente che un simile strumento, che dovrebbe servire come *extrema ratio* e in via eccezionale, sia da anni utilizzato in maniera sistematica, lasciando peraltro inalterati quei problemi che attanagliano da troppo tempo il nostro sistema sotto il profilo istituzionale e soprattutto legislativo. L'essenza di questo provvedimento ci dimostra che è necessario che Parlamento e Governo si facciano portavoce di una maggiore compiutezza e certezza verso quel complesso di norme che, per quanto essenziali e attese, non possono rimanere nell'incertezza ed essere prorogate di anno in anno.

Sono consapevole che questo lavoro difficilmente potrà essere compiuto nella coda finale della legislatura, ma ci tengo, anche a nome del Gruppo che rappresento, a sottolineare la necessità di un cambiamento in meglio sotto questo specifico profilo, affinché non si debba sempre ricorrere allo

strumento del milleproroghe senza avere una visione d'insieme complessiva.

Al di là di queste riflessioni preliminari, credo comunque che il decreto-legge in esame contenga risposte molto positive e importanti nei confronti di un ampio ventaglio di criticità e di questioni che il Governo ha affrontato in prima battuta e che il Parlamento, in fase successiva, ha integrato e migliorato, nell'ottica e nel solco dei compiti che la Costituzione ci affida. Su questo specifico aspetto tornerò in maniera più puntuale alla fine del mio intervento.

Desidero intanto sottolineare l'impegno che le Commissioni I e V riunite alla Camera hanno manifestato nel concludere un provvedimento così ampio e trasversale. Ovviamente non posso non esprimere rammarico per l'impossibilità di analizzare e modificare in maniera puntuale il provvedimento anche in questo ramo del Parlamento. Credo in ogni caso che il lavoro dei colleghi e delle colleghe della Camera sia stato proficuo, anche grazie all'importante sponda che è stata offerta dai relatori del provvedimento, ma anche dallo stesso Governo, che ringrazio, e da tutta la maggioranza.

Italia Viva-P.S.I. ha lavorato con grande intensità, lealtà e correttezza politica e istituzionale. Pur nella carenza sostanziale di risorse, credo che il lavoro svolto sia stato notevole e proficuo per gli importanti risultati raggiunti.

Per ragioni di tempo, signor Presidente, non mi è permesso ripercorrere in maniera analitica le modifiche emendative che abbiamo proposto e che sono state approvate, ma proverò a concentrarmi su quelle più significative. Penso - ad esempio - alla proroga dell'applicazione delle disposizioni di semplificazione in materia di occupazione del suolo pubblico e delle aree pubbliche da parte dei pubblici esercizi, fino al 30 giugno del 2022, che ha consentito, insieme alla campagna vaccinale e al *green pass*, di mantenere aperti esercizi e attività. Penso anche ad un'altra norma, che riguarda i tanti giovani in cerca di occupazione per il settore dell'autotrasporto: si tratta della misura che consente ai giovani fino a trentacinque anni di età e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali di fruire di un contributo per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'autotrasporto delle merci.

Si tratta di risposte importanti e per questo voglio ringraziare i colleghi delle Commissioni di merito, che hanno operato anche in stretto contatto con il vice ministro Teresa Bellanova, che ringrazio.

Voglio anche citare il lavoro, nell'ambito della materia dei trasporti, che ha portato all'approvazione di un testo che consentirà - da un lato - l'erogazione in favore del fornitore di lavoro portuale di un contributo fino a 90 euro per il lavoratore, anche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, e - dall'altro - alle autorità portuali di destinare l'1 per cento delle proprie entrate derivanti dalle tasse di imbarco e sbarco proprio all'incentivazione del pensionamento anticipato dei lavoratori portuali.

Sono dunque tanti i contributi che Italia Viva-P.S.I. ha voluto dare come Gruppo parlamentare alla conversione di questo decreto-legge ed è questa la chiave di lettura con cui auspico si leggano tutti i correttivi che sono stati proposti durante il lavoro in Commissione. Il Parlamento ha il potere e il dovere di dare il proprio contributo nella fase di conversione di un decreto-legge adottato dal Governo. Voglio sottolineare questo aspetto soprattutto alla luce delle giornate particolarmente delicate in Commissione.

Quando un Governo è sostenuto da una maggioranza così tanto ampia come mai si era visto, non vi è da stupirsi se le diverse sensibilità emergono nitidamente nel confronto parlamentare, magari su temi caldi e sentiti, ma questo rientra nella normale dinamica parlamentare. Al contrario, le diverse prospettive possono costituire un *plus* del dibattito, purché rimangano nei ranghi di un confronto e soprattutto purché non si metta in discussione il significativo percorso che è stato tracciato da questo Governo e che oggi noi non possiamo permetterci di disattendere.

In conclusione, l'atteggiamento di Italia Viva-PSI è stato sempre di forte responsabilità e credo che su questo non possano sorgere dubbi. Siamo stati i primi a chiedere un cambio di passo e per questo siamo stati anche duramente attaccati. Ora che, grazie al lavoro compiuto dal presidente Draghi e dalla squadra di Governo, finalmente stiamo andando nella giusta direzione, certamente non sarà Italia Viva-PSI a mettere in discussione la linea politica dell'Esecutivo, che noi sosteniamo fortemente e al quale vogliamo confermare e ribadire la nostra piena fiducia.

A nome dei colleghi di Italia Viva-PSI annuncio, quindi, il nostro convinto voto favorevole. (*Applausi*)

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, un'altra volta per un ramo del Parlamento è stato impossibile migliorare il testo di un decreto-legge. Si tratta di un altro *vulnus* al bicameralismo e mi chiedo veramente cosa si voglia fare in futuro per evitare queste situazioni. Come ho spiegato già diverse volte, non è possibile che un ramo del Parlamento, che non solo ha il diritto ma anche il dovere di esaminare i provvedimenti governativi, non sia messo in grado di poterlo fare.

Nonostante questo, il Gruppo per le autonomie voterà a favore del provvedimento in esame. Grazie anche al lavoro dell'altro ramo del Parlamento, il testo offre una serie di risposte ai cittadini, alle imprese, alle pubbliche amministrazioni impegnate nel percorso di uscita dall'emergenza. La più importante è sicuramente quella sul *golden power*, col mantenimento dei campi di applicazione estesi durante il Covid. Negli ultimi mesi abbiamo visto l'importanza di questa norma rispetto a interessi nazionali che vanno protetti e tutelati. Pertanto, non solo la proroga è giusta, ma probabilmente servirebbe un intervento normativo che renda strutturale il ruolo dello Stato rispetto a settori e imprese che ricoprono un ruolo strategico.

Vanno bene tutte le proroghe in materia fiscale; la riapertura dei termini per il pagamento delle cartelle rateizzate allo scoppio della pandemia; i sei mesi aggiuntivi per la restituzione dei prestiti garantiti dallo Stato fino a 30.000 euro; la proroga delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa; la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori nel caso di domanda incompleta. Importanti sono anche le norme per le pubbliche amministrazioni; la possibilità per le Regioni e le Province autonome di anticipare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione anche per il 2022; la proroga per la stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione; l'anno in più per lo svolgimento dei concorsi pubblici in Ministeri, agenzie fiscali, forze di polizia e vigili del fuoco. Numerosi sono poi gli interventi a tutela dei settori produttivi, tra i quali quelli a favore dell'agricoltura, con nuovi termini per la revisione periodica delle macchine agricole e la proroga degli incentivi riguardanti gli impianti di produzione energetica alimentati a biogas e naturalmente la proroga dei termini relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali e all'IVA per le imprese d'allevamento colpite dalla recente diffusione della peste suina. Penso poi alle misure per l'autotrasporto, col bonus di 2.500 euro per i giovani tra i diciotto e i trentacinque anni che vogliono conseguire la patente per guidare il camion e favorire così un ricambio generazionale, anche per ragioni di sicurezza.

Una menzione particolare merita il *bonus* per lo psicologo, perché ci ricorda che la crisi non ha avuto soltanto costi di natura economica o sanitaria; c'è una questione che attiene alle giovani generazioni che richiede grande attenzione e il *bonus* ha anche questo significato.

Insomma, nella fase che stiamo attraversando, questo provvedimento ha assunto un ruolo ben più ampio di quello che generalmente occupa. Come dicevo, è diventato uno dei punti di risposta al percorso di fuoriuscita dalla crisi e, pertanto, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie (SVP-PATT, UV). (*Applausi*).

[DE BERTOLDI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, non è facile prendere la parola in un momento così drammaticamente difficile per il mondo intero. Noi stiamo parlando di un ridicolo decreto - e spiegherò perché faccio una tale affermazione - mentre c'è il rischio che questa notte sia scoppiata una guerra potenzialmente mondiale e purtroppo in un contesto nel quale il nostro Paese e l'Europa si sono dimostrati e si stanno dimostrando assolutamente assenti.

Ebbene, in mezzo a tutto questo, discutiamo di un decreto sul quale sarà posta l'ennesima fiducia e che arriva all'esame dell'Assemblea del Senato nell'indifferenza di un Parlamento ormai abituato. Solo pochi giorni fa i miei colleghi - ricordo che solo il Gruppo Fratelli d'Italia di fatto si è impegnato nella discussione generale di questo provvedimento - hanno detto che saremmo arrivati alla apposizione

della questione di fiducia, e così è stato, mentre il Presidente della Repubblica aveva chiesto alle Camere, e ovviamente al Governo, un rinnovato ruolo di responsabilità.

La conclusione è che tutti coloro che si sono riempiti di gioia e si sono spellati le mani per le parole usate in occasione dell'elezione del nostro Presidente della Repubblica non hanno lasciato passare che poche ore per andare di nuovo verso il voto di fiducia.

Dunque voti di fiducia, discussioni generali che vengono disertate, dichiarazioni di voto di cui - come è successo un mesetto fa - vengono consegnati testi scritti, senza che siano nemmeno lette e annunciate in Parlamento. Il ruolo della nostra democrazia tende, quindi, ad essere assimilabile sempre più a una forma di Governo parlamentare, a una forma di Parlamento soggiogato, con un Governo che viene qui semplicemente per avere una formale autorizzazione a procedere, che non è quella prevista per i magistrati, ma quella che a noi in questo caso viene richiesto di dare.

Nel merito, signor Presidente, vorrei dire che solamente il Gruppo Fratelli d'Italia può rivendicare di essere riuscito a fare qualcosa di buono alla Camera dei deputati; lo sottolineo: alla Camera, perché qui in Senato non abbiamo potuto analizzare il provvedimento nemmeno nelle Commissioni. Ricordo che la Commissione finanze, di cui sono membro, non ha neanche espresso il proprio parere, anche come forma di protesta unanime perché non ci sono più nemmeno il tempo e il modo di lavorare.

Esprimo certamente, e in ogni caso, la mia solidarietà personale al ministro D'Incà, perché credo che nessun Ministro per i rapporti con il Parlamento abbia dovuto fare certe figure per così tante volte. Personalmente a lui tributo la mia solidarietà, ma politicamente è davvero profonda l'amarezza per quello che sta succedendo.

Noi di Fratelli d'Italia siamo fieri di rivendicare di aver ottenuto la proroga per l'abbassamento del tetto del contante, che quindi per quest'anno non passa a 1.000 euro, ma rimane a 2.000 euro; sarebbe stato davvero demenziale, in un momento in cui il nostro turismo e il nostro commercio stanno soffrendo, dover richiedere tutto questo agli stranieri che già non vengono in Italia perché gli chiediamo il *green pass* e vanno invece - giustamente - in Paesi più intelligenti del nostro, che tra l'altro, nonostante tutto, hanno magari meno problemi di noi e nei quali il *green pass* non è richiesto.

Non solo questo, quindi: con tale misura facciamo anche in modo che quegli stranieri vadano a fare acquisti all'estero, magari nella confinante Austria, dove possono utilizzare il contante senza dover ricorrere ad altri mezzi di pagamento. Il risultato è quindi rivendicato con orgoglio da Fratelli d'Italia, mentre il Governo credo abbia ben poco da rivendicare.

Il collega Steger, che mi ha preceduto, ha parlato del *bonus* psicologo. Nel merito sono d'accordo - ci mancherebbe - a fronte di un Governo che ha fatto della DAD una filosofia di vita e che, imperterrito, ha proseguito con *green pass* assurdi, che non servono a nulla, così come dimostrato da loro stessi. Condivido questo *bonus*, ma non mi è stato consentito presentare l'emendamento che avrei voluto a causa dell'apposizione della fiducia: avrei voluto proporre che il costo fosse a carico del ministro Speranza, visto che il *bonus* psicologo è da addebitare all'incongruenza politica di chi ha voluto gestire la pandemia in questo modo vergognoso. Non sono il cittadino e la fiscalità generale a doversi assumere il costo del *bonus* psicologo, ma deve essere il Ministro che, imperterrito, con l'avallo del Governo, è rimasto al suo posto, continuando con una politica sanitaria che in tutta Europa non ha eguali per chiusure e restrizioni, con danni alle persone - altrimenti non ci sarebbe bisogno del *bonus* psicologo - e all'economia, come abbiamo visto.

Ma non basta. Cosa avete fatto, signori del Governo, sul tema dell'energia? Come ho detto, siamo alle porte di una guerra che rischia di essere mondiale. Il problema energetico è gravissimo. Nel nostro Paese non c'è una politica energetica da anni: l'energia nucleare non si può nominare - anche se intanto la compriamo dai Paesi che la producono - e non bisogna nemmeno estrarre gas perché sembra questo distrugga l'ambiente. Quindi, niente gas. Dopo, però, le aziende non riescono più a essere competitive sui mercati e le famiglie probabilmente non riusciranno più a scaldarsi.

Vorrei capire dal MoVimento 5 Stelle se è il caso di chiudere anche il gasdotto TAP. Vogliamo bloccare anche il gas che viene dall'Africa? Almeno io ricordo che la posizione del principale partito di Governo era quella di chiudere la TAP per il passaggio del gas africano. Allo stesso modo, ricordo che il primo partito del Governo Draghi è contrario ai rigassificatori. Quindi, niente gas da stoccare.

Dove è, allora, il Governo dei migliori? Qual è la risposta energetica che diamo al nostro Paese e all'Europa? Dove volete andare? Queste sono le domande che un cittadino, un imprenditore e un industriale italiano si fanno e le cui risposte vorrebbero dal proprio Governo. Arriva invece il *bonus* psicologo a carico della fiscalità generale per rimediare ai danni del ministro Speranza.

No, signori della maggioranza, voi non avete messo insieme il Governo dei migliori: voi avete messo insieme di tutto e di più per mantenere la poltrona, cosa diversa dal Governo dei migliori. Il Governo ha fallito nella sanità e sta fallendo nell'economia e non ha una visione strategica nella politica energetica, che è determinante in questo momento. Il Governo, se di proroghe doveva parlare, doveva ricordarsi invece delle proroghe dei finanziamenti e delle garanzie per le piccole e medie imprese. E invece nulla di tutto questo.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente, tornando al tema dell'energia. Visto che siete tutti europeisti a parole - noi lo siamo magari nei fatti - a nessuno è venuto in mente di guardare all'Europa che ha rinnovato le concessioni a tutte le imprese di energia idroelettrica? Noi invece non lo facciamo, con la conseguenza che le nostre imprese idroelettriche non fanno da anni investimenti perché - logicamente - non possono contare sul tempo per poterli ammortizzare. (*Applausi*).

Questo significa che le nostre imprese che producono e produrrebbero energia, non facendo investimenti, hanno in realtà un 30-40 per cento in meno di potenzialità di produzione di energia idroelettrica.

Riepilogando e andando alla conclusione, grazie a chi è contro il gas ci ritroviamo con 30-40 miliardi di metri cubi di gas che non vengono estratti nell'Adriatico e un 30-40 per cento di minor produzione energetica per colpa delle mancate proroghe, che noi non facciamo mentre la Germania, la Francia e gli altri Paesi europei fanno.

È una vergogna e siamo stanchi, signor Presidente.

Mi rivolgo all'unico rappresentante del Governo rimasto in Aula: dica al presidente Draghi che così non si può andare avanti. (*Applausi*).

[BITI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITI (PD). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, siamo qui ancora una volta a fare una dichiarazione di voto sul decreto-legge di proroga termini, che potremmo definire ormai un decreto annuale, dato che tutti gli anni siamo qui a snocciolare quali sono all'interno di questo provvedimento i tanti termini che vengono prorogati con un intento ben preciso, però, che è quello di far sì che tante parti del Paese non si fermino nel loro funzionamento: le imprese, i lavoratori e gli enti locali devono infatti essere sostenuti ed aiutati.

Certo, è vero che trovarsi sempre a rinviare e a prorogare termini per questioni che spesso, di anno in anno, si ripropongono, deve interrogare il Parlamento, tutti noi e anche il Governo sulla necessità di mettere forse mano in maniera più strutturale a tante questioni.

Riceviamo e trasformiamo sicuramente in azione positiva l'invito che il presidente Draghi ha rivolto, anche nella sua conferenza stampa, per collaborare il più possibile. Il Parlamento è pronto a questo, lo sappiamo bene in quest'Aula e ce lo siamo detti più volte: quello che a tutti noi interessa è poter esaminare al meglio i provvedimenti, in modo da poter dare risposte il più possibile vicine e di vero aiuto ai tanti che possono essere in difficoltà. Credo di poter dire che da parte di tutti noi, e sicuramente e soprattutto da parte del Partito Democratico, c'è questo intento e c'è anche una grande attenzione ai provvedimenti che il Governo invia alle Camere. Ci sono altresì sicuramente la voglia, la volontà e il desiderio di esercitare appieno il nostro ruolo e il nostro dovere.

Presidente, l'adesione alla realtà mi porta a voler essere asciutta, poiché stiamo vivendo una mattinata di grandissima preoccupazione per un dramma che si sta consumando alle porte dell'Europa, vicinissimo a noi. Cercherò pertanto di affrontare soltanto due aspetti che di questo decreto-legge di proroga termini mi interessano in particolare. Il primo riguarda tutti quegli interventi che, con la proroga di tante scadenze, aiutano gli enti locali. Il Partito Democratico e - credo - ciascuno dei partiti presenti in quest'Aula hanno a cuore il funzionamento dei nostri Comuni e degli enti territoriali, e tutti i provvedimenti che in qualche modo sostengono e aiutano la vera ossatura di questo Paese, cioè i

Comuni, soprattutto quelli piccoli, devono essere accolti. Credo che ci debba essere, anche nei provvedimenti a venire, grande impegno e interesse da parte sia del Governo, che deve avere grande attenzione - lo ripeto - soprattutto nei confronti dei piccoli Comuni che sono la vera struttura di questo Paese, sia anche del Parlamento.

L'altro aspetto che sottolineo - vedo che ha interessato moltissimo anche il senatore De Bertoldi - è sicuramente il *bonus* salute mentale.

Permettetemi questa mattina di fare alcune precisazioni, perché credo che il sillogismo che sento usare da tanti e che ha usato anche il senatore De Bertoldi - che invito a rimettere la mascherina, peraltro - ovvero che siccome ci avete chiusi ora create il *bonus* psicologo, denoti quella mancanza di adesione alla realtà di cui parlavo prima. Sostenere che un aumento del disagio mentale e delle problematiche ad esso correlate sia causato soltanto da questi due anni di pandemia equivale ad affermare una cosa che non è vera. Sappiamo ormai da studi scientifici ben consolidati che il peggioramento di tante situazioni di disagio è progressivo negli anni, anche se certamente è innegabile che questi due anni abbiano dato un colpo finale a chi già viveva situazioni di difficoltà. Il *bonus* psicologo viene in aiuto di tante persone che in questo momento hanno bisogno di un sostegno a prescindere dall'età; è noto, peraltro, che il Partito Democratico già nella legge di bilancio aveva lavorato in questo senso per prevedere la presenza nelle scuole di figure di riferimento per un sostegno psicologico agli alunni e alle loro famiglie.

Per noi, ovviamente, questo è sempre stato fondamentale, fin dalla legge di bilancio, e ringrazio i tanti colleghi di tutti i partiti che si sono impegnati in tal senso; abbiamo fatto anche una conferenza stampa alla quale, ricordo, hanno partecipato le senatrici Pirro, Gallone, De Petris, Parente e anche colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia. Lo stesso Gruppo del senatore De Bertoldi, quindi, ha partecipato a quella conferenza stampa sostenendo, già in sede di esame della legge di bilancio, che il *bonus* salute mentale andava previsto. Lo sosteneva quando si pensava di stanziare 50 milioni e non 20 come adesso, ma riteniamo che anche questa cifra sia un grande riconoscimento a tutte quelle persone che sono in difficoltà e che hanno bisogno non soltanto di un aiuto economico, ma anche di smontare quello stigma che ancora nel nostro Paese pervade e invade tutti coloro - non tutti ma tanti, veramente ancora troppi - che hanno una difficoltà e sentono di non essere buoni. Nel nostro Paese, purtroppo, ancora oggi chi ha un disagio tante volte viene consolato spronandolo ad andare a bere con gli amici e a parlare con loro. Ci sono dei momenti, invece, in cui soltanto i professionisti possono prendersi cura di chi ha questi problemi, perché poi non diventino problemi ancora più grandi. Per noi questo è anche un investimento sul futuro, perché pensiamo che il nostro Servizio sanitario nazionale vada rafforzato anche nella parte che si occupa di salute mentale, ma che serva anche un intervento di sostegno diretto ai cittadini che si trovano a vivere un momento di difficoltà, un intervento che comunichi loro che lo Stato gli è vicino e che non hanno niente di sbagliato se vogliono rivolgersi a un professionista per parlare dei loro problemi.

Con l'emendamento, che è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento e per il quale ringrazio il mio Gruppo alla Camera, in particolare l'onorevole Sensi, ma anche gli altri Gruppi, abbiamo smontato almeno un pezzettino - e continueremo a farlo - di un pregiudizio culturale che accompagna tutti coloro che ancora nel nostro Paese hanno bisogno di un sostegno psicologico per evitare di trovarsi in difficoltà maggiori.

È anche per questo che il voto del Partito Democratico sulla questione di fiducia posta sul decreto proroga termini è favorevole. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, dichiaro subito che il nostro Gruppo voterà la fiducia.

In questo provvedimento vi sono diversi interventi importanti e positivi che riguardano gli enti locali, le assunzioni negli enti locali, il concorso per i docenti, la possibilità di assumere anche dalle graduatorie già esistenti per provvedere alle supplenze - richiesta che avevamo avanzato con forza già in sede di esame della legge di bilancio - le proroghe relative all'edilizia scolastica. Davvero molto importante è la scelta fatta dal Parlamento in relazione alla questione ILVA.

Voglio poi sottolineare un elemento molto importante che avevamo sollevato con forza durante l'esame della legge di bilancio sul quale però non avevamo ricevuto una risposta positiva, quello dei lavoratori licenziati della Air Italy, rimasti senza alcuna forma di sostegno. Con questo provvedimento si dà invece una risposta importante. Ancora, si prevedono la sospensione del rimborso dei prestiti delle PMI e una serie di altre proroghe.

Come hanno detto le colleghe e i colleghi che mi hanno preceduto, siamo in un momento molto difficile, gravissimo. Abbiamo tutti giustamente dichiarato che sosteniamo l'azione del Governo e del Presidente del Consiglio. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghe, se possibile, vi pregherei di tenere basso il tono della voce per non disturbare il collega. Prego, senatore Errani.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Non si preoccupi, Presidente, la ringrazio.

Vorrei fare un ragionamento politico. È il momento di rinsaldare le fila, di trovare aspetti di unità, non di scontro.

La situazione che ci si presenta non è solo gravissima dal punto di vista della politica internazionale per il gravissimo atto di rottura di qualsiasi norma di diritto internazionale, ma avrà anche ricadute importanti sull'economia, prima di tutto sulla questione energetica, e porrà problemi serissimi dal punto di vista della gestione e di quella che si era avviata come una crescita robusta del nostro Paese. Pensiamo solo alla situazione dell'autotrasporto, delle merci, che sta già procurando problemi serissimi.

Penso ad alcune azioni che sono state poste in essere e mi rivolgo *in primis* ai colleghi della Lega; mi riferisco - per esempio - agli emendamenti approvati contro il parere del Governo. Intendiamoci: il Parlamento ha piena autonomia ed è giusto che modifichi i provvedimenti del Governo, ma se siamo una maggioranza, soprattutto in un momento come questo - come ha affermato prima il Capogruppo della Lega - non ci possiamo giocare la partita con forzature e a colpi di maggioranza su questo o quel provvedimento, a prescindere da un'intesa comune sui passaggi che dobbiamo compiere.

La situazione è troppo delicata per porre in essere iniziative particolari di questo o quel Gruppo politico per lanciare magari un messaggio elettorale. Non è il momento della campagna elettorale.

Spero che questo sia un elemento chiaro a tutti: così come vale per noi deve valere per tutti i Gruppi della maggioranza. Possiamo e dobbiamo a volte modificare i testi, così come è successo, per esempio, in merito alla questione dell'ILVA e all'intervento positivo inserito nel milleproroghe su iniziativa parlamentare, ma dobbiamo fare scelte condivise. Non ci possono essere azioni unilaterali di questo o quel partito. Spero che in un momento così difficile questo sia l'impegno di tutti i Gruppi.

Ci sono poi alcune questioni - quella del tetto ai contanti o la proroga fino al 2025 della sperimentazione animale - che non ci convincono, ma non per questo non voteremo la fiducia posta sul provvedimento. Bisogna avere la capacità di costruire delle sintesi e essere tutti impegnati a portarle avanti.

Infine, una piccola considerazione sul *bonus* salute mentale. Questa è una situazione di emergenza e questo non può che essere un intervento straordinario nell'emergenza. Rimane però un punto strategico. I dipartimenti di igiene e salute mentale sono al disastro ed è indispensabile investire strategicamente su di essi.

Da questo punto di vista, ribadisco quanto ho detto ieri: c'è bisogno di una riforma organica della sanità che sia in grado di interpretare il nuovo che ci impone il Covid-19 ed il nuovo che ci impone la situazione pandemica. Io mi auguro che, nell'utilizzo di questo *bonus* si trovi un modo per costruire un rapporto tra l'utilizzo del *bonus* stesso e i dipartimenti di igiene e salute mentale, perché la presa in carico è il valore fondamentale. Parliamoci chiaro: non è certo con un *bonus* a prescindere - come direbbe Totò - che si fa la presa in carico. Di questo dobbiamo discutere seriamente. È giusto, infatti, ciò che ha detto la collega Biti sulla necessità di combattere un pregiudizio culturale, ma come è possibile farlo se abbiamo uno psicologo o uno psichiatra ogni 250.000 abitanti? Ancora, quando ci si rivolge alle cliniche private è necessario un accreditamento - non so se è chiaro - perché, essendo così delicata la partita, dobbiamo dire ai cittadini che utilizzano il *bonus* di capire bene da chi vanno e a quali capacità e a quali professionalità si rivolgono. Noi dobbiamo stare molto attenti affinché una

misura positiva non si trasformi in un *boomerang*.

Concludo ribadendo un concetto politico. Troviamo il modo, come maggioranza, per cambiare anche il rapporto tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizione. Dovremo, però, dimostrare se siamo all'altezza del momento. E questo momento richiede unità, capacità di sintesi e capacità di lavorare insieme senza forzature e senza rotture. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, oggi parlare di decreto milleproroghe è certamente complicato. È una giornata particolare. Ci siamo tutti svegliati di fronte a un momento storico che non avremmo mai voluto vivere: l'occupazione militare dell'Ucraina da parte delle truppe della Federazione Russa.

Ovviamente, si pongono tanti quesiti e, quindi, parlare qui di un provvedimento denominato milleproroghe certamente non è il massimo. Dobbiamo però andare avanti e quindi porteremo a conclusione questo provvedimento. Il Gruppo Forza Italia sostiene questa maggioranza e voterà la fiducia posta su questo decreto.

Entrando nel merito, si tratta di uno di quei provvedimenti che vengono riproposti annualmente che verte su questioni molto puntuali, che attengono anche alla vita quotidiana di molte persone e alcuni dei colleghi hanno citato casi specifici.

Tra l'altro, il provvedimento è stato profondamente modificato dal ramo del Parlamento cui è stato assegnato in prima lettura, la Camera dei deputati, che è intervenuta in modo decisivo, anzi incisivo, nel modificare un decreto che conteneva più o meno 100 proroghe che sono poi divenute oltre 300. Quindi, la definizione di milleproroghe, che è solo un modo di dire, stava per divenire reale dato che 300 proroghe sono veramente tante.

È chiaro ed evidente che talvolta converrebbe porre fine ai rinvii, ormai istituzionalizzati; molte questioni andrebbero definite, che riguardino i concorsi pubblici o la materia delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali. Sta di fatto però che in questo provvedimento sono state assunte anche decisioni che hanno un rilievo temporaneo, con un atteggiamento estremamente efficace e propositivo. Devo dire che i nostri colleghi deputati del Gruppo Forza Italia hanno inciso in modo determinante alla Camera per modificare il provvedimento di proroga dei termini in modo da soddisfare le esigenze concrete che si vivono nella nostra società. Sono stati approvati oltre 50 emendamenti proposti dai membri del Gruppo Forza Italia alla Camera, emendamenti che riguardano soprattutto il comparto economico che è uno dei temi storici che stanno particolarmente a cuore a Forza Italia, partito liberale che ovviamente guarda con attenzione alla salute delle piccole e medie imprese, attraverso l'aiuto, il sostegno, la facilitazione e la semplificazione del quadro generale di questo comparto fondamentale che sostiene l'economia nazionale.

Non sto qui a parlare dei singoli interventi. Certo, per noi questo provvedimento arriva blindato - come si usa dire - caro rappresentante del Governo, perché questa legislatura è stata compromessa e viziata, patologicamente viziata, dalla pandemia. Di fatto il nostro sistema bicamerale - fatemi fare l'esponente della Commissione affari costituzionali fino in fondo - è stato viziato gravemente ed è divenuto un sistema sostanzialmente monocamerale. Questo è un provvedimento sul quale purtroppo il Senato non ha potuto toccare palla, non ha potuto intervenire perché scade il 28 febbraio. Avremmo dovuto convertire per forza questo decreto-legge entro lunedì e questo ci ha impedito - visto che è stato votato alla Camera dei deputati soltanto l'altro ieri - di intervenire per migliorarlo ulteriormente.

Noi di Forza Italia facciamo poca polemica. Siamo un partito che non riesce a essere di opposizione fine a se stessa. Siamo nati per migliorare questo Paese, siamo nati per governarlo, non siamo nati per cercare di utilizzare il malcontento e il mal di pancia delle persone e quindi per gratificarci del loro consenso, tra l'altro spesso velleitario e illusorio. Noi pensiamo a risolvere i problemi, pensiamo ad affrontarli, assumendocene la responsabilità, assumendoci la responsabilità delle scelte e talvolta anche quella di dire no a richieste che evidentemente contrastano con le esigenze nazionali del nostro Paese. Siamo una forza responsabile, lo siamo stati in tutti i provvedimenti che sono stati assunti da questo Governo, pur consapevoli di una maggioranza estremamente eterogenea che vede insieme partiti molto

diversi tra loro. Ma, pur consapevoli di questo, siamo ovviamente altrettanto consapevoli del fatto che poi, alla fine, quello che sta a cuore a noi è fare del bene agli italiani, lavorare per il benessere del nostro Paese e per il benessere delle nostre imprese e delle nostre famiglie. *(Applausi)*.

Questo significa anche avere uno spirito contraddistinto da concretezza, quindi poche chiacchiere, poco spazio ai mal di pancia: i mal di pancia cerchiamo di curarli, non di cavalcarli, non di stimolarli. Noi siamo contro l'antipolitica. Noi siamo contro il populismo, siamo contro le demagogiche posizioni assunte solo ed esclusivamente per prendere voti. Noi vogliamo prendere voti da quella parte d'Italia che è consapevole che i problemi devono essere affrontati e risolti anche e soprattutto governandoli, partecipando alle decisioni.

In questo decreto-legge milleproroghe ci sono alcuni di questi aspetti. Uno di questi - voglio citarlo prima di concludere - è stato a cuore, durante l'estate scorsa, anche a questo ramo del Parlamento, qui in Senato: il rinvio di circa due anni della chiusura dei tribunali per i minorenni nella Regione Abruzzo, quelli di Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona; lo ricorderà il senatore Vitali - lo ringrazio per il fattivo contributo - particolarmente colto nell'ambito del provvedimento che fu assunto a suo tempo e che purtroppo, poi, non trovò un esito favorevole nel corso del mese di agosto 2021. In questa occasione abbiamo invece colto l'obiettivo, con la promessa, da parte dell'attuale Ministro della giustizia, che finalmente si metterà mano ai provvedimenti legati alla geografia giudiziaria che troppo sbrigativamente erano stati affrontati e risolti tagliando e sforbiciando, senza intervenire in modo puntuale sui territori. Speriamo che in questo tempo sarà concesso di intervenire in Abruzzo, come in altre Regioni d'Italia, per migliorare la situazione creata da quel taglio indiscriminato, lineare e senza criterio che fu attuato a suo tempo.

Il Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC esprimerà un voto favorevole sulla questione di fiducia al Governo e continuerà ad assumersi fino in fondo le responsabilità per portare l'Italia fuori da questa crisi, nella speranza che il mondo intero possa vivere in pace i prossimi mesi e anni. *(Applausi)*.

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni anno ci ritroviamo a votare il cosiddetto provvedimento milleproroghe che ogni volta non finisce di stupirmi perché, in spregio di ciò che la Corte costituzionale ha più volte precisato - ma fa parte ormai del nostro diritto positivo - di omogeneo ha ben poco. L'unico criterio tassonomico che accomuna le norme contenute nel decreto-legge milleproroghe è, appunto, la proroga di qualche termine. Sono, però, termini che afferiscono a materie completamente diverse. Ma - tant'è - ormai è un appuntamento consolidato. Sottolineare che forse questo non è il modo migliore di procedere nello svolgimento dell'attività legislativa - mi rendo conto - è esercizio ozioso.

Il provvedimento in esame, tra l'altro, tanto per aggravare la valutazione negativa che in generale sul piano sistematico, non politico, ora e adesso, si può formulare, non è stato da noi quasi neanche letto; è arrivato come una meteora e come una meteora attraverserà quest'Assemblea. Noi lo voteremo sicuramente (facciamo parte della maggioranza).

Noi tutti, però, dovremmo prestare più attenzione a questo problema, a questo nodo istituzionale: un sistema bicamerale dove in alcuni casi le due Camere funzionano come dovrebbero, perché una Camera serve a correggere gli errori dell'altra ed è un bene che ciò accada, ma in altri casi un ramo del Parlamento non serve a nulla perché si trova a dover ratificare alla cieca ciò che l'altra Camera si spera abbia fatto al meglio.

Comunque, nel decreto-legge in esame qualcosa di buono c'è e mi onoro di rivendicare i meriti non di noi senatori della Lega, ma dei colleghi deputati leghisti della Camera. Particolare attenzione è stata riservata agli enti locali, che sono la parte delle istituzioni più vicina ai cittadini. È noto che la qualità della vita migliore si rinviene nei centri più piccoli e la Lega è attenta a questo profilo. Per esempio, partendo dalle Regioni, è stato approvato un emendamento, appoggiato da tutti i colleghi della Lega, volto al sostegno delle Regioni e delle Province autonome, mettendo a disposizione l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, ovviamente dopo l'approvazione del rendiconto e prima - sia chiaro - del giudizio di parifica. È una misura concreta, che si inserisce all'interno di un'azione

politica già iniziata con la legge di bilancio. Come Gruppo Lega abbiamo anche presentato alla Camera un ordine del giorno in cui si chiedeva che lo stesso avvenisse per gli altri enti territoriali, quindi i Comuni, ossia la possibilità di mettere a disposizione l'avanzo libero, il cosiddetto fondone, e le risorse residue del 2020 e 2021 per renderle disponibili nel 2022. Questa richiesta è venuta con forza dagli enti locali. Inoltre, abbiamo prorogato al 31 marzo il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali. Questo emendamento dimostra una grande attenzione della Lega per l'attuazione del PNRR. Apro una parentesi per dire che è un brutto acronimo, così difficile da pronunciare, direi quasi cacofonico; potevamo trovare qualcosa di meglio, il nostro italiano lo avrebbe consentito. È una misura importante perché permette di dare anche ai Comuni la possibilità di predisporre un piano operativo per la messa a terra delle opere necessarie per i bandi del PNRR.

Per la scuola, è previsto sostegno al personale dei servizi scolastici: grazie ad un emendamento abbiamo dato la possibilità a tutti gli istituti di fare assunzioni a tempo determinato che permettano di avere una continuità di servizio sia da parte del personale docente sia da parte del personale ausiliario. Sulla disabilità è stato ottenuto un notevole risultato da parte della nostra ottima Erika Stefani: è stato raddoppiato il fondo a favore degli assistenti degli alunni con disabilità. Tale emendamento ha portato al raddoppio da 100 a 200 milioni di questo fondo molto importante, che fornisce un servizio agli alunni che hanno le maggiori difficoltà e richiedono quindi un maggiore sostegno. Dico questo per sottolineare l'attenzione al principio costituzionale di solidarietà, uno dei principali argomenti politici della Lega.

Chiedo la pazienza di ascoltarmi ancora qualche minuto perché non credo sia il caso di andare avanti con un elenco di provvedimenti eterogenei, visto ciò che ho detto all'inizio del mio intervento. Mi preme approfittare di questa occasione per segnalare che, a margine dell'approvazione alla Camera della legge di conversione del presente decreto-legge, la Lega ha ottenuto l'approvazione di un ordine del giorno, politicamente molto importante, che impegna il Governo ad accorpare le date dei futuri *referendum* alle date delle elezioni amministrative.

Richiamo l'attenzione di tutti su questo aspetto, perché l'argomento che ho orecchiato, secondo cui è prassi tenere separati la votazione sui *referendum* da altri appuntamenti elettorali, non è un argomento valido, perché una prassi, solo perché è tale, non vuol dire che sia una buona prassi. Separare le date significa far calare l'attenzione dei cittadini sul tema referendario. Il *referendum* è uno strumento di democrazia diretta, voluto dai Padri costituenti ed è nostro dovere sollecitare, aiutare e accompagnare i cittadini a esercitare un loro diritto.

Separare le date significa mandare un pessimo segnale, un segnale diseducativo. Noi siamo qui anche per indicare dei percorsi di crescita per il popolo italiano ed è un buon argomento quello di unire le date: significa dire agli italiani che i *referendum* sono importanti, che vi devono partecipare perché è un loro diritto ma anche un loro dovere, perché l'esercizio dell'attività referendaria fa parte delle garanzie costituzionali a presidio della sovranità popolare.

Mi auguro quindi che questo ordine del giorno sia tenuto nella più alta considerazione da parte del Governo. E faccio un rapido cenno solo al tema del risparmio, perché accorpare le date vuol dire far risparmiare allo Stato molti milioni di euro - mi sembra circa 200 - che potremmo utilizzare per le persone svantaggiate, per i disabili, per tutti coloro che non dobbiamo lasciare indietro.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio e dichiaro dunque il voto favorevole a questo provvedimento per conto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

[GARRUTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARRUTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, colleghi, stiamo per approvare oggi un provvedimento che tradizionalmente serve a varare interventi diversi tra loro, ma urgenti e necessari. Era doveroso farne buon uso e cogliere l'occasione per lavorare al servizio dei cittadini e delle imprese, del diritto alla salute e del lavoro.

Compatibilmente con lo spazio riservato al Parlamento per l'attività emendativa, ancora troppo compresso - e mi rivolgo al rappresentante del Governo - il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha lavorato con i colleghi della Camera per migliorare il testo dell'Esecutivo e raccogliere istanze dei territori

come quelle riguardanti l'Ilva di Taranto: la tutela dell'ambiente e della salute sono diritti prioritari e irrinunciabili e da qualche settimana principio fondamentale della Costituzione italiana.

Le bonifiche, pianificate e finanziate da tempo, sono diventate per noi improcrastinabili. Per questo abbiamo presentato l'emendamento soppressivo all'articolo 21, poi approvato, per prevedere lo spostamento di ingenti risorse dalle opere di bonifica alle attività produttive. Non era possibile rinunciare alle tanto attese attività di risanamento ambientale per un imprecisato e indefinito processo di decarbonizzazione, di cui peraltro non si conoscono i contenuti dell'investimento, il fabbisogno finanziario, il piano industriale e molti altri elementi indispensabili. Inoltre, defanziare le modifiche avrebbe significato anche rinunciare definitivamente al possibile impiego degli oltre 1.200 lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria.

Non tutto è andato come auspicavamo e, soprattutto, secondo le necessità dell'Italia. Il *blitz* con cui è stata portata a 2.000 euro la soglia per i pagamenti in denaro contante va in netto contrasto con gli impegni e gli obiettivi fissati dal PNRR. In questo modo abbiamo innestato la retromarcia rispetto alla strada che avevamo intrapreso negli anni dei Governi Conte con il *cashback*, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti. (*Applausi*). Per noi non va bene.

Secondo noi, il potenziamento degli strumenti di pagamento elettronici deve essere al centro del lavoro con cui stiamo costruendo l'Italia dei prossimi anni.

Lo sviluppo digitale ha enormi potenzialità in termini di semplificazione e contrasto all'evasione che, come sappiamo, per l'Italia è un autentico macigno.

Tuttavia, il lavoro positivo svolto su questo decreto-legge vanta altri risultati di cui render conto e che inorgogliscono il mio Gruppo. Abbiamo introdotto il *bonus* psicologo. Dopo lo stanziamento, previsto nell'ultima legge di bilancio, di 25 milioni di euro per i disturbi alimentari e il potenziamento del sostegno psicologico nelle scuole, siamo riusciti a portare a casa questa conquista. Si tratta di un aiuto concreto verso tutte le persone che si trovano a vivere un disagio che è ancora troppo vissuto come un tabù e che invece sappiamo bene quanto sia presente, ancor più dopo questi due anni di pandemia che hanno messo a dura prova i nostri equilibri. Il *bonus* arriverà a 600 euro nell'anno e potrebbe riguardare circa 18.000 persone.

Abbiamo poi stabilito l'accantonamento, per l'anno 2022, di 32,5 milioni di euro destinati a strutture innovative e di qualità nell'erogazione di prestazioni pediatriche oncologiche. Mai come in questa fase è indispensabile destinare risorse alla cura e alla prevenzione. Tra le drammatiche conseguenze del Covid c'è anche la minore attenzione riservata alle altre patologie.

Dopo una battaglia andata avanti per mesi e l'interlocuzione con il Governo e nella maggioranza, è stata finalmente approvata la proroga per mantenere aperti i tribunali abruzzesi. (*Applausi*). La proroga prevede di differire di un anno la chiusura delle sedi dei tribunali abruzzesi di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano al fine di revisionare e aggiornare il modello della geografia giudiziaria. In Commissione giustizia al Senato un apposito disegno di legge del Movimento 5 Stelle prevede un riordino complessivo della dislocazione dei tribunali in Italia per porre rimedio a diverse storture prodotte dalla riforma del Governo Monti varata nel 2012. A dieci anni di distanza è opportuno evidenziare come quel provvedimento non abbia raggiunto gli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione che si poneva e come abbia al contrario prodotto notevoli criticità, lasciando grandi territori nel nostro Paese privi dei necessari presidi di giustizia e legalità.

Infine, voglio ricordare che, grazie a un emendamento approvato in Commissione bilancio alla Camera, gli enti di ricerca pubblici potranno proseguire con le stabilizzazioni del personale anche nel 2022. (*Applausi*). Il Consiglio nazionale delle ricerche, in particolare, potrà utilizzare 10 milioni di euro stanziati nella legge di bilancio 2022 per assumere i ricercatori anche quest'anno.

Signor Presidente, per tutte le motivazioni elencate, il Movimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento in esame. (*Applausi*).

NUGNES (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

NUGNES (*Misto*). Signor Presidente, lei ha ragione quando dice che l'ululato non è una forma di dissenso consono a quest'Assemblea, così come certamente non lo è il lanciare carte sulla testa del

Ministro che annuncia l'apposizione della quarantesima questione di fiducia alla Camera.

Non credo però sia consono a quest'Assemblea neanche lo sbriciolamento sistematico delle sue funzioni. (*Commenti*). Ciò vi appare cosa da poco, visto che sono anni che ripetiamo le stesse parole in un depauperamento delle parole stesse. Eppure, non è cosa meno grave.

C'era un tempo in cui, anche in TV, si declamava la bellezza della nostra Carta costituzionale come la più bella d'Europa. È difficile modificare la Costituzione: c'è un articolo specifico che stabilisce come, in che modalità e con quali passaggi lo si può fare.

Invece, negli anni sempre più si è posta la prassi di una modifica di fatto. (*Applausi*). Questa vi appare cosa da poco ma non lo è, perché stiamo perdendo la nostra struttura democratica dettata dalla nostra Costituzione, che è la prima legge su tutte le leggi. (*Applausi*). È crollata la struttura architettonica che ci rende una Repubblica bicamerale e così avviene che, a fine febbraio, ci troviamo con un'ennesima questione di fiducia a ratificare ancora un decreto-legge che è un'anomalia - sto terminando, signor Presidente - esso stesso. Infatti, le proroghe, che pure sono agi, come ha detto la collega, dati agli enti preposti a mettere in atto le leggi, possono essere e sono già comprese nelle leggi stesse... (*Il microfono si disattiva automaticamente*). Grazie, lei è un sincero democratico.

PRESIDENTE. Le ho anche concesso del tempo supplementare. Non riesco a capirla. Forse non si è accorta che ha superato i minuti a disposizione e che ho anche autorizzato di concederle altro tempo. In ogni caso, la ringrazio dei ringraziamenti.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2536, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo - come sapete ed è stato oggetto di dibattito - ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Approfitto dell'occasione per chiedere ai senatori Questori di valutare se tale circostanza debba in futuro essere adottata, visto che le fiducie non sono così rare.

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'Emiciclo.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Floridia*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Floridia.

Colleghi - come ho appena detto - vi prego di non sostare nell'Emiciclo, altrimenti otteniamo che, da un lato, non si passa innanzi al banco della Presidenza e, dall'altro, che l'assembramento è addirittura superiore.

PISANI Giuseppe, *segretario, fa l'appello*.

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 12,05 -*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(*I senatori Segretari procedono al computo dei voti*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2536, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	222
Senatori votanti	222
Maggioranza	112

Favorevoli	196
Contrari	26

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 228.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, oggi ricorre un anniversario di grande dolore per il popolo azerbaigiano: si ricordano infatti i trent'anni dal grandissimo eccidio di Khojaly, commesso dalle forze armate dell'Armenia contro i civili azerbaigiani nella città di Khojaly in Azerbaigian.

Ciò che è accaduto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 1992 rappresenta una delle pagine più atroci della storia contemporanea, un grande crimine commesso contro la popolazione civile azerbaigiana durante i decenni del conflitto con l'Azerbaigian, la pagina più tragica nella prima guerra del Karabakh: 613 persone, tra cui 63 bambini, 106 donne e 70 anziani, vennero brutalmente uccise; 1.275 persone furono fatte prigioniere, tenute in ostaggio e torturate. Il destino di altre 150 persone rimane ancora sconosciuto; famiglie sterminate e bambini orfani di entrambi i genitori.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella decisione del 22 aprile 2010 inerente ai crimini commessi a Khojaly, giunse a un'importante conclusione, valutando il comportamento degli autori delle atrocità commesse come atti di particolare gravità equiparabili a crimini di guerra o crimini contro l'umanità.

Vorrei sottolineare che ancora oggi gli autori del terribile massacro restano impuniti ed è di grande importanza, ancor più in un momento così drammatico come quello che viviamo a livello mondiale, che la comunità internazionale insista perché vengano riconosciute le responsabilità di questa strage e l'Armenia chieda perdono per quanto compiuto, interrompendo definitivamente la catena dell'odio, permettendo una reale conciliazione tra i Paesi e la normalizzazione della regione.

Sarebbe importante che anche l'Italia, come già altri Paesi europei, riconoscesse i fatti di Khojaly per quello che realmente furono: un genocidio contro popolazioni civili colpevoli solo della loro origine etnica.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la fiducia che abbiamo appena approvato, posta sul decreto cosiddetto milleproroghe, mi rende quasi necessario sollecitare la risposta ad alcune interrogazioni che avevo già presentato in precedenza e che hanno come oggetto la tutela della salute attraverso quello che io considero uno dei determinanti di salute più importanti che ci sono.

Quando si entra nel Ministero della salute, i determinanti di salute evidenziati sono quattro e uno di questi è il no al fumo. Ebbene, nell'ambito di questo processo verso il no al fumo, le grandi case produttrici di tabacco, soprattutto americane, hanno condotto delle operazioni per cui hanno inventato dei prodotti basati su dati apparenti e in maniera scientificamente non dimostrata. Anzi, lo hanno fatto con una raccolta di dati che dimostra la falsità di una serie di conclusioni che sono state tratte; per cui fino a poco tempo fa consideravamo la Philip Morris, nella sua comune scoperta o perlomeno nella sua proposta commerciale del tabacco riscaldato, come in fondo l'equivalente di una grande azienda produttrice che, non potendo investire adeguatamente - anche perché in Italia è ancora vigente la legge Sirchia su questo punto - inventa un prodotto che è il tabacco riscaldato. Lo fa impiantando un'azienda molto grande in Emilia Romagna e, quindi, mettendo in gioco una serie di posti di lavoro che dovrebbero fare da copertura al danno esplicito alla salute che il tabacco comunque cagiona.

Pochi giorni fa alla Camera dei deputati, esattamente nell'ambito dell'esame del decreto milleproroghe, in particolare all'articolo 3, è stato inserito un altro sottoprodotto del tabacco, questa volta della British American Tobacco. Per chi non l'avesse colto, si tratta di piccole capsule, piccole vescicole che si inseriscono in bocca per garantire alla persona la quantità di nicotina nei confronti della quale ha contratto assuefazione. Anche questa è un'aggressione alla salute; anche questo viene dalle grandi aziende; anche di questo ci rendiamo in qualche modo complici.

Vorrei avere risposta a dette interrogazioni, perché nel momento in cui la salute diventa un bene prezioso, nel momento in cui come ieri votiamo una norma che mette in relazione l'azienda e il bene salute e lo facciamo all'unanimità, l'idea che due delle grandi produttrici di tabacco trovino la massima collaborazione ai limiti della connivenza su prodotti che del tabacco sono la diretta emanazione a me sembra profondamente contraddittorio.

Sollecito pertanto la risposta alle mie interrogazioni, anche tenuto conto di quello che è successo con quest'ultimo disegno di legge.

[LOMUTI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, i nostri sguardi e le nostre preghiere sono rivolti al popolo ucraino.

Intervengo per dare voce a chi cerca disperatamente di farla arrivare alle istituzioni.

In queste ore, come nei giorni scorsi, è in atto uno sciopero degli autotrasportatori dovuto soprattutto al rincaro del carburante. Ora, al di là del metodo di protesta - giusto o sbagliato - penso che le istituzioni, la politica, il Governo non possano fare finta di niente, perché il problema colpisce un comparto importantissimo, se non strategico, del nostro Paese, che è fundamentalmente un Paese manifatturiero. Bisogna fare di più per sostenere questo settore che è stato colpito da una crisi energetica che si riverbera su tutti i cittadini, come vediamo dai rincari delle bollette.

Per la terza volta in pochi mesi il nostro Governo ha stanziato miliardi di fondi pubblici per alleviare le sofferenze economiche di tutti i cittadini e la stessa cosa sta succedendo negli altri Paesi europei.

L'Europa oggi si trova a essere epicentro di una crisi energetica su scala globale. Spiace, però, avere cognizione che in questa crisi energetica, per cui tutti i cittadini subiscono sofferenze economiche, ci sono aziende - soprattutto quelle del settore energetico - che, per contro, registrano introiti e profitti veramente consistenti e importanti. In un Paese civile non può e non deve accadere che, sulla sofferenza della stragrande maggioranza, ci sia chi, invece, si arricchisce. (*Applausi*).

Rivolgo pertanto un appello al Governo affinché intervenga con una sorta di redistribuzione della ricchezza a discapito di chi si arricchisce in queste situazioni, e un ulteriore appello affinché l'Europa intera si faccia carico del rincaro dei costi del carburante e dell'energia, perché i singoli Stati non possono essere lasciati soli a far fronte a questa crisi energetica.

Ricordiamoci che siamo qui per fare gli interessi dei cittadini e non delle singole aziende di determinati settori energetici. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Colleghi, in relazione all'andamento della situazione internazionale, sospendo la seduta ai fini di ulteriori comunicazioni della Presidenza sui lavori del Senato.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 13,16).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che domani, alle ore 12,30, si terrà, con trasmissione diretta televisiva, un'informativa del Presidente del Consiglio dei ministri sul conflitto tra Russia e Ucraina. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti, a eccezione dei Gruppi Misto e Fratelli d'Italia, ai quali sono stati attribuiti dieci minuti.

Martedì 1° marzo, alle ore 10, il Presidente del Consiglio dei ministri renderà comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. L'intervento e la replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni di voto avranno luogo con trasmissione diretta televisiva. I Gruppi potranno intervenire in discussione generale per dieci minuti ciascuno. Seguiranno le dichiarazioni di voto sugli eventuali strumenti di indirizzo presentati.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 25 febbraio 2022

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 25 febbraio, alle ore

12,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 13,17).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ([2536](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228

All'articolo 1:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" »;

al comma 6, dopo le parole: « dall'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

*al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020 »;*

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile

2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-quinquies. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della *task force* può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.

11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

al comma 12:

alla lettera a):

al numero 2), dopo le parole: « Ministro per la pubblica amministrazione » sono inserite le seguenti: « , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: « termine, non » sono sostituite dalle seguenti: « termine non »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato" »;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022";

2) dopo le parole: "ordinarie procedure di mobilità," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici," »;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

« 12-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di

personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero".

12-ter. All'articolo 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021, n. 76," sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici,".

12-quater. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022" »;

dopo il comma 13 è inserito il seguente:

« 13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

"6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile" »;

al comma 15, le parole: « decreto ministeriale » sono sostituite dalle seguenti: « decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno »;

al comma 20, lettera a), le parole: « raggiunti dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano raggiunto il »;

al comma 22, le parole: « raggiunto dal » sono sostituite dalle seguenti: « abbia raggiunto il »;

al comma 24, le parole: « fino al 31 maggio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

al comma 25, le parole: « di cui al successivo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui all'articolo »;

dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:

« 25-bis. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-bis della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-bis è soppresso e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18".

25-ter. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-bis, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:

« 26-bis. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: "fino al 31 luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e, al secondo periodo, le parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022".

26-ter. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" »;

dopo il comma 27 è inserito il seguente:

« 27-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

al comma 28, al primo periodo, le parole: « legge 13 ottobre 2020, n. 253 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 13 ottobre 2020, n. 126 » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura »;

dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti:

« 28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2022", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023".

28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".

28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e, al terzo periodo, le parole: "permanere dello stato di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

"3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego".

28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033

annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-septies. Il comma 10-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-*bis.* - (*Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio*) - 1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-*ter*".

Art. 1-*ter.* - (*Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali*) - 1. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'anno scolastico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2021/2022";

b) le parole: "subordinato a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Art. 1-*quater.* - (*Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica*) - 1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da *stress*.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a

causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Art. 1-quinquies. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

"Art. 31-bis. - (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico 'Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio', che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza" ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

al comma 3, dopo le parole: « all'articolo 135, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice della strada, di cui al »;

al comma 4, le parole: « anche per l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « anche nell'anno »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-ter. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "degli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023 e 2024". All'onere derivante dal

presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. - (*Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare*) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, le parole: "2 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2 giugno 2022";

b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri";

c) al comma 10-quinquies, le parole: "il Ministero della difesa provvede" sono sostituite dalle seguenti: "la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono".

Art. 2-ter. - (*Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo*) - 1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602" ».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero 4-bis) è inserito il seguente:

"4-ter) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente";

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU";

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023".

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione";

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di euro" e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

"*m-ter*) per i finanziamenti di cui alle lettere *m*) e *m-bis*), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali" »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*d-bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui

alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa" »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-*quinquies* è inserito il seguente:

"6-*quinquies*.1. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-*quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-*quinquies*".

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 992, le parole: "possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sono sostituite dalle seguenti: "possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale";

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

"994. Entro il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale".

5-*quater*. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-*sexies*. Al terzo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022, con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021".

5-*septies*. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-*octies*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2024".

5-*novies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, secondo periodo, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "10 marzo 2022";

b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022".

5-*decies*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 565, primo periodo, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28

febbraio 2022";

b) al comma 767, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2022".

5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "e 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022".

5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: "2021" è sostituita dalla seguente: "2022".

5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) partecipa al processo di elaborazione di principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività";

b) all'articolo 9-ter, comma 2, le parole: "all'International Accounting Standards Board (IASB)" sono sostituite dalle seguenti: "alla IFRS Foundation".

5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo".

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-sexiesdecies.

5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448";

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui

mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" »;

al comma 6:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzata » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al secondo periodo, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « Programma Fondi di riserva e speciali » sono sostituite dalle seguenti: « programma "Fondi di riserva e speciali" »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente: "201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: "centotrenta" è sostituita dalla seguente: "centotrentacinque";

b) al comma 7, lettera b), le parole: "tecnico-economica" sono soppresse.

6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

6-septies. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023".

6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022 ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali) - 1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "si applicano alle

procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: ", si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso".

Art. 3-ter. - (Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità) - 1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con due distinti decreti", le parole: "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022", le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico" fino a: "Ministro della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "il primo, di cui alla lettera *a)*, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera *b)*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS" e le parole: "una specifica tabella unica su" sono sostituite dalle seguenti: "specifiche tabelle uniche per";

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: "La tabella unica nazionale è redatta" sono sostituite dalle seguenti: "Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte";

2) alla lettera *a)*, le parole: "della tabella" sono sostituite dalle seguenti: "delle tabelle";

c) al comma 3, le parole: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera *b)*";

d) al comma 5, dopo le parole: "nella tabella unica nazionale" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera *b)*,".

Art. 3-quater. - (Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022";

b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022".

Art. 3-quinquies. - (Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi) -1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Art. 3-sexies. - (Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Art. 3-septies. - (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) - 1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Art. 3-octies. - (Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori) - 1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "entro il 15 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° maggio 2022".

Art. 3-novies. - (Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) - 1. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, le parole: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022".

2. Dopo l'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

"Art. 62-*quater*.1. - (*Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina*) - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare

ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
- b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5".

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « 2-quinquies, del » sono sostituite dalle seguenti: « 2-quinquies del »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022";

b) al secondo periodo, le parole: "ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60" »;

al comma 4, lettera c), dopo le parole: « lavoro autonomo » sono inserite le seguenti: « per il conferimento di incarichi »;

al comma 5, dopo le parole: « per l'anno 2022 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: « n. 196 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno" »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2022".

8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,".

8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "con legge regionale

nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183," sono sostituite dalle seguenti: "con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,".

8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *8-novies*, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

All'articolo 5:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« *3-bis.* All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 che costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono".

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-quater. L'articolo *2-ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

"Art. *2-ter.* - (*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali".

3-quinquies. Il comma *9-bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

"*9-bis.* In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non

compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori".

3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "15 febbraio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2022" e le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".

3-septies. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ».

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-bis. - *(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)* - 1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "70 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni", le parole: "degli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "delle regioni, delle province e delle città metropolitane" e le parole: "30 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni".

Art. 5-ter. - *(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)* - 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le

supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

All'articolo 6:

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2023/2024" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:

"2-*ter*. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024".

3-*ter*. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.

4-*ter*. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*quater*, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente:

"4-*quinq*. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

4-*quater*. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello".

4-*quinq*. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2021 e 2022". Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, la parola: « stato » è sostituita dalla seguente: « Stato ».

All'articolo 7:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023" ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: "nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27," sono inserite le seguenti: "o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,".

4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni".

4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024".

4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

All'articolo 9:

al comma 1, dopo le parole: « comma 1, del » sono inserite le seguenti: « codice del Terzo settore, di cui al »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbrica".

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e alle fabbricere di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,";

b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricere di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985";

c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto" sono inserite le seguenti: "o della fabbrica".

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 3, lettera b), capoverso 10-ter, primo periodo, la parola: « ammesse » è sostituita dalla seguente: « tenute », la parola: « dovuti » è sostituita dalla seguente: « dovuta » e le parole: « comma 26, e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 26 e seguenti, »;

al comma 4, le parole: « della legge 1995, n. 335 » sono sostituite dalle seguenti: « della legge n. 335 del 1995 »;

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « all'articolo 54 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al » e le parole: « al cinque per mille », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille »;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa". All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma 8-ter, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75-*bis* è sostituito dal seguente:

"75-*bis*. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024";

b) il comma 75-*terdecies* è sostituito dal seguente:

"75-*terdecies*. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi" »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*sexies*:

1) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022";

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di quanto previsto dall'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o di indennizzo";

b) al comma 2-*septies*, secondo periodo, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto" »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

3-*ter*. All'articolo 103-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

3-*quater*. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

3-*quinquies*. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: "31 dicembre 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". Il

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e di 4 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022";

b) al terzo periodo, le parole: "Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti".

3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma *3-octies* del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da *terminal* portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma *3-septies*, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-septies* del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-sexies*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019" sono inserite le seguenti: ", a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036".

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-undecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

"*5-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il 'buono patente autotrasporto' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*".

3-quaterdecies. Il comma *25-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-terdecies*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

"*3-bis.* All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: '12 mesi' sono sostituite dalle seguenti: '24 mesi'. La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione".

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"*21-bis.* Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti";

b) al comma *27-bis*, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022";

c) al comma *27-ter*, le parole: "al decreto di cui al comma *27-bis* relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio," sono sostituite dalle seguenti: "degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma *27-bis*".

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo *44-ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma *9-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024" ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« Art. *10-bis.* - (*Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica*) -1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022" ».

All'articolo 11:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « 30 giugno 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 2022 »;

alla lettera b), le parole: « 1° luglio 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 2023 »;

al comma 2, capoverso 5.1, le parole: « Entro trenta giorni » *sono sostituite dalle seguenti:* « Entro novanta giorni »;

al comma 3, dopo le parole: « 1° gennaio 2020 e » *è inserita la seguente:* « il » *e le parole:* « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 giugno 2022 »;

al comma 4, le parole: « l'Autorità per l'energia elettrica e il gas » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente »;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma *4-bis*, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva

e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica »;

al comma 5, le parole: « su materiali, o » sono sostituite dalle seguenti: « su materiali o » e la parola: « ulteriori » è soppressa;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022".

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022".

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

"*837-bis.* Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020".

5-sexies. Alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: "2023" sono inserite le seguenti: ", e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,".

5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-*ter* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

5-decies. Agli oneri di cui al comma *5-novies*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 12:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« *2-bis.* All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-*ter* è inserito il seguente:

11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti".

2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "qualsiasi" è sostituita dalle seguenti: "o senza".

2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" ».

All'articolo 13:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis.* Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata" »;
al comma 4, le parole: « legge 31 dicembre 2018, n. 145 » *sono sostituite dalle seguenti:* « legge 30 dicembre 2018, n. 145 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-ter. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156";

b) alle lettere *b)* e *c)*, le parole: "di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 123 del 2019".

4-quinquies. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: "ma è comunque" fino alla fine del comma sono soppresse ».

Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

« Art. 13-bis. - (*Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova*) - 1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "di 1 milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di 2 milioni di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 13-ter. - (*Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*) - 1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « legge 31 dicembre 1997, n. 449 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

al comma 2, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2-ter. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziato, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con

le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue mesi".

4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate fino al 31 dicembre 2025".

4-quinquies. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « il comma 3-bis, è sostituito dal seguente » *sono sostituite dalle seguenti:* « il comma 3-bis è sostituito dai seguenti » *e dopo il capoverso 3-bis è aggiunto il seguente:*

« 3-ter. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

alla rubrica, le parole: « alla povertà » *sono sostituite dalle seguenti:* « della povertà ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « all'articolo 23, commi 2, 4, 6 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 23, commi 2, 6 » *e dopo le parole:* « 28 ottobre 2020 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »; *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

al comma 3, le parole: « 31 marzo 2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: "bandite" sono inserite le seguenti: ", almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali," »;

al comma 4, dopo le parole: « 25 maggio 2021 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi

premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: "chiunque" fino a: "è tenuto" sono sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute";

2) le parole: "supera le 5" sono sostituite dalle seguenti: "è superiore a 30";

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati";

b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse";

c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 30 aprile 2022";

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

"142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma" ».

Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

« Art. 18-bis. - (*Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*) - 1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Art. 18-ter. - (*Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa*) - 1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

Art. 18-*quater*. - (*Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti*) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

b) al comma 123, le parole: "dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'" sono sostituite dalle seguenti: "dal regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *'de minimis'*".

Art. 18-*quinquies*. - (Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali) - 1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "dell'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022";

b) al comma 2, le parole: "37.031 per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

All'articolo 19:

al comma 1, dopo le parole: « 4, lettera a) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « di parte corrente » è inserita la seguente: « iscritto ».

All'articolo 20:

al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, le parole: « Le misure concesse » sono sostituite dalle seguenti: « Gli aiuti concessi » e la parola: « convertite » è sostituita dalla seguente: « convertiti ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

« Art. 20-bis. - (Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive) - 1.

All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022" ».

L'articolo 21 è soppresso.

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

« Tabella A

(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n.

234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987

BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella B

(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella C

(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	737.257
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
BOLZANO	0,87%	87.026
TRENTO	0,91%	90.779
VENETO	8,20%	819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
LIGURIA	2,67%	266.531
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674
TOSCANA	6,31%	630.840
UMBRIA	1,49%	148.734
MARCHE	2,57%	257.233
LAZIO	9,59%	959.410
ABRUZZO	2,19%	218.681

MOLISE	0,51%	51.144
CAMPANIA	9,27%	927.130
PUGLIA	6,58%	657.974
BASILICATA	0,93%	92.988
CALABRIA	3,14%	314.378
SICILIA	8,06%	805.641
SARDEGNA	2,73%	273.458
TOTALE	100,00%	10.000.000

».

ARTICOLI DA 1 A 25 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E TABELLE A, B E C
Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in materia di termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, in materia di autorizzazioni alle assunzioni per esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, relativo al termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, gli uffici giudiziari e il sistema delle università statali, le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti « , 2019 e 2020 » e le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 4, in materia di ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di facoltà assunzionali previste nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie e gli enti pubblici, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313, in materia di facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, le parole « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 318, secondo periodo, in materia di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato personale dell'Avvocatura dello Stato, le parole « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per i trienni 2019-2021 e 2022-2024 » e le parole « 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, » sono sostituite dalle seguenti: « 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2, ».

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, lettera b), pari a euro 102.017 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente.

7. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'istruzione e del

Ministero dell'università e della ricerca mediante apposite procedure concorsuali pubbliche, le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « entro il 31 dicembre 2022 ». Al fine di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria di concorso, la graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è integrata, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni caso, nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020.

8. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 259:

1) al comma 1, in materia di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2022 »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per gli anni 2020 e 2021, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019 e 2020, dall'articolo 1, comma 287, lettere c) e d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, commi 1, lettera a), e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 984, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere effettuate entro 31 dicembre 2022. »;

b) all'articolo 260, comma 1, in materia di svolgimento dei corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 marzo 2022 ».

9. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, le parole « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 ».

10. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, in materia di facoltà assunzionali del Ministero dello sviluppo economico, le parole « nel triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel quadriennio 2019-2022 ».

11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022.

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga.

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine

di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/ 590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

11-*quater*. Nelle more della piena applicazione della tecnologia DVBT2, al fine di prendere in esame le problematiche di maggiore impatto sul territorio italiano derivanti dalla liberazione della banda 700 MHz, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono partecipare i soggetti coinvolti nel *refarming* delle frequenze, nonché i soggetti istituzionali competenti. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Fermi restando il termine improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della banda 700 MHz e i vincoli di coordinamento internazionale, nel caso di particolari criticità tecniche per le reti locali di primo livello, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in casi eccezionali possono essere individuate modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS del 7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti dai soggetti interessati.

11-*quinquies*. Al fine di consentire il proseguimento dell'operatività della *task force* di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di non più di cinque unità di personale in posizione di comando, provenienti da altre pubbliche amministrazioni, a esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, che mantiene il trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere relativo al predetto trattamento economico. Della *task force* può essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dallo Stato, previo rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero.

11-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 11-*quinquies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, in materia di piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

1) al comma 5, le parole « Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2022 »;

2) al comma 6, primo periodo, le parole: « il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri », sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze » e la parola « adotta » è sostituita dalle seguenti: « è adottato »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

a-*bis*) all'articolo 7, il comma 2, in materia di efficacia delle graduatorie per il reclutamento di personale destinato all'attuazione del PNRR, è sostituito dal seguente:

« 2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unità a valere sulle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie del concorso di

cui al medesimo comma 1, che rimangono efficaci per la durata dell'attuazione del PNRR, nonché delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione di personale con contratto sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato »;

b) all'articolo 7-*bis*, comma 1, in materia di reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze:

1) le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 »;

2) dopo le parole: « ordinarie procedure di mobilità, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

12-*bis*. All'articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, in materia di assunzione di personale per attività relative a interventi cofinanziati dall'Unione europea, dopo la parola: « attraverso » sono inserite le seguenti: « lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero ».

12-*ter*. All'articolo 11-*bis*, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: « legge 28 maggio 2021, n. 76, » sono inserite le seguenti: « ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, ».

12-*quater*. Al fine di accelerare la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026 i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere alle assunzioni di cui all'articolo 31-*bis*, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite finanziario di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2022 ».

13-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente il supporto tecnico-operativo alle amministrazioni pubbliche da parte di società *in house* per la realizzazione di investimenti pubblici, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

« 6-*ter*. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società di cui al comma 1 per lo svolgimento delle attività di supporto di cui al presente articolo essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al primo periodo possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I medesimi contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa; il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile ».

14. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2021, rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 12 giugno 2018, e ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 5 ottobre 2019, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2022.

15. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

16. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole « Fino al 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2023 ».

17. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole « Fino al 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 gennaio 2023 ».

18. Il XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, è prorogato fino al 31 dicembre 2022.

19. Alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, in materia di mandato del direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. »;

b) all'articolo 6, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. »;

c) all'articolo 7, comma 7, in materia di mandato del direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio. ».

20. All'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di attribuzione dei gradi di vertice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole « in carica tre anni » sono inserite le seguenti: « e, se non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, »;

b) al comma 4, la parola « mandato » è sostituita dalla seguente: « triennio ».

21. L'articolo 1094 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal comma 20 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. All'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, in materia di mandato del Comandante generale della Guardia di finanza, dopo primo periodo è inserito il seguente: « Se non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio, il Comandante generale permane nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. ».

23. L'articolo 4, quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applica anche ai mandati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

24. Il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è prorogato fino al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la

piena operatività dell'Istituto.

25. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio ».

25-*bis*. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 30 settembre, al fine di prevedere nell'aggiornamento del preventivo economico gli oneri relativi al trattamento economico degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. All'articolo 4-*bis* della citata legge n. 580 del 1993, il primo periodo del comma 2-*bis* è soppresso e dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

« 2-*bis*. *I*. Con il decreto di cui al comma 2-*bis* è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18 ».

25-*ter*. Alla compensazione, in termini di indebitamento e fabbisogno, degli oneri derivanti dal comma 25-*bis*, pari a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

25-*quater*. All'articolo 54-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

26. All'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole « Nel triennio 2019-2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019-2022, »;

b) alla lettera h), le parole « inderogabilmente entro il 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « inderogabilmente entro il 31 marzo 2022 ».

26-*bis*. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, al primo periodo, le parole: « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2022 » e, al secondo periodo, le parole: « per il solo anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ».

26-*ter*. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

27. Alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modalità semplificate di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27-*bis*. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonché di ridurre il

preariato, la regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, può avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha già prestato attività lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine è autorizzato il trasferimento alla regione Calabria di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

28. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite massimo di euro 10.124.500 per l'anno 2022, si provvede, quanto a euro 4.784.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, e, quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 30 settembre 2022 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2023 ».

28-ter. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2022 ».

28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici e per la durata dei corsi di formazione iniziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e, al terzo periodo, le parole: « permanere dello stato di emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

28-quinquies. Il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, è sostituito dai seguenti:

« 3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo

sono ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione.

3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, e per le selezioni pubbliche di personale non dipendente, al riconoscimento del titolo di studio provvede, con le medesime modalità di cui al comma 3 del presente articolo, il Ministero dell'università e della ricerca, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148.

3.2. Al riconoscimento accademico e al conferimento del valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai dottorati di ricerca esteri e ai titoli accademici esteri conseguiti nel settore artistico, musicale e coreutico, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, provvedono le istituzioni di formazione superiore italiane ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148, anche per i titoli conseguiti in Paesi diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi della citata legge n. 148 del 2002. Il riconoscimento accademico produce gli effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego ». 28-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 13, pari a euro 168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, è abrogato.

Articolo 1-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio)

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter ».

Articolo 1-ter.

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali)

1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « Per l'anno scolastico 2020/2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino all'anno scolastico 2021/2022 »;

b) le parole: « subordinato a tempo determinato » sono sostituite dalle seguenti: « diversi da quello subordinato a tempo indeterminato ».

Articolo 1-quater.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)

1. Al fine di potenziare, nell'anno 2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della popolazione di tutte le fasce di età, e di migliorarne la sicurezza e la qualità, anche in considerazione della crisi psico-

sociale causata dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonché di sviluppare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2022, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e rafforzare l'uniforme erogazione, in tutto il territorio nazionale, dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, potenziando l'assistenza ospedaliera in area pediatrica e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;
- b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia e trauma da *stress*.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che è incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

Articolo 1-*quinquies*.

(*Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale*)

1. Dopo l'articolo 31 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente:

« Art. 31-bis. - (*Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale*) - 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro e le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *cccc*) e *dddd*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel settore merceologico "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e che alla medesima data risultino esauriti, sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ».

Articolo 2.

(*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

2. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, relativo all'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo sul recesso dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.

4. Le risorse di cui agli articoli 74-*bis*, comma 1, e 74-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022.

5. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

6. All'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2024 ».

6-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-*ter*. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite

dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2022, 2023 e 2024 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 2-bis.

(Differimento di termini in materia di ricompense al valor militare)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: « 2 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 giugno 2022 »;
b) al comma 10-*ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità attuative per la concessione delle ricompense di cui al comma 10-*bis* sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri »;

c) al comma 10-*quinqüies*, le parole: « il Ministero della difesa provvede » sono sostituite dalle seguenti: « la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono ».

Articolo 2-ter.

(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)

1. All'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022. Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma e fermo restando il termine di cui al primo periodo limitatamente agli adempimenti di natura civilistica ivi previsti, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 4-*bis*) è inserito il seguente:

« 4-*ter*) per i clienti già identificati da un soggetto obbligato, i quali, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento intestato al medesimo cliente presso il citato soggetto obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalità di identificazione e verifica dell'identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento e a servizi di informazione sui conti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies.1)*, numeri 7) e 8), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in ogni caso il nome e il cognome del cliente »;

b) all'articolo 38:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In ogni fase del procedimento, l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare che

l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU, il contenuto delle medesime e l'identità dei segnalanti siano mantenuti riservati. In ogni caso, i dati identificativi dei segnalanti non possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero né in quello per il dibattimento, né possono essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In tale caso, l'Autorità giudiziaria provvede con decreto motivato, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del segnalante e, ove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU »;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente l'identità del segnalante è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del segnalante ».

1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il 31 dicembre 2020 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 »;

b) le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: « Entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 2022 ».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 2020, 2021 e 2022 ».

4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidità delle imprese appaltatrici, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 55, relativo all'importo massimo garantito dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione »;

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: « di cui 160.000 milioni di euro » e le parole: « 50.000 milioni di euro riferiti » sono soppresse.

4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera *m-bis*) è inserita la seguente:

« *m-ter*) per i finanziamenti di cui alle lettere *m*) e *m-bis*), il cui termine iniziale di rimborso del capitale è previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali ».

5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera *d-bis*) è sostituita dalla seguente:

« *d-bis*) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera *c*), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa ».

5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta, dopo il comma 6-*quinquies* è inserito il seguente:

« 6-*quinquies.1*. Nei casi di tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d'imposta dal 2015 al 2017, non si fa luogo all'applicazione della sanzione di cui al comma 6-*quinquies*, se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine indicato dal primo periodo del medesimo comma 6-*quinquies* ».

5-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 574, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 992, le parole: « possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale » sono sostituite dalle seguenti: « possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale »;

c) il comma 994 è sostituito dal seguente:

« 994. Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ».

5-*quater*. Per le province delle regioni a statuto ordinario, per i liberi consorzi comunali della Regione siciliana e per le province della regione Sardegna in dissesto finanziario che presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 2022, dimostrando l'impossibilità di realizzare l'equilibrio finanziario durevole nel periodo di riferimento dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della Commissione prevista dall'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e del collegio dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo termine di cinque anni previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 259 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

5-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

5-*sexies*. Al terzo periodo del comma 1-*ter* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « all'esercizio 2021 e all'esercizio 2022,

con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020 e al rendiconto 2021 ».

5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2024 ».

5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 140, secondo periodo, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 2022 »;

b) al comma 141, ultimo periodo, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 ».

5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 565, primo periodo, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 »;

b) al comma 767, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2022 ».

5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: « e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2019 e 2022 ».

5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, la parola: « 2021 » è sostituita dalla seguente: « 2022 ».

5-terdecies. In ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30 aprile 2022. Per effetto di quanto stabilito ai sensi del primo periodo, al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-*bis*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) partecipa al processo di elaborazione di principi e *standard* in materia di informativa contabile e di sostenibilità a livello europeo e internazionale, intrattenendo rapporti con la International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività »;

b) all'articolo 9-*ter*, comma 2, le parole: « all'International Accounting Standards Board (IASB) » sono sostituite dalle seguenti: « alla IFRS Foundation ».

5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo ».

5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.

5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino al termine di cui al comma 5-*sexiesdecies*.

5-duodevicies. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali sono esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 »;

b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« *10-bis.* Un importo commisurato alla minore spesa per interessi passivi sul debito statale derivante dalle operazioni di ristrutturazione perfezionate alla data del 31 dicembre 2022 è destinato al finanziamento di un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di cui al primo periodo è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa quantificazione operata dall'Unità di coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento atteso dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati allo Stato ai sensi del presente articolo, tenuto conto, altresì, del loro contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale dei mutui medesimi. Il fondo di cui al primo periodo è finanziato, anche in via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per interessi passivi sul debito pubblico iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attività. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 201 è inserito il seguente:

« *201-bis.* Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la parola: « centotrenta » è sostituita dalla seguente: « centotrentacinque »;

b) al comma 7, lettera *b)*, le parole: « tecnico-economica » sono soppresse.

6-quater. Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in

unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.

6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-*bis* dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con riferimento al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021.

6-sexies. All'articolo 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

6-septies. All'articolo 49, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di limitazioni all'uso del contante, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa all'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 del medesimo articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021, è resa entro il 31 maggio 2022.

Articolo 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « , si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso ».

Articolo 3-*ter*.

(Proroga del termine per l'adozione delle tabelle uniche nazionali per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

1. All'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con due distinti decreti », le parole: « entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° maggio 2022 », le parole da: « su proposta del Ministro dello sviluppo economico » fino a: « Ministro della giustizia » sono sostituite dalle seguenti: « il primo, di cui alla lettera *a)*, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera *b)*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS » e le parole: « una specifica tabella unica su » sono sostituite dalle seguenti: « specifiche tabelle uniche per »;

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: « La tabella unica nazionale è redatta » sono sostituite dalle seguenti: « Le tabelle uniche nazionali di cui al comma 1 sono redatte »;

2) alla lettera *a)*, le parole: « della tabella » sono sostituite dalle seguenti: « delle tabelle »;

c) al comma 3, le parole: « dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera *b)* »;

d) al comma 5, dopo le parole: « nella tabella unica nazionale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera *b)*, ».

Articolo 3-*quater*.

(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 ai fini della fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1054, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 1056, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 31 dicembre 2022 ».

Articolo 3-*quinquies*.

(Proroga di disposizioni di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche e pubblici esercizi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 30 giugno 2022.

Articolo 3-*sexies*.

(Efficacia di disposizioni in materia di detraibilità delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti di conformità relativi a interventi sul patrimonio edilizio)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-*ter*, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021.

Articolo 3-*septies*.

(Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-*ter*, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2023.

Articolo 3-*octies*.

(Proroga del termine per la presentazione della domanda per l'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

1. Al comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « entro il 15 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° maggio 2022 ».

Articolo 3-*novies*.

(Proroga in materia di prodotti succedanei dei prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)

1. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 62-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022 ».

2. Dopo l'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è inserito il seguente:

« Art. 62-*quater*.1. - *(Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina)* - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai fini della determinazione dell'imposta di cui al presente comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se presenti.

2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:

a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale;

b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo comma 1 provenienti da Paesi terzi;

c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di cui al comma 1 è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione

di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 15, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.

6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui ai commi 3 e 4 è revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, diversi dagli importatori, l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante di cui al comma 2 per i prodotti di cui al comma 1, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

11. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili.

12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri:

- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1;
- b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;
- c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;
- d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio.

14. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma è consentita la prosecuzione dell'attività.

15. Le disposizioni degli articoli 291-*bis*, 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applicano, altresì, ai medesimi prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del presente testo unico, nonché le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4, le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2;
- b) quanto a euro 6.191.667 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il servizio sanitario nazionale, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate al 31 dicembre 2022.

3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4

agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito *internet* del Ministero della salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

3-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole: « ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 ».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 430, relativo all'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), le parole « , per l'anno 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « , per gli anni 2021 e 2022, »;

b) il comma 431 è sostituito dal seguente: « 431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. »;

c) al comma 432, relativo al divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo per il conferimento di incarichi ad esperti e contratti di lavoro flessibile, le parole « A decorrere dal 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2022 »;

d) al comma 434, dopo le parole « 1.313.892 euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e 1.449.765 euro per l'anno 2022 ».

5. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui al comma 4, lettera d), pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, in materia di termini per l'applicazione di norme di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2025 »;

b) al comma 2, le parole: « entro il 30 giugno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno di ogni anno ».

7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, è prorogato al 31 marzo 2022, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al primo periodo ai predetti ministeri.

8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole « per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e per

il primo trimestre dell'anno 2022 ».

8-bis All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « e 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

8-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, si applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di sanità delibera, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, le conseguenti modifiche allo statuto. Con successivo decreto del Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, è nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo, resta in carica il consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro della salute 2 marzo 2020.

8-quinquies. Le disposizioni del comma 8-quater non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: « da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 31 dicembre 2022 ».

8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, le parole: « Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2023, ».

8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, » sono sostituite dalle seguenti: « con legge regionale, emanata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022, ».

8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e contenere il diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 marzo 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

8-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8-undecies. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-duodecies. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di istruzione)

1. I termini di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 232 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022.

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo allo svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, è prorogato al 31 marzo 2022, ferma restando la facoltà, anche dopo tale data, di continuare a effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone comunicazione all'istituzione scolastica presso la quale sono istituiti.

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, le parole « entro l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'anno 2022 ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 765, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2022 che costituisce » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono ».

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

3-*quater*. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è sostituito dal seguente:

« Art. 2-*ter*. - (*Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie*) - 1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali ».

3-*quinquies*. Il comma 9-*bis* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostituito dal seguente:

« 9-*bis*. In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15 giugno 2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione

iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori ».

3-*sexies*. All'articolo 59, comma 9-*ter*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 15 febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 marzo 2022 » e le parole: « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2022 ».

3-*septies*. A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i docenti di ruolo delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono chiedere la proroga della permanenza in servizio fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. All'attuazione della disposizione del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5-*bis*.

(Incremento e revisione delle modalità di riparto del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 100 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 200 milioni ». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 70 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni », le parole: « degli enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « delle regioni, delle province e delle città metropolitane » e le parole: « 30 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 100 milioni ».

Articolo 5-*ter*.

(Proroga del reclutamento dei docenti specializzati dalle graduatorie provinciali per le supplenze finalizzato a garantire il diritto all'istruzione degli studenti con disabilità)

1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico e di garantire i diritti degli studenti con disabilità, maggiormente penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19, l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di Stato)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali nel comparto AFAM, le parole « e 2021-2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021-2022 e 2022-2023 ».

2. All'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 » e le parole « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

2-*bis*. All'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, le parole: « a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 ».

3. All'articolo 1, comma 1145, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3-bis. Dopo il comma *2-bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente:

« *2-ter.* Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024 ».

3-ter. All'articolo *4-bis* del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis.* Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive ».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e *2-bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è prorogata da nove a dieci anni.

4-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *4-quater*, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) dopo il comma *4-quater* è aggiunto il seguente:

« *4-quinquies.* Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine ».

4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello, le parole: « 40 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni di euro, ripartiti con le modalità di cui al secondo periodo, anche le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla messa ad esaurimento dei profili di ricercatore e tecnologo di terzo livello ».

4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 ». Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al primo periodo, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo a cui sono altresì trasferiti i residui delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo

1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità attuative del progetto di cui al citato articolo 1, comma 244, della legge n. 145 del 2018, comprese le modalità di impiego delle risorse di cui al presente comma, sono stabilite in apposita convenzione tra la Scuola europea di *industrial engineering and management* e il Politecnico di Bari, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di cultura)

1. All'articolo 15-*bis*, comma 6, lettera *a*), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo ad un'apposita segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sette anni ».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo al personale della segreteria tecnica di progettazione costituita per gli eventi sismici del 2016, le parole « al 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2023 ».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, relativo alle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4-*bis*. Al fine di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, al medesimo Istituto è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*ter*. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « non oltre il 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2023 ».

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facoltà per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3, le parole: « 2018, 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2018 al 2022 ».

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

4-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relativo alla durata del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense, dopo le parole: « nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono inserite le seguenti: « o nella sessione di cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ».

4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

4-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni ».

4-quinquies. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».

4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies è autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e di euro 1.520.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 9.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'articolo 43, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti « 31 dicembre 2022 ».

1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo all'individuazione degli enti del Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono inserite le seguenti: « o della fabbriceria ».

1-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Agli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, »;

b) al quarto periodo, dopo le parole: « gli enti religiosi civilmente riconosciuti » sono inserite le seguenti: « e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 »;

c) al quinto periodo, dopo le parole: « dell'ente religioso civilmente riconosciuto » sono inserite le seguenti: « o della fabbriceria ».

1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'operatività

del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole « sino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante i termini di prescrizione riferiti agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2017 »;

b) dopo il comma 10-*bis* è inserito il seguente: « 10-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato. ».

4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31 dicembre 2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-*ter* del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al secondo periodo le parole « , in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici dipendenti, » sono soppresse.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le quali continuano ad essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del volontariato di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2021, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla costituzione del « Fondo Nuove Competenze » per la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, le parole « per gli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 ».

8-*bis*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 500.000 euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limite massimo di spesa ». All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8-ter. Al fine di sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*.

8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma *8-ter*, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpI a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

8-quinquies. Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino di cui al comma *8-ter*.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

1. Il termine di cui all'articolo 92, comma *4-septies*, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2022.

1-bis. All'articolo 13, comma *6-bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma *75-bis* è sostituito dal seguente:

« *75-bis.* A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica già in circolazione prima di tale data devono essere adeguati alle prescrizioni del primo periodo entro il 1° gennaio 2024 »;

b) il comma *75-terdecies* è sostituito dal seguente:

« *75-terdecies.* I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:

a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;

b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi ».

2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 15 marzo 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per l'adozione del

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) al 30 aprile 2022, il termine di cui al secondo periodo del medesimo comma 671 per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;

c) al 30 giugno 2022, il termine di cui al terzo periodo del medesimo comma 671 per l'assegnazione delle citate risorse alle imprese beneficiarie.

2-bis. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione del prolungamento dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *2-sexies*:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 »;

2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché di quanto previsto dall'articolo *16-sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2021, n. 215, oltre che degli importi determinabili a seguito di novazione oggettiva di obbligazioni, oneri, indennizzi, indennità o maggiorazioni gravanti sul conduttore o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dei contratti di locazione in corso nonché dei connessi accordi di manleva o d'indennizzo »;

b) al comma *2-septies*, secondo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « quarantotto ».

3. Ai fini dell'assegnazione delle risorse autorizzate per gli anni dal 2022 al 2034 dall'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono fissati:

a) al 30 gennaio 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 676, della medesima legge n. 178 del 2020 per la rendicontazione da parte delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico degli effetti economici imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) al 31 marzo 2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 677, della medesima legge n. 178 del 2020, per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

3-bis. Alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo *2-ter* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2026 ».

3-ter. All'articolo *103-bis*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».

3-quater. All'articolo *29-bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto di merci, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3-quinquies. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di corsi di formazione al salvamento, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato ad apportare al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, modifiche volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure amministrative necessarie per il rilascio, il rinnovo e la sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione di assistente ai bagnanti nonché per il

rilascio delle autorizzazioni a nuovi soggetti formatori, per garantire la piena osservanza delle regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle prescrizioni previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico, eccessivi spostamenti delle persone per sostenere gli esami per l'ottenimento del brevetto.

3-sexies. All'articolo 199, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « e di 4 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 »;

b) al terzo periodo, le parole: « Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto » sono sostituite dalle seguenti: « Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti ».

3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorità di sistema portuale destinano, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una quota pari all'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al finanziamento, nel limite delle eventuali risorse complessivamente affluite sul fondo di cui al comma *3-octies* del presente articolo, di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da *terminal* portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

3-octies. Le risorse di cui al comma *3-septies*, comunque non eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-septies* del presente articolo.

3-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-sexies*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-undecies. Al primo periodo del comma 338 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 » sono inserite le seguenti: « , a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ».

3-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-undecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-terdecies. I commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono sostituiti dai seguenti:

« *5-bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto", con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato "buono patente autotrasporto", pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. Il "buono patente autotrasporto" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis* ».

3-quaterdecies. Il comma *25-bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-terdecies*, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3-sexiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il comma *3-bis* è sostituito dal seguente:

« *3-bis*. All'articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "12 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "24 mesi". La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione ».

3-septiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, relativamente alle opere

individuare con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della medesima legge n. 160 del 2019.

3-duodevicies. All'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

« *21-bis.* Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti »;

b) al comma *27-bis*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 »;

c) al comma *27-ter*, le parole: « al decreto di cui al comma *27-bis* relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilità con gli ambiti di rilascio, » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma *27-bis* ».

3-undevicies. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo *44-ter*, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi compresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma *9-bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

Articolo *10-bis*.

(Proroga del termine per la verifica di vulnerabilità sismica)

1. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2022 ».

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)

1. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo all'etichettatura degli imballaggi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al secondo periodo, le parole « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».

2. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, relativo all'etichettatura degli imballaggi, è inserito il seguente: « *5.1.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5. ».

3. Il termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è stabilito, con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, alla data del 30 giugno 2022.

4. All'articolo 1, comma 832, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ». Conseguentemente l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge 23

luglio 2009, n. 99.

4-bis. Il fondo per la realizzazione della piattaforma italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

5. Il termine di cui all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo, è prorogato di 60 giorni.

5-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi dell'esercente pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

5-ter. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:

a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022;

b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023;

c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024;

d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di mancata interoperabilità tra i sistemi informatici privati e il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di cui al primo periodo è differito al 30 aprile 2022 ».

5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo alle specie ittiche d'acqua dolce riconosciute come autoctone, è inserito il seguente:

« 837-bis. Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 dicembre 2023 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto direttoriale 2 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 2020 ».

5-sexies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: « 2023 » sono inserite le seguenti: « , e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001, ».

5-septies. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2021 e 2022 ».

5-octies. La rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è effettuata entro il 30 giugno 2022.

5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2022 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e

la ricerca ambientale ».

5-decies. Agli oneri di cui al comma *5-novies*, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di turismo)

1. All'articolo 43-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riguardante la stipula di polizze assicurative relative all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri che contraggano il virus SARS-CoV-2 durante la loro permanenza nel territorio regionale, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

2. All'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di servizi termali, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali. ».

2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo il comma 11-*ter* è inserito il seguente:

« *11-ter.1.* Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica dovuta agli effetti della pandemia di COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni a uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel caso in cui alla medesima data per i predetti beni siano già stati sottoscritti nuovi contratti ».

2-ter. All'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « qualsiasi » è sostituita dalle seguenti: « o senza ».

2-quater. All'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « ventiquattro mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di gestioni commissariali)

1. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole « trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quarantotto mesi ».

2. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo a misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

3. All'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo, le parole « 31 dicembre 2021 », sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile 2022 ».

3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata ».

4. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Roma Capitale può riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della

Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale di cui al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4-*bis*. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

4-*ter*. Agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ogni altra misura di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

4-*quater*. All'articolo 24-*bis*, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « all'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 »;

b) alle lettere b) e c), le parole: « di cui al comma 4 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del citato decreto-legge n. 123 del 2019 ».

4-*quinq*. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole da: « ma è comunque » fino alla fine del comma sono soppresse.

Articolo 13-*bis*.

(Incremento del fondo per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Mantova)

1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « di 1 milione di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 2 milioni di euro ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13-*ter*.

(Disposizioni urgenti in materia di gestione commissariale per la ricostruzione nei territori interessati da eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzato ad avvalersi, con decorrenza non anteriore al 1° marzo 2022 e

fino al 31 dicembre 2022, di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un importo massimo onnicomprensivo di 106.000 euro lordi annui per singolo incarico. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite convenzioni, può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-*bis*, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di editoria e in materia tributaria)

1. Al fine di individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 30 giugno 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, all'articolo 11, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2-*bis*. Il comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

2-*ter*. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento all'anno di contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per l'annualità 2021. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

3. All'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi « Milano Cortina 2026 », le parole « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e le parole « e, per quello intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, limitatamente al 30 per cento del loro ammontare » sono soppresse. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, valutati in 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 561 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023, 4,514 milioni di euro per l'anno 2024, 7,336 milioni di euro per l'anno 2025, 5,616 milioni di euro per l'anno per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « sessanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « settantadue mesi ».

4-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 ».

4-*quinquies*. Al fine di erogare un contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021 e della conseguente dichiarazione di inagibilità del fabbricato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma.

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 50.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini in materia di contrasto della povertà educativa)

1. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3-*bis* è sostituito dai seguenti: « 3-*bis*. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera *b*), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2022.

3-*ter*. Al fine di sostenere e incentivare misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (*Social Sciences and Humanities*), per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da destinare all'università degli studi di Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacità del sistema nazionale degli studi riguardanti la letteratura e la lingua italiana in prospettiva interdisciplinare ed europea mediante una ricerca con indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che prevede anche l'acquisizione di materiale documentale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 16.

(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo,

- terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis* e 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.
- 1-*bis*. L'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022.
3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 30 aprile 2022. Entro il termine di cui al primo periodo il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria bandisce una procedura di interpello per il trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale, previa ricognizione dei medesimi.
- 3-*bis*. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la parola: « bandite » sono inserite le seguenti: « , almeno una volta all'anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, ».
4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, le parole: « Limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2022 ».
5. All'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo amministrativo, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 marzo 2022 ».
6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022.
7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo 2022.
- 7-*bis*. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono prorogati al 31 dicembre 2022.

Articolo 17.

(Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3-*bis* e 3-*quater*, le parole « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 3-*quater*, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».

Articolo 18.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni)

cerealicole e proroga di relativi termini)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 139:

1) le parole da: « chiunque » fino a: « è tenuto » sono sostituite dalle seguenti: « le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali sono tenute »;

2) le parole: « supera le 5 » sono sostituite dalle seguenti: « è superiore a 30 »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati »;

b) al comma 140, le parole da: « , entro sette giorni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse »;

c) al comma 141, le parole: « con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « con uno o più decreti » e le parole: « da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « da adottare entro il 30 aprile 2022 »;

d) il comma 142 è sostituito dal seguente:

« 142. A decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000. A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma ».

Articolo 18-bis.

(Interventi per garantire la liquidità per le aziende agricole durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. All'articolo 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Articolo 18-ter.

(Proroga dei termini di presentazione delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa)

1. In deroga all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* ai sensi della declaratoria del carattere di eccezionalità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 maggio 2021, recante integrazione dei decreti 17 novembre 2020, concernenti la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Puglia, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 20 maggio 2021, è differito al 30 aprile 2022.

Articolo 18-*quater*.

(Proroga del credito d'imposta per i cuochi professionisti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 123, le parole: « dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" » sono sostituite dalle seguenti: « dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».

Articolo 18-*quinquies*.

(Proroga in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di operazioni preelettorali)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « dell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni 2021 e 2022 »;

b) al comma 2, le parole: « 37.031 per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 37.031 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 37.031 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 19.

(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali per elezione suppletiva della Camera dei Deputati)

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonché assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione dell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo e dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a), e 5, del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022.

2. Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.

3. Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 20.

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 7-*quater*, le parole « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

b) all'articolo 55, comma 8, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

c) all'articolo 56, comma 3, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 »;

e) all'articolo 60-*bis*:

1) al comma 2:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i

costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022; »;
1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole « nell'anno 2020 o nell'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022 »;
2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « *6-bis*. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertiti in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo. »;
f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole « all'annualità 2020 e all'annualità 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « all'annualità 2020, all'annualità 2021 e all'annualità 2022 ».

Articolo 20-*bis*.

(Proroga in materia di versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 42-*bis*, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».

Articolo 22.

(Certificazioni verdi COVID-19 per la Repubblica di San Marino)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il comma 1 è sostituito dal seguente: « *1*. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-CoV-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è rilasciata nel rispetto delle indicazioni fornite con circolare del Ministero della salute che definisce le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali. Fino al 31 marzo 2022 le disposizioni di cui agli articoli *9-bis*, *9-ter*, *9-ter.1*, *9-ter.2*, *9-quater*, *9-quinquies*, *9-sexies* e *9-septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non si applicano ai soggetti di cui al primo periodo. ».

Articolo 23.

(Dirigenti medici)

1. All'articolo 19, comma *5-bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle modalità di conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, dopo le parole « quattro anni di anzianità di servizio, » sono inserite le seguenti: « sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica. I predetti medici, » e dopo le parole « previo conseguimento del titolo » le seguenti parole: « di formazione specifica in medicina generale » sono soppresse.

Articolo 24.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tabella A
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella C (Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla legge 30 dicembre 2021, n.

234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987
BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella B
(Articolo 1-quater, comma 2)

Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla tabella D (Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	368.628
VALLE D'AOSTA	0,21%	10.574
LOMBARDIA	16,78%	838.993
BOLZANO	0,87%	43.513
TRENTO	0,91%	45.389
VENETO	8,20%	409.812
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	103.681
LIGURIA	2,67%	133.266
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	377.337
TOSCANA	6,31%	315.420
UMBRIA	1,49%	74.367
MARCHE	2,57%	128.616
LAZIO	9,59%	479.705
ABRUZZO	2,19%	109.341
MOLISE	0,51%	25.572
CAMPANIA	9,27%	463.565
PUGLIA	6,58%	328.987

BASILICATA	0,93%	46.494
CALABRIA	3,14%	157.189
SICILIA	8,06%	402.821
SARDEGNA	2,73%	136.729
TOTALE	100,00%	5.000.000

Tabella C
(Articolo 1-quater, comma 3)

Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia

Regione o provincia autonoma	Quota d'accesso anno 2021	Importi
PIEMONTE	7,37%	737.257
VALLE D'AOSTA	0,21%	21.148
LOMBARDIA	16,78%	1.677.987
BOLZANO	0,87%	87.026
TRENTO	0,91%	90.779
VENETO	8,20%	819.625
FRIULI VENEZIA GIULIA	2,07%	207.362
LIGURIA	2,67%	266.531
EMILIA-ROMAGNA	7,55%	754.674
TOSCANA	6,31%	630.840
UMBRIA	1,49%	148.734
MARCHE	2,57%	257.233
LAZIO	9,59%	959.410
ABRUZZO	2,19%	218.681
MOLISE	0,51%	51.144
CAMPANIA	9,27%	927.130
PUGLIA	6,58%	657.974
BASILICATA	0,93%	92.988
CALABRIA	3,14%	314.378
SICILIA	8,06%	805.641
SARDEGNA	2,73%	273.458
TOTALE	100,00%	10.000.000

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi

dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

«2021:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2022:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2023:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.»

1.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.»

1.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 80 del 13 novembre 2020.»

1.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:

«25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.»

1.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 28-septies, aggiungere il seguente:

«28-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».»

G1.1

[Montevecchi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 2536);

premessi che:

l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, già autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di quindici mesi;

considerato che:

al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018, incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo tempo, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conseguenti ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;

valutato che:

il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave carenza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e il 70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite adeguate risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a tempo determinato e incrementando l'esternalizzazione dei servizi, compromettendo, in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e la valorizzazione dei professionisti del comparto;

nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata *governance* del paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di risorse umane;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo, volti a incrementare

l'organico a tempo indeterminato delle strutture del Ministero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, attraverso procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie a far fronte in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

1-quinquies.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.

(Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale.

2.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere».

2.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno.»

3.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-quater. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «15 novembre 2022».»

3.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

4-*quinquies*. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4-*sexies*. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-*bis*, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-*ter*, non si applicano:

a) le sanzioni di cui all'articolo 10-*bis* del decreto legislativo n. 74 del 2000;

b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

4-*septies*. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-*bis* e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-*quater*.»

3.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:

«4-*quater*. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

4-*quinquies*. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30

del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»

3.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».»

3.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».»

3.7

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.8

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;
- b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

3.9

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

b) all'articolo 1-*bis*.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.10

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».

3.11

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3.12

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».

3.13

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere i seguenti:

«5-*undevicies*. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;

b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

5-*vicies*. All'articolo 13-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» sono soppresse.»

3.14

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.15

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

3.16

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-duodevicies, aggiungere il seguente:

«5-undevicies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».»

3.17

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:

«6-nonies. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15

novembre 2022».

6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.»

3.18

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:

«6-nonies. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».»

3.19

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».»

3.20

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».»

3.21

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

3.22

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita

esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas. Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022»

3.23

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».»

3.24

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere i seguenti:

«6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.»

Consequentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

«2021:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2022:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000.

2023:

CP: - 90.000.000;

CS: - 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico»

3.25

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre

2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

Proroga termini approvazione bilanci Regioni e Trento e Bolzano»

3.26

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. All'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

b) le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti «pari ad euro 2.000.000».»

3.27

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».»

3.28

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

3.29

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 19-*ter* del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030".»

3.30

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».»

G3.1

[Dell'Olio](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30

dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.S. 2536);

premessi che:

l'articolo 3, comma 6-*septies*, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;

con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-*bis* dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 (termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro;

la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'inizio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro;

valutato che:

tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul *cashback*, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;

impegna il Governo:

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riportare il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.

G3-novies.1

[Binetti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021,

premessi che:

il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a garantire la continuità dell'azione amministrativa, ma anche le misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;

è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legislatori sugli atti d'iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzionechiamata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sull'azione governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su quei provvedimenti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla salute dei cittadini e che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza sulla complessa azione amministrativa può contribuire ad assicurare;

l'Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamentale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e per tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di valori condiviso e l'Italia ha già interiorizzato nell'ambito della propria legislazione, e da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 dell'ONU;

è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente il 3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe in campo quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i comportamenti delle imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1) il GOAL n 3 che ci obbliga ad "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età", e in particolare il 3.a

"Rafforzare l'attuazione della "Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il 9.4 "Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo"; 3) il Goal 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", in particolare il 12.1 "Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo" e 12.6 "Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche" e infine il 12.7 "Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali e il 12.8 "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU ai quali l'Italia ha aderito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi compresa la coerenza del PNRR;

in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra disposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità delle persone affette da patologie polmonari che sono state colpite dalla Pandemia e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra le problematiche polmonari riconducibili o comunque connesse all'impatto del fumo attivo, passivo e del tabacco riscaldato;

la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l'impegno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare ai giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica amministrazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l'obbligo di tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di responsabilità pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha dato un insegnamento da valorizzare che riguarda la necessità di accrescere il consenso informato dei cittadini riducendo i rischi per la loro salute e questa è una responsabilità di tutti noi, soprattutto del governo;

è compito del legislatore e dell'amministrazione indirizzare, tramite strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investitorie delle imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti nella ricerca industriale e nell'innovazione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di prodotti sani e che tale obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello nazionale sia europeo e che congiuntamente si assumessero quelle misure per dissuadere comportamenti sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti ad attrarre le imprese trascurandone l'impatto della loro produzione di beni sulla salute delle persone;

la riduzione dell'impatto sulla salute deve diventare un mainstreaming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono operare nella consapevolezza che devono operare con l'obiettivo di ridurre l'impatto del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di un futuro migliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui operano;

è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore, agiscono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti climatici, sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro sistemi

produttivi grazie anche all'innovazione disponibile sul mercato nella prospettiva di dimezzare le emissioni di CO₂, raggiungendo la "carbon neutrality" per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/catena di valore entro il 2050;

la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), siano portate all'80 la percentuale di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assicurando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere programmi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca per le malattie polmonari;

nel campo della cooperazione europea al livello del mercato unico europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambiamento strutturale del mercato del tabacco, a pochi anni dall'introduzione di tali prodotti sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli più alti e sostenibili e da ultimo la Germania che nell'ambito della riforma della fiscalità del tabacco, ha portato l'accisa gravante sui prodotti di tabacco riscaldato dal 27% a circa l'80% di quella gravante sulle sigarette tradizionali;

in vista di promuovere accordi e rafforzare l'applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti, rafforzando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e conclusione di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori internazionali quali USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pubbliche, ma anche con i paesi sia produttori che con quelli che presentano prodotti analoghi sul proprio mercato;

nel campo della corretta informazione e del consumo responsabile dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche la consapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un successo esponenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco riscaldato, la completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa capacità, autotutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle nuove generazioni. Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l'altro, dialoghi con i consumatori, campagne di comunicazione ma anche formazione, educazione ed altri strumenti di informazione;

tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evolversi e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa in materia di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evolvere con altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affrontare nuove aree di sfida per i consumatori e per il benessere della popolazione.

3-novies.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*decies*.

(Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-*bis*), g-*ter*), g-*quater*), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso

Fondo ».)»

3-novies.0.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*decies*

(Proroga moratoria per le PMI).

1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-*bis*. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».

3-novies.0.3

[Richetti](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*decies*.

(Differimento di termini amministrativo-contabili)

1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.

2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023.»

3-novies.0.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*decies*.

(Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza

del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3-novies.0.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca»

3-novies.0.6

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-decies.

(Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

"1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023."

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziato nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

3-novies.0.7

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*decies*.

(Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.»

4.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*sexies*, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-*septies*, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

b) al comma 10-*octies* le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». »
Rete italiana screening polmonare

4.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

«8-*undecies*.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022-2025».»

4.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*undecies*.1. Al comma 1 dell'articolo 27-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».»

4.4

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti:

«8-terdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.

8-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».

4.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

8-quaterdecies. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private. Remunerazione sperimentale farmacie.»

G4.1

[Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute e controverse è la recente introduzione dell'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per alcune categorie di cittadini;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione di ogni obbligo di vaccinazione anti COVID-19.

G4.2

[Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

tra tali misure certamente una delle più dibattute è il ricorso obbligatorio all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19;

impegna il Governo:

a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione dell'obbligo del ricorso alle certificazioni verdi COVID-19.

4.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.

2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede: 1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77; 2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Pro-gramma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»»

5.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni.»»

5.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sostituire la parola «undicesimo» con «quindicesimo.»»

5.3

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

«3-octies. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva."».

5-bis.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1.

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole "per la copertura" aggiungere le seguenti "del 50%";
- b) il comma 2 è sostituito con i seguenti:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzate di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per

ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»

c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria".»

5-bis.0.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.1

1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

c) al comma 3, dopo la parola "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100% dei posti vacanti e disponibili".»

6.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»; al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno.»»

6.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

«4-sexies. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.»

7.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

8.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

3-ter. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

8.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

«4-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio.»

9.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».

9.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

2. al comma 2-bis, sostituire le parole «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».»

9.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

«1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.»

9.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.»

9.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.»»

9.6

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, comma 6, e 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.»»

9.7

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022.»»

9.8

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.»»

9.9

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle

parole "per gli anni 2021 e 2022".»

9.10

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».»

9.11

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « fino al 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2023 ».»

9.12

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».»

9.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste le seguenti proroghe:

a) all'articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

1. al comma 2, primo periodo, le parole «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

2. al comma 2-bis, le parole «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

3. le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza;

4. al comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».»

10.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

«1-*quater*. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.»

10.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 3-undevicies, aggiungere il seguente:

«3-*vicies*. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4-*bis*, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».
- b) il comma 4-*quater* è soppresso.»

10-bis.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*ter*

(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».»

11.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.»

11.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-*quater*. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.»

11.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-ter.1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».

5-ter.2. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.»

11.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

«5-ter.1. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».»

12.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

«2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».»

12.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.»

12.0.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso.»»

12.0.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.»

12.0.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.»

12.0.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Proroga in materia di prevenzione incendi)

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e

montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022. »»

13.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4-septies. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.

4-octies. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

4-novies. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.

4-decies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;
- d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4-undecies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.»

13-ter.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.»

13-ter.0.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».»

13-ter.0.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13-ter.0.4

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-quater

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

13-ter.0.5

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*

1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

14.1

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

«2-*quater*. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: """, fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

2-*quinquies*. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-*quinquies* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-*quinquies* e 9-*septies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

14.2

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-*septies*. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale

abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.

4-octies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;"

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-novies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità."

4-decies. 1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-undecies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC».

4-duodecies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

4-terdecies. 1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies.* Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."

4-quaterdecies. 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale. Il 25% del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.3

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-septies. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.».

14.4

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

4-octies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità."».

14.5

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

«4-septies. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non

prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

4-*octies*. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con »dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

4-*novies*. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.».

14.6

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-*septies*. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-*quiquies*, aggiungere il seguente: "2-*sexies*. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte."».

14.7

[Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

«4-*septies*. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo periodo comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.8

[Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

«4-*septies*. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»

14.0.1

[Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi)

1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»

14.0.2

[Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

16.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2, 4.

16.2

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Sostituire le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, con le seguenti: «31 marzo 2022».

16.3

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di

cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.»

G16.1

[Gaudiano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (A.S. 2536);

premessi che:

l'articolo 16 detta un sistema organico di norme in riferimento ai diversi tipi di giurisdizione tra cui quella civile;

attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza;

considerato che:

spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione;

in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di codificare il principio secondo il quale il pagamento dell'imposta di registro segua la regola della soccombenza e, solo in via subordinata, gravi in capo alla parte vittoriosa.

16.0.1

[Balboni](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis

(Istituzione dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione)

1. Per fare fronte ai carichi di lavoro ed alle responsabilità ad essi connesse del personale degli uffici giudiziari è istituita a partire dal 1 Gennaio 2022 per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in aggiunta a quella già percepita, l' "Indennità di Ausilio alla Giurisdizione", equiparata all'Indennità di Agenzia percepita dal personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane.

2. L'onere finanziario dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione, pari ad euro 8 milioni annui a per l'anno 2021, è da considerarsi a carico del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.»

18.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «da adottare entro il 30 aprile 2022» con le seguenti: «da adottare entro il 1° gennaio 2023».

20-bis.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-ter

(Moratorie al credito per le imprese)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022.»»

21.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis

(Rinnovo concessioni)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, fino al 31 dicembre 2023.»

22.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della Repubblica di San Marino» aggiungere le seguenti: «e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per vaccini non autorizzati da Ema».

23.0.1

[Malan, La Russa](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2536

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berutti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Briziarelli, Cattaneo, Centinaio, Cerno, De Poli, Di Marzio, Donno, Fazzolari, Ferrero, Florida, Galliani, Ghedini, Giacobbe, Ginetti, Loreface, Maiorino, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Nannicini, Napolitano, Nisini, Perilli, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pizzol, Porta, Pucciarelli, Rauti, Rojc, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Aimi e Petrocelli, per attività della 3^a Commissione permanente; Pinotti, per attività della 4^a Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Taverna, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione i senatori: Giammanco e Stefano, per attività della 14^a Commissione permanente.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caliendo e Floris.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mautone Raffaele, Castellone Maria Domenica, Pirro Elisa, Ferrara Gianluca, Gaudiano Felicia, Trentacoste Fabrizio, Quarto Ruggiero, Pesco Daniele, Pisani Giuseppe, Turco Mario, Nocerino Simona Nunzia, Campagna Antonella, Guidolin Barbara, Matrisciano Susy, Piarulli Angela Anna Bruna

Istituzione dei Centri post-covid per i soggetti affetti da sindrome Long-COVID (2540)
(presentato in data 24/02/2022);

senatori D'Arienzo Vincenzo, Verducci Francesco, Cirinna' Monica, Porta Fabio, Pittella Gianni, Astorre Bruno, Laus Mauro Antonio Donato, D'Alfonso Luciano, Collina Stefano, Fedeli Valeria, Ferrazzi Andrea, Stefano Dario, Rojc Tatjana, Manca Daniele, Vattuone Vito, Valente Valeria, Comincini Eugenio, Giacobbe Francesco

Delega al Governo per il sostegno dell'imprenditoria femminile (2541)
(presentato in data 23/02/2022).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gallone Maria Alessandra ed altri

Modifica dell'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport (2538)

previ pareri delle Commissioni 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 24/02/2022).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della cultura, con lettera del 23 febbraio 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:

- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Lazio (n. 358);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Puglia (n. 359).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7^a Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- al dottor Fabrizio Manca, alla dottoressa Maria Assunta Palermo e al dottor Filippo Serra il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione;
- alla dottoressa Patrizia Nardi e alla dottoressa Paola Noce il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al dottor Oliviero Montanaro il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della transizione ecologica;
- al dottor Marco Ugo Filisetti, al dottor Ernesto Pellecchia e alla dottoressa Antonella Tozza il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 21 febbraio 2022 ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2022/0107, sul mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 132/1).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Coltorti ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06644 del senatore Lannutti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 18 al 24 febbraio 2022)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 135

BERGESIO ed altri: sulle condizioni del personale di Polizia penitenziaria del carcere di Torino (4-06156) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

DE PETRIS: sul riordino dei tribunali compresi nel distretto della Corte d'appello di Roma, con particolare riguardo al territorio del comune di Fiano Romano (4-06315) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

DI MICCO ed altri: sul tribunale di Napoli nord (4-06331) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

GRANATO ed altri: sulla sottrazione internazionale di un minore da parte della madre originaria del Kazakistan (4-06380) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

GRASSI: sulla concessione di un tempo aggiuntivo e di ausili tecnici per le persone in situazione di disabilità nei concorsi pubblici (4-05752) (risp. CARTABIA, *ministro della giustizia*)

LANNUTTI, ANGRISANI: sulla divulgazione dei dati dell'ISTAT (4-06574) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione*)

ROJC: sulla carenza di personale negli istituti italiani di cultura (4-06375) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Mozioni

[PAVANELLI](#), [CORBETTA](#), [GALLICCHIO](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [PUGLIA](#), [LANZI](#), [NATURALE](#), [L'ABBATE](#), [DI GIROLAMO](#) - Il Senato,

premessi che:

la produzione tessile rappresenta il secondo settore più impattante sull'ambiente dopo l'estrazione e l'uso del petrolio; rilevanti sono il consumo energetico e il ricorso alle risorse naturali di cui tale settore si avvale. Si stima, infatti, che l'industria tessile utilizza circa 93 miliardi di metri cubi di acqua ogni anno, pari al 4 per cento di acqua potabile globale disponibile;

dal *forum* di Ginevra del 2018 l'ONU ha lanciato un allarme riguardo al *fast fashion*, l'industria della moda basata sul consumo continuo, responsabile del 20 per cento delle acque di scarico e del 10 per cento di emissioni globali. Emetterebbe gas serra più del trasporto aereo e di quello navale;

secondo il rapporto del 2019 dell'European topic centre dell'EEA (European environment agency), il settore tessile in Europa richiede ogni anno circa 1,3 tonnellate di materie prime ed oltre 100 metri cubi di acqua a persona. Inoltre, rappresenta la quinta fonte di anidride carbonica antropica legata al consumo privato, la quarta categoria (dopo cibo, edilizia e trasporti) più elevata per consumi nell'intera Unione europea e la seconda (dopo il comparto alimentare) per consumo di suolo;

in Italia il comparto cosiddetto TMA (tessile, moda, accessori) produce un fatturato di circa 100 miliardi di euro;

la moda rappresenta uno dei comparti più forti del settore manifatturiero italiano, secondo in termini di ricavi solo al comparto della meccanica;

le aziende del comparto TMA sono circa 200.000 con un indotto di circa 800.000 addetti;

considerato che:

l'impatto ambientale prodotto dal settore tessile è rilevante;

l'Italia è il primo produttore manifatturiero del settore tessile in Europa per cui si ritiene necessario intervenire con misure volte ad agevolare il processo di transizione verso modelli di sviluppo improntati ad un miglior uso delle risorse, al riciclo e al riuso di materiali tessili in un'ottica di circolarità, identificando azioni specifiche e orizzontali che coinvolgono l'intera filiera produttiva, assicurando, in primo luogo, l'utilizzo di materie prime seconde;

tra le azioni principali previste dal "nuovo piano d'azione per l'economia circolare per una Europa più pulita e più competitiva" promosso dalla UE, vi è quella riguardante la "strategia dell'Unione europea per il tessile sostenibile" che si basa sulla produzione di capi di abbigliamento progettati per durare, essere riparati, riutilizzati in maniera efficiente ricorrendo alla rigenerazione dei capi dismessi. A tal fine non mancano esempi virtuosi come il distretto di Prato, specializzato nella rigenerazione del materiale tessile;

al fine di ridurre la dipendenza da materie prime vergini e da quelle di importazione e in un'ottica di circolarità improntata alla realizzazione di un ciclo virtuoso del riutilizzo del materiale tessile come materia prima seconda, è necessario individuare azioni volte a incentivare il riutilizzo dei tessuti come materia prima seconda come la costituzione di distretti specializzati nelle operazioni di rigenerazione;

considerato, inoltre, che:

una parte cospicua del materiale tessile utilizzato in Italia è composto da abiti dismessi a cui si applica la parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 identificandoli come rifiuti (codici CER 20.01.10, 20.01.11, 20.01.99), ad eccezione dei casi di cessione a titolo gratuito di accessori e abbigliamento usati se conferiti direttamente presso le sedi operative dei donatori così come previsto dall'articolo 14, comma 1, della legge 166 del 2016;

dal 14 settembre 2016 la legge n. 166 del 2016 prevede, modificando il decreto del Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, per il recupero finalizzato alla reimmissione di indumenti e accessori di abbigliamento usati direttamente in nuovi cicli di consumo (allegato 1, suballegato 1, punto 8.9.3 lettera a)), la fase di igienizzazione obbligatoria solo "ove si renda necessaria per il rispetto di precise specifiche ovvero precisi limiti microbiologici" (carica aerobica mesofila minore di 106 al grammo, streptococchi fecali inferiore a 102 al grammo; salmonelle assenti su 20 grammi). Tale modifica ha comportato l'eventualità dell'igienizzazione di indumenti e accessori di abbigliamento usati determinando, in fase di applicazione della norma, non pochi problemi di interpretazione e di applicazione in quanto, poiché gli indumenti e gli accessori di abbigliamento usati sono un potenziale veicolo di malattie infettive, si lascerebbe agli operatori del settore la facoltà di sottoporre a igienizzazione i prodotti, per cui sarebbe opportuno definire con maggiore chiarezza che la disciplina prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge n. 166 si applichi ad ogni indumento e accessorio di abbigliamento usato senza lasciare alcun margine di discrezionalità agli operatori a cui viene rimessa la facoltà di decidere che cosa sia oggetto di igienizzazione;

il comma 1 genera, in riferimento all'attività di recupero e non di riutilizzo degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati, particolari perplessità perché si tratta di prodotti o componenti che non sono rifiuti ma che sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (articolo 183, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 152 del 2006), per cui sarebbero oggetto non di operazioni di recupero ma di riutilizzo;

osservato che:

i rifiuti tessili urbani quali gli indumenti e gli accessori di abbigliamento derivanti dalla raccolta differenziata sono sottoposti ad un'operazione di recupero in cui gli operatori specializzati stabiliscono i prodotti che hanno le caratteristiche per essere riutilizzati "tal quale", e destinati al riciclo perché non idonei al riutilizzo;

l'attività di recupero consta di due fasi: 1) una fase di verifica visiva in cui sono individuati e scartati tutti i materiali impropri che poi sono destinati o al riutilizzo o al riciclo; 2) per i prodotti idonei al riutilizzo, l'attività di recupero viene completata con l'igienizzazione differentemente dai prodotti non idonei che sono destinati ad attività di riutilizzo come materia prima seconda e incentivare l'uso di fibre e tessuti ecologici in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente come ad esempio l'utilizzo della canapa;

considerato, altresì, che:

con l'approvazione del pacchetto sull'economia "circolare" tutti gli Stati membri UE entro il 2025 devono rendere obbligatoria la raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani; ciò comporta, inevitabilmente, la riorganizzazione della intera filiera secondo il criterio della responsabilità estesa del produttore;

secondo il rapporto Unicircular sui rifiuti tessili urbani in Italia, il 68 per cento degli abiti viene recuperato e riutilizzato, il 29 viene riciclato e il 3 per cento smaltito nella raccolta indifferenziata;

la crescente quantità di abbigliamento realizzato con fibre sintetiche costituisce un deterrente al riciclo, per cui è necessario investire in ricerca al fine di individuare tecnologie in grado di recuperare la materia prima seconda;

considerato, infine, che:

la sostenibilità del comparto industriale tessile deve essere una priorità per le politiche di cooperazione e sviluppo mediante l'attivazione di un dialogo politico con i Paesi di produzione e di un sostegno finanziario alle aziende del settore tessile;

gli accordi di libero scambio devono essere utilizzati per rafforzare il commercio e lo sviluppo sostenibile al fine di garantire condotte commerciali responsabili, con un maggiore garanzia dei diritti umani e delle clausole ambientali,

impegna il Governo:

1) ad agevolare il processo di transizione verso modelli di sviluppo improntati ad un miglior uso delle risorse, al riciclo e al riuso di materiali tessili in un'ottica di circolarità, identificando azioni specifiche che coinvolgono l'intera filiera produttiva del tessile, assicurando, in primo luogo, il riutilizzo di materie prime seconde anche al fine di ridurre la dipendenza da materie prime vergini e da quelle di

importazione;

2) a sollecitare, nelle opportune sedi europee, una definizione unanime sui criteri di "end of waste" dei rifiuti tessili urbani al fine di garantire una corretta e fluida circolazione dei prodotti riutilizzabili e di quelli rigenerati ottenuti dal trattamento e selezione, nonché una maggiore uniformità gestionale e di controllo nel mercato europeo;

3) a disciplinare, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni fissate dall'articolo 184-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, con decreto avente natura non regolamentare la cessazione della qualifica dei rifiuti (end of waste) dei prodotti tessili;

4) a riorganizzare l'intera filiera secondo il criterio della responsabilità estesa del produttore in conformità all'introduzione dell'obbligo entro il 2025 della raccolta differenziata della frazione tessile dei rifiuti urbani;

5) ad attivarsi al fine di modificare, in riferimento al comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 166 del 2016, il termine recupero con quello di riutilizzo degli indumenti e degli accessori di abbigliamento usati in quanto prodotti o componenti che non costituiscono un rifiuto in conformità con quanto previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

6) a valutare l'opportunità di introdurre anche mediante agevolazioni fiscali per le aziende che investono in nuove tecnologie per riutilizzare la materia prima seconda sia delle fibre sintetiche che di quelle naturali;

7) a promuovere le attività di formazione e di sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese manifatturiere finalizzate alla corretta separazione dei rifiuti tessili per un maggiore recupero, riutilizzo ed eventuale smaltimento;

8) a favorire una miglior sinergia intersettoriale finalizzata alla ricerca, allo sviluppo e all'introduzione sul mercato di prodotti derivanti dal riciclo di materiali tessili;

9) a migliorare e sviluppare, anche mediante le tecnologie digitali, la tracciabilità e la trasparenza dell'intero ciclo connesso ai rifiuti tessili;

10) a valutare l'opportunità di inasprire le pene previste in materia di prodotti contraffatti;

11) a prevedere, nelle sedi sia europee che internazionali, una regolamentazione per l'esportazione dei rifiuti tessili in Paesi terzi che presentano *standard* più bassi in materia di riciclo, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti.

(1-00462)

Interrogazioni

[PORTA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante "Norme relative alla disciplina dei Comitati per gli italiani all'estero", attribuisce a tali organismi di rappresentanza la prerogativa di esprimere "parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione" (art. 2, comma 4, lett. *h*));

in virtù di tale funzione, che si traduce nell'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante per l'amministrazione che dovrà procedere all'assegnazione dei contributi previsti dalla normativa sull'editoria all'estero, in data 17 febbraio il COMITES dell'Uruguay si è riunito a Montevideo per procedere agli adempimenti nel settore dell'informazione e, in tale occasione, ha espresso parere negativo sugli eventuali contributi da concedere alla testata "Gente d'Italia";

i pareri richiesti ai COMITES sui contributi che lo Stato riconosce alle testate che pubblicano all'estero devono tenere conto dei criteri che l'amministrazione pone come condizione di tali assegnazioni e risultare coerenti con essi;

tali criteri consistono nell'attestazione dell'esistenza della testata, nella regolarità della distribuzione delle copie dichiarate e nel rispetto della percentuale di scritti in lingua italiana nell'ambito di ciascun numero del giornale, con esclusione di qualsiasi interferenza nella linea editoriale, sia da parte dell'organismo che esprime il parere che da parte della stessa amministrazione che riconosce il contributo;

considerato che:

il parere espresso a maggioranza (con il voto contrario dei consiglieri di minoranza) dal COMITES di

Montevideo non fa alcun riferimento agli elementi obiettivi di esistenza della testata e di svolgimento della sua attività editoriale nel rispetto dei parametri fissati dall'amministrazione centrale, ma per l'intero suo svolgimento (letteralmente dalla prima all'ultima parola) si concentra sulla linea editoriale del giornale, sulla quale riversa una serie di annotazioni critiche che alla fine assumono la forma di una sentenza senza appello;

tale interferenza, che riguarda non solo il giudizio sul taglio della strategia informativa e sulle scelte editoriali, si estende addirittura a prefigurare i possibili effetti critici che nel futuro potrebbero aversi nella comunità in conseguenza dell'operato del giornale, coniugando in tal modo un'illegittima pretesa censoria sul presente con una specie di preventivo "avvertimento" per il futuro;

è di vitale importanza per gli interessi generali del nostro Paese cercare di salvaguardare, nel pieno rispetto delle normative esistenti e delle regole fissate, la vita e l'attività delle ormai poche testate in lingua italiana edite all'estero, in considerazione del ruolo che esse liberamente svolgono per incentivare la partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica e per sostenere le linee d'intervento che l'Italia persegue nel campo della promozione integrata del sistema Paese e, di recente, in quello del turismo di ritorno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda dare chiare e urgenti disposizioni ai rappresentanti diplomatico-consolari operanti in Uruguay affinché l'esercizio delle prerogative riconosciute agli organismi di rappresentanza locali, per la loro stessa efficacia, siano ricondotti rigorosamente nell'alveo delle leggi e della prassi amministrativa esistenti, superando prevenzioni di parte e scorie localistiche;

se non intenda fare in modo che nel percorso ulteriore della questione dei contributi pubblici a una testata in lingua italiana come "Gente d'Italia", tra le più autorevoli tra quelle sopravvissute a livello mondiale, vi sia da parte degli organi preposti a tali decisioni una valutazione più legata all'obiettività dei fatti e dell'attività che realmente la testata svolge.

(3-03127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ANGRISANI](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [BOTTO](#), [GIANNUZZI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che l'articolo 32 della Costituzione italiana recita che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto del individuo che interessa della collettività. Pertanto è un dovere garantire alla comunità un'assistenza sanitaria adeguata nel pieno rispetto dei diritti sia dei pazienti che del personale sanitario chiamato ogni giorno a dare il meglio di sé. I medici e tutto il comparto sanitario sono stati messi a dura prova, soprattutto in un momento emergenziale come quello della pandemia da COVID-19, rischiando la vita ogni giorno;

considerato che:

ha destato molto scalpore nell'opinione pubblica locale la denuncia del dottor Ernesto Odierna in servizio al pronto soccorso dell'ospedale "Martiri di Villa Malta" di Sarno (Salerno), costretto a restare in servizio per più di 25 ore senza un cambio di turno, perché dal nosocomio sarebbero "fuggiti tutti perché sfruttati"; in un'intervista al "Corriere della Sera" si riporta che "i motivi della carenza di medici al pronto soccorso risiedono nella condizione di convenzione a tempo indeterminato nel quale di indeterminato c'è solo lo sfruttamento. Nessuna copertura per malattie, paga oraria bassa, niente tredicesima né buoni pasto";

situazioni del genere, purtroppo, non sono rare e rappresentano, spesse volte, le condizioni lavorative estenuanti in cui si è costretti ad operare all'interno delle strutture della sanità campana;

l'episodio accaduto al nosocomio di Sarno, ben raccontato dalle cronache locali, è solo uno degli esempi di ciò che avviene negli altri ospedali dell'agro nocerino-sarnese e nel resto della regione Campania;

valutato che non è assolutamente ammissibile che medici ed infermieri siano costretti a lavorare in tali condizioni, come non è giusto che i pazienti siano assistiti da operatori stanchi e sotto *stress* lavorativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di

Sarno e della vicenda che ha coinvolto il dottor Ernesto Odierna;
quali iniziative intenda intraprendere affinché episodi come quelli denunciati non si verifichino in futuro;

se non reputi opportuno l'invio di ispettori per verificare le modalità di gestione del personale medico e infermieristico nel nosocomio di Sarno e la qualità dei servizi erogati ai cittadini, in primo luogo all'interno del pronto soccorso.

(4-06649)

[BOTTO](#), [GIANNUZZI](#), [LEZZI](#), [LANNUTTI](#), [ANGRISANI](#), [ORTIS](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il fenomeno degli NFT (acronimo di "*non fungible token*"), tra gli ultimi nati della famiglia dei *crypto-asset*, sta recuperando velocemente terreno rispetto ai suoi più "anziani" parenti, primo di tutti i *bitcoin* ;

attualmente non esiste una definizione di NFT univoca né, tantomeno, codificata: l'*asset* pertanto condivide la sorte di tutti i *crypto-asset* in circolazione, di cui spesso è più facile dire "che cosa non sono", piuttosto di "che cosa sono", almeno nella prospettiva della normativa applicabile;

gli NFT risultando comunque abbastanza diversi dai tradizionali *cripto-asset*, in quanto i *token* non fungibili sono unici e identificabili (pertanto, due *token* creati non saranno esattamente identici e intercambiabili, ognuno avrà caratteristiche specifiche per definirlo), sono impiegati prevalentemente per creare scarsità digitale verificabile, proprietà digitale e possibilità di interoperabilità delle risorse su più piattaforme e non rappresentano da questo punto di vista una novità recente;

si evidenzia come il punto d'innescò dell'attenzione globale sugli NFT sia stato legato ad alcune sorprendenti operazioni legate al mondo del collezionismo e dell'arte digitali; tra queste una delle più note in assoluto è stata condotta dalla casa d'asta Christie's che, l'11 marzo 2021, ha battuto un NFT legato all'opera interamente digitale intitolata "Everydays: The First 5000 Days", dell'artista Beeple (al secolo Mike Winkelmann), aggiudicato per la cifra straordinaria di 69.346.250 dollari;

gli NFT (la cui genesi concreta è fatta convenzionalmente risalire al 2017) utilizzano una tecnologia talmente versatile che negli ultimi mesi si è assistito a una loro diffusione nei più disparati ambiti, con una fortuna che ha assunto un andamento esponenziale;

l'arte e il collezionismo di oggetti digitali, così come larga parte delle manifestazioni mediatiche attuali, sembrano essere un "vestito" già troppo stretto per il neonato mercato degli NFT;

tale vitalità è riconducibile dal rapporto "Non fungible tokens yearly report 2020" pubblicato, nel febbraio scorso, dalla specialista Non Fungible Corporation in collaborazione con l'*atelier* BNP Paribas, che riporta la progressione della capitalizzazione del mercato in USA: 40,9 milioni di dollari nel 2018 (con 110.551 portafogli attivi); 141,6 milioni nel 2019 (con 112.731 portafogli attivi); 338 milioni nel 2020 (con 222.179 portafogli attivi); con previsioni di ulteriore rialzo probabilmente "esplosivo" per il 2021 e 2022, al netto del naturale andamento sinusoidale del breve periodo;

gli interroganti evidenziano come il fenomeno degli NFT stia vivendo una crescita esponenziale che, proprio come per *bitcoin* e le altre criptovalute, richiede particolare attenzione da parte del decisore legislativo, al fine di definire un quadro normativo in grado di stabilire regole certe e funzionali;

al netto dei più accesi toni polemici sulla stessa ragionevolezza del fenomeno, si rileva altresì come la portata innovativa di tale nuova tecnologia (da cui evidentemente si sarà coinvolti nel futuro), in forza del suo imprevedibile sviluppo applicativo (in una quantità forse inimmaginabile), appare in stretta analogia con quanto è accaduto per le criptovalute, attualmente correttamente considerate nel *genus* più ampio dei *cripto-asset*;

come è accaduto per altri *cripto-asset*, anche per gli NFT è diffusa attualmente la convinzione che la mancanza di un quadro regolamentare specifico consenta, ancora oggi, di sfuggire all'applicazione di norme già esistenti;

al riguardo, l'idea "*code is law*" (ovvero che sia un codice a generare una regola autosufficiente) è stata ampiamente smentita dai numerosi interventi di governi e autorità di vigilanza, tesi ad attribuire al fenomeno un'intrinseca vocazione finanziaria e, in ogni caso, ad attrarre il mercato dei *cripto-asset* nell'ambito di applicazione delle normative nazionali vigenti, per quanto imperfette e non sempre

capaci di catturarne tutte le sue multiformi manifestazioni;
in attesa che gli sforzi già in atto di larga parte dei legislatori mondiali approdino ad una sintesi, con l'emanazione di regole dedicate (come ad esempio il sistema della *blockchain*) occorre considerare come il percorso interpretativo sia complesso (segnato dalla difficoltà di identificare con precisione categorie di *token* non fungibili ai quali attribuire una tassonomia altrettanto univoca); risulta centrale, inoltre, il ruolo delle piattaforme che si occupano della creazione, dell'emissione e della circolazione di NFT, soprattutto in termini di controlli relativi al contrasto al riciclaggio e al terrorismo, essendo soggette al dettato della V direttiva AML, ormai recepito da tutti gli Stati dell'Unione europea;
la necessità d'introdurre un sistema regolatore universale rappresenta un'esigenza, tuttavia, non soltanto a livello domestico, ma anche transnazionale, stante la naturale dimensione globale del *web*, dove ormai transitano quotidianamente gli NFT; a livello comunitario è necessario riferirsi alla proposta di regolamentazione unitaria del mercato dei *crypto-asset* MiCA ("Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on markets in crypto-assets, and amending directive 2019/1937/UE"), che è contenuta nel digital finance package presentato nel settembre 2020 dalla Commissione europea;
si rileva, tuttavia, come gli NFT non siano attualmente soggetti ad alcuna regolamentazione domestica specifica, dal punto di vista della disciplina fiscale e giuridica in senso generale: risulta pertanto urgente e necessario, ad avviso degli interroganti, prevedere adeguate delucidazioni normative, in relazione a quanto esposto, al fine di definire all'interno di una cornice legislativa l'esatta regolamentazione degli NFT, in considerazione della complessità della loro categorizzazione in vista dell'applicazione di uno specifico regime fiscale, anche alla luce della normativa comunitaria in corso di definizione,

si chiede di sapere quali orientamenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se condivida la necessità dell'introduzione di adeguate misure volte a definire il quadro normativo fiscale e giuridico in relazione all'attività di compravendita degli NFT.

(4-06650)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende che gli insegnanti dell'istituto comprensivo di Mestrino e Veggiano (Padova), che include 5 scuole con 1.200 alunni, si sono dimessi in massa dai loro incarichi fiduciari in dissenso con le decisioni adottate dalla dirigente scolastica, garantendo comunque il regolare svolgimento delle lezioni;

sempre secondo fonti di stampa, quest'ultima manifestazione di disaccordo da parte degli insegnanti nei confronti della dirigente sarebbe soltanto l'ultima di una serie, che l'ha vista protagonista nel 2015 di un provvedimento di sostituzione da parte del commissario nominato dalla Regione Veneto mentre ricopriva il ruolo di preside dell'istituto comprensivo di Saonara (Padova) e rimossa, alcuni anni dopo, dall'incarico di preside dell'istituto comprensivo di Pianiga (Venezia) a seguito del veto ingiustificato che aveva posto nei confronti del docente di religione, reintegrato grazie a 800 firme di genitori raccolte con una petizione *on line*,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale situazione e quali misure intenda adottare, per quanto di sua competenza, per garantire agli alunni e agli insegnanti dell'istituto comprensivo di Mestrino e Veggiano il regolare e sereno svolgimento dell'attività scolastica.

(4-06651)

[MAGORNO](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

le croniche scoperture di organico, dai cancellieri agli amministrativi, negli uffici giudiziari italiani, sia a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale, sono una delle cause principali dell'inefficienza della giustizia in Italia che accomuna Nord e Sud;

all'indomani dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 risulta evidente come le riforme delle procedure e l'avvio dell'ufficio del processo non possono da soli risolvere il problema;

i presidenti delle Corti d'appello delle più grandi città italiane hanno già denunciato più volte questa situazione. A Trieste, sul fronte del personale mancano profili di funzionario giudiziario (28,57 per cento), di cancelliere esperto (16,67 per cento), di operatore giudiziario (15,38 per cento) e di

ausiliario (71,43 per cento); a Bologna mancano almeno 9 magistrati e 25 operatori negli uffici amministrativi del tribunale; a Taranto manca addirittura il dirigente amministrativo; analoga situazione si riscontra anche a Catanzaro, dove il presidente del Tribunale, nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha definito la situazione "Veramente allarmante". L'ufficio, difatti, può contare su un organico di 52 unità e vede vacanti 11 posti. La situazione potrebbe peggiorare poiché, a seguito della pubblicazione di un bando per i trasferimenti di giudici di primo grado, sono state presentate 9 domande di trasferimento; sono dati preoccupanti, aggravati dalla pandemia, che pregiudicano la regolarità del servizio e che costringono a ricorrere a soluzioni spesso precarie e inadeguate nella prospettiva di una programmazione dell'organizzazione lavorativa di lungo periodo; considerato che:

già a dicembre 2020, per sopperire a questa carenza, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 dicembre 2020, dal Ministero della giustizia era stato indetto un concorso nazionale, dopo circa 20 anni, su base distrettuale per 2.700 cancellieri esperti. Dopo la pubblicazione delle graduatorie, a fronte dei 2.700 posti messi a concorso, i vincitori che hanno preso servizio tra luglio e ottobre 2021 sono in numero inferiore poiché, in diversi distretti del Nord, sono rimasti vacanti 231 posti. Gli idonei rimasti nelle graduatorie in totale erano, inizialmente, 676 distribuiti tra i vari distretti di Corti d'appello. Per evitare lo scadere delle graduatorie, che la legge prescrive in due anni, gli idonei si sono uniti in un comitato, appartenenti per lo più alle regioni del Centro-Sud, al fine di ottenere lo scorrimento sempre su base distrettuale delle graduatorie;

nel mese di ottobre 2021, in un'intervista pubblica il dirigente dell'ufficio del personale del Ministero, dottor Leopizzi, oltre alle assunzioni a tempo determinato degli addetti all'ufficio del processo (con fondi PNRR) che possono coadiuvare solo parzialmente il magistrato nella sua attività ma non possono svolgere le mansioni proprie del cancelliere esperto, aveva assicurato lo scorrimento totale delle graduatorie idonei su base distrettuale entro il 2022;

ad oggi, sebbene vi siano gravissime carenze e sebbene si sia appreso che il numero dei vuoti in organico è rilevante, il Ministero ha proceduto solo allo scorrimento delle graduatorie distrettuali per la copertura delle rinunce dei vincitori (a Catanzaro, ad esempio, due rinunce e conseguenti due subentri) e successivamente ha indetto l'interpello per la mobilità interna (posti già accantonati oltre a quelli messi a concorso). Tuttavia, i posti accantonati (in totale 398) non verranno totalmente coperti in quanto le domande per la mobilità sono state inferiori a quelle previste. In particolare per la Corte di appello di Catanzaro gli idonei in graduatoria sono a tutt'oggi 96, e le scoperture in organico sono rilevanti e creano disagi in tutti gli uffici giudiziari ripercuotendosi sull'attività giudiziaria.

giustizia significa rapidità nella definizione dei processi e tutela dei diritti in tempi certi e ragionevoli, e questo risultato non si può ottenere solo con le riforme del rito, ma rendendo più efficiente la macchina della giustizia, dotandola di strumenti adeguati e degli organici necessari,

si chiede di sapere se e quali immediate iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di sanare la grave situazione in cui versano gli uffici giudiziari italiani e sopperire alle carenze di organico presenti nel comparto giustizia a livello nazionale, e soprattutto riguardo al distretto di Corte di appello di Catanzaro.

(4-06652)

[PAVANELLI](#), [VANIN](#), [GALLICCHIO](#), [TRENTACOSTE](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

in data 20 gennaio 2022, nel tardo pomeriggio, è divampato un incendio presso la Ferrocart, azienda di trattamento rifiuti nel comune di Terni;

a quanto risulta agli interroganti, il fuoco durato diverse ore ha interessato ingenti quantità di carta e di plastica destinata alla raccolta differenziata, oltre ad alcuni impianti dell'azienda come presse e nastri trasportatori;

il sindaco ha emanato un'ordinanza, su indicazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale dell'Umbria e dell'unità sanitaria locale, con la quale ha stabilito la chiusura delle scuole e il divieto di

raccolta e consumo di alimenti coltivati o spontanei, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile nonché il divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali, per un raggio di circa 3 chilometri dal luogo dell'incendio;

considerato che:

in data 12 agosto 2021, un altro incendio è divampato nel comune di Terni in un impianto di smistamento di rifiuti; a seguito di tale evento, la prima firmataria ha presentato l'interrogazione 4-05964;

in data 15 aprile 2020 il medesimo impianto di smistamento è stato oggetto di un incendio che ha causato l'emissione di notevoli quantità di fumi, ceneri e polveri nell'ambiente per effetto della prolungata combustione. Inoltre, le emissioni inquinanti hanno interessato una vasta area ad elevata densità abitativa e, a seguito di tale evento, la prima firmataria ha presentato l'interrogazione 4-03173; questi continui incendi in impianti di smistamento e di trattamento di rifiuti a Terni e in altri comuni umbri sono ormai troppo frequenti; gli impianti dovrebbero avere degli *standard* di sicurezza elevati, soprattutto per il rilevamento degli incendi, a tutela dei lavoratori, dell'ambiente e della salute pubblica;

l'impianto è ubicato in area SIN (sito di interesse nazionale), quindi in un'area contaminata molto estesa e classificata come pericolosa dallo Stato italiano, che pertanto necessiterebbe di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari;

inoltre l'impianto ricade in un'area che presenta acque sotterranee a vulnerabilità elevata e molto elevata e con rischio idraulico R4 di esondabilità del vicino fiume Nera,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in relazione alle criticità esposte al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori, la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

(4-06653)

[GRASSI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende che la situazione in cui versa l'ospedale "Landolfi" di Solofra (Avellino) risulta essere particolarmente critica. Invero, dopo la soppressione del pronto soccorso da parte della Regione, i lavori per la riqualificazione non conclusi, che hanno costretto alla chiusura di diversi reparti, è ora arrivato il veto del Governo per l'attivazione di quattro posti letto di terapia intensiva;

nella comunicazione pervenuta alla Regione, il Governo ha dichiarato l'esistenza di contraddizioni nel piano regionale, che, tra l'altro, in Irpinia aveva come unica voce presente per la sanità proprio l'ospedale Landolfi. In discussione ci sono anche parte dei lavori di riqualificazione e il ridimensionamento dell'emergenza;

dopo la soppressione del pronto soccorso la Regione aveva pensato di tamponare la situazione con la previsione di un presidio di pronto intervento. Le funzioni e le modalità di gestione di tale presidio, però, non sono state mai individuate;

alla base di tale decisione del Governo vi sarebbe la contraddizione in ordine alla funzione dell'ospedale Landolfi, invero il presidio ospedaliero non è più definito nel piano regionale come punto per le emergenze e non ha, quindi, la qualifica per operare come presidio di primo intervento, ma potrebbe lavorare solo in elezione. In relazione a ciò, l'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino dovrà rivedere parte dell'atto aziendale che aveva emanato appena qualche mese fa, lo scorso luglio 2021;

alla luce di tale decisione da parte del Governo, quindi, non ci sarà più la costituzione della terapia intensiva che avrebbe certamente coadiuvato la situazione della sanità dell'azienda ospedaliera, non ci sarà il presidio di primo intervento che avrebbe migliorato la situazione del pronto soccorso del Moscati ritenuta insostenibile nel piano della *performance* a causa dell'affanno del personale sanitario, e, soprattutto, non viene presa in debita considerazione la situazione di ben 100.000 cittadini che hanno dovuto rinunciare a un presidio come il Landolfi durante l'emergenza da COVID-19;

i comuni di Avellino e Solofra sono in attesa della pronuncia da parte del Tribunale amministrativo

regionale in ordine alla soppressione del pronto soccorso, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente individuare idonee soluzioni per evitare gravi conseguenze in tema di sanità per i cittadini della provincia di Avellino, affinché siano tutelate le condizioni lavorative dei dipendenti e di tutti i fruitori dei servizi dell'azienda ospedaliera Moscati.

(4-06654)

[CALIGIURI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

la strada statale 106 "Jonica" risulta essere un'opera di rilevanza strategica per la viabilità dell'Italia meridionale;

in virtù dell'incidentalità e della mortalità del tratto nel quale hanno perso la vita centinaia di persone e dove ogni giorno avviene almeno un incidente mediamente grave, essa necessita di interventi efficaci e definitivi volti alla tutela della sicurezza stradale;

il completamento dell'opera è funzionale a ridimensionare la mancanza di collegamenti e infrastrutture che affligge la Calabria;

nel mese di febbraio la Commissione europea ha incluso l'intero tracciato della strada statale 106 tra Catanzaro e Reggio Calabria come parte della rete globale nella proposta di revisione del regolamento sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

ad oggi, dei 413 chilometri calabresi solo il 16 per cento risulta completato mentre i restanti, al netto dei 38 chilometri del megalotto 3 in cui i lavori sono in atto, non sono ancora stati finanziati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda inserire come prioritario nell'agenda dell'Esecutivo il completamento della strada statale Jonica con il suo finanziamento;

se intenda condividere la *road map* temporale che porterà alla progettazione della strada e al suo completamento.

(4-06655)

[PESCO](#), [DELL'OLIO](#), [GALLICCHIO](#), [NATURALE](#), [VANIN](#), [CORBETTA](#), [FERRARA](#), [L'ABBATE](#), [PAVANELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [ANASTASI](#), [TRENTACOSTE](#), [RICCIARDI](#), [PRESUTTO](#), [LANNUTTI](#), [DI GIROLAMO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

con l'articolo 74-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 veniva introdotta, in via sperimentale, per chi omologava un veicolo in Italia entro il 31 dicembre 2021, attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico (ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219), la possibilità di ricevere un *bonus* pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione;

il comma 2 del medesimo articolo, modificato dall'art. 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera *b-bis*) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

con la legge di bilancio per il 2022, è stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per ricevere il contributo di cui sopra per l'installazione del "retrofit" (comma 809 della legge 30 dicembre 2021, n. 234) ed è stato fissato il limite di spesa per tale misura in 2 milioni di euro sempre per l'anno 2022 (comma 810 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

considerato che:

il decreto contenente le misure applicative del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ad oggi non è stato ancora emanato e, in assenza di esso, non possono essere avanzate richieste per ricevere il contributo all'installazione del "retrofit";

tale condizione sta provocando diverse difficoltà, sia da un punto di vista ambientale, sia riguardo il profilo economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di eventuali ostacoli che hanno finora impedito l'emanazione del decreto e, in assenza di essi, se preveda che esso possa trovare luce nel breve termine.

(4-06656)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3^a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-03127 del senatore Porta, sul parere negativo sui finanziamenti alla testata "Gente d'Italia" da parte del COMITES dell'Uruguay.

